Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale

Istruzioni e spiegazioni 2025

Novembre 2024

(Cambiamenti rispetto al 2024 evidenziati)

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

del 23 ottobre 2013

In	di	ice

Titolo 1: Disposizioni generali	2		
Titolo 2: Contributi	20		
Titolo 3: Procedura	51		
Titolo 4: Disposizioni finali	58		
Allegato 1 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate	63		
Allegato 2 Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione			
Allegato 3 Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti			
Allegato 4 Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità	80		
Allegato 4a Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le organismi utili			
Allegato 5 Programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI) 93			
Allegato 6 Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali	96		
Allegato 6a Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto	109		
Allegato 7 Aliquote dei contributi			
Allegato 8 Riduzione dei pagamenti diretti			

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna Tel. +41 58 462 25 11, fax +41 58 462 26 34 www.ufag.admin.ch info@blw.admin.ch

Istruzioni e spiegazioni 2025

Novembre 2024

(Cambiamenti rispetto al 2024 evidenziati)

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

del 23 ottobre 2013

Le presenti istruzioni e spiegazioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Mirano a contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

I termini utilizzati nell'OPD sono definiti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm). Per ulteriori informazioni e indicazioni importanti si rimanda a tale ordinanza.

Il presente documento contiene il testo d'ordinanza e le istruzioni che si applicano nel 2025. Le modifiche che entrano in vigore dopo il 2025 (copertura assicurativa, contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, ecc.) non vi compaiono.

I link ai siti web e ai documenti sono indicati in blu e sottolineati.

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3–5, 70b capoverso 3, 71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3, 77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto e tipi di pagamenti diretti

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.

Art. 2 Tipi di pagamenti diretti

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributi per il paesaggio rurale:
 - 1. contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,
 - 2. contributo di declività,
 - 3. contributo per le zone in forte pendenza,
 - 4. contributo di declività per i vigneti,
- RU **2013** 4145, **2014** 3909

RS 910.1

² Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.

- 5. contributo di alpeggio,
- 6. contributo d'estivazione;
- b. contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento:
 - 1. contributo di base,
 - 2. contributo per le difficoltà di produzione,
 - 3. contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni;
- c. contributi per la biodiversità:
 - 1. contributo per la qualità,
 - 2. contributo per l'interconnessione;
- d. contributo per la qualità del paesaggio;
- e. contributi per i sistemi di produzione:
 - 1. contributo per l'agricoltura biologica,
 - 2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
 - 3. contributo per la biodiversità funzionale,
 - 4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
 - 5. contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura,
 - 6. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,
 - 7. contributi per il benessere degli animali,
 - 8. contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche;
- f. contributi per l'efficienza delle risorse:
 - 1. abrogato
 - 2. abrogato
 - 3. contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa;
 - 4. abrogato
 - 5. contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto,
 - 6. abrogato
 - 7. abrogato
- g. contributo di transizione.

Capitolo 2: Condizioni

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi

- ¹ Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi se:
 - a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera;
 - b. prima del 1º gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni;
 - c. adempie le esigenze relative alla formazione di cui all'articolo 4.
- ² Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l'azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:
 - a. nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capitale sociale e dei diritti di voto;
 - b. nella Sagl possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto:
 - c. il valore contabile della sostanza dell'affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la Sagl è proprietaria, il valore contabile dell'azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della Sagl.

^{2bis} Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica, e:

- a. è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o
- b. possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.
- ³ Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.

Cpv. 1 lett. a: Per la definizione del «gestore» vedasi l'articolo 2 OTerm. Una persona o una società di persone può gestire soltanto un'azienda. Se un gestore dispone di diverse unità, le singole unità sono considerate unità di produzione (art. 6 cpv. 2 OTerm) che, insieme, formano un'azienda.

Per gestore con domicilio in Svizzera s'intende la persona permanentemente domiciliata in Svizzera e soggetta all'imposta in Svizzera. Non vengono riconosciuti i casi in cui una persona prende il domicilio in Svizzera per breve tempo (p.es. deposito degli atti durante il termine per la presentazione della domanda).

Per società di persone si intendono le comunità di diritti di persone fisiche (società semplice, società in accomandita e società in nome collettivo). Ogni socio è tenuto a dichiarare al fisco e all'AVS il reddito dell'attività lucrativa indipendente esercitata nell'azienda.

Cpv. 1 lett. b: Se per motivi legati al limite d'età la consorte assume la gestione dell'azienda, è tenuta a fare effettivamente le veci di gestore. In particolare, deve dichiarare al fisco e all'AVS il reddito dell'attività lucrativa indipendente esercitata nell'azienda. Non sono necessari ulteriori provvedimenti quali contratti d'affitto o di assunzione conclusi con il coniuge.

Se un'azienda è ceduta a una persona che affida la «gestione» a impiegati (p.es. azienda ceduta in affitto al figlio con gestione quale impiegato), è probabile che si cerchi di eludere la disposizione e di conseguenza non vi è alcun diritto ai contributi. Non vi è tentativo di elusione, se la persona in questione adempie i requisiti di cui alla definizione di gestore. A tal fine deve assumere un ruolo attivo nella realtà quotidiana e nella direzione dell'azienda, svolgere regolarmente i lavori che si presentano nell'azienda nonché dichiarare al fisco e all'AVS il reddito dell'attività lucrativa indipendente esercitata nell'azienda.

Cpv. 2: Il diritto ai contributi spetta, per principio, alla persona fisica o alla società di persone. Le persone aventi diritto ai contributi rispondono ai requisiti di cui al capoverso 1. Dispongono di un reddito da dipendenti ed eventuali dividendi. I criteri riferiti alla persona come il limite d'età, nonché quello di reddito e di sostanza vanno applicati alla/e persona/e in questione. I contributi vanno tuttavia versati alla SA o alla Sagl.

La persona fisica o la società di persone deve gestire l'azienda in qualità di gestore in proprio. Tale presupposto non è dato nel caso in cui il grado di occupazione extraziendale è superiore al 75 per cento (in analogia all'art. 10 cpv. 1 lett. c OTerm).

Le persone che partecipano, almeno nella misura del 10 per cento, al capitale o al diritto decisionale, sono considerate cogestori, sempre che esse stesse o un loro rappresentante svolgano una funzione dirigenziale in seno alla società. Tali persone devono adempiere le condizioni relative alla gestione in proprio. Sono considerati funzione dirigenziale un seggio nel consiglio d'amministrazione nonché un'attività in qualità di direttore o gerente.

Cpv. 2 lett. a: Conformemente all'articolo 689a CO, può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni. Qualora sorgessero dubbi sui rapporti di maggioranza dev'essere richiesto un estratto certificato conforme del libro delle azioni della società.

Nel quadro di una società di persone la maggioranza richiesta del capitale azionario, del capitale sociale e dei diritti di voto può essere posseduta anche da diverse persone riunite. A tal fine dev'essere stato concluso un contratto di società con obbligazioni vincolanti (contratto vincolante

per gli azionisti o i soci), il quale garantisca che i soci dispongono, tutti insieme, della maggioranza richiesta per quanto concerne il capitale e i voti e che rispettano collettivamente e in egual misura i diritti e i doveri in relazione alla società.

Nel caso di un rapporto d'affitto, la persona o la società di persone avente diritto ai contributi deve poter esercitare i suoi diritti di voto senza restrizioni o influssi da parte della persona non avente diritto ai contributi. Se un contratto prevede restrizioni a questa libertà di azione, vi è la fattispecie dell'elusione. Esempio: in un contratto vincolante per i soci è convenuto che le decisioni importanti possono essere prese soltanto all'unanimità. In tal modo la persona non avente diritto ai contributi può influire sulla decisione. Tale influsso contraddice palesemente il principio secondo cui è richiesta esclusivamente la maggioranza delle persone aventi diritto ai contributi. In questo caso non vengono concessi pagamenti diretti.

Art. 4 Esigenze relative alla formazione

- 1 Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:
 - a. formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr;
 - b. contadina con attestato professionale secondo l'articolo 43 LFPr;
 - c. formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b.
- ² È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata da:
 - a. una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione determinante del mondo del lavoro; o
 - b. un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola.
- ³ I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.
- ⁴ Se, al raggiungimento del limite d'età del gestore precedente secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b, il coniuge riprende l'azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell'azienda per almeno dieci anni.
- ⁵ L'erede o la comunione ereditaria non sottostà all'obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.
- ⁶ Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell'anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all'autorità responsabile secondo l'articolo 98 capoverso 2.

Se un'azienda viene ripresa da un nuovo gestore, esso deve adempiere le esigenze relative alla formazione entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione.

Cpv. 1: Le condizioni sono adempiute dalle professioni con certificato federale (attestato, certificato federale di capacità, certificato di formazione professionale superiore o diploma universitario), finalizzate **alla produzione di derrate alimentari**. Le formazioni di base sono elencate nell'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale agricoltura e professioni agricole (www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20081345/index.html und www.agrijob.ch).

- ² RS **412.10**
- 3 RS 910.91

Sono riconosciute anche le formazioni superiori nelle professioni summenzionate come ad esempio tecnico ST o tecnico diplomato SSS, ing. agr. ETH, master, ing. agr. SUP o bachelor nonché i tirocini biennali (p.es. esame di fine tirocinio 1 o EFT1 quale agricoltore).

ETH: I diplomi di bachelor of science ETH in agronomia (BSc ETH Agr), master of science ETH in agronomia (MSc ETH Agr) e ing. agr. ETH adempiono le esigenze.

SUP SSAFA: I diplomi di bachelor of science (BSc) in agronomia, ing. agr. SUP e master of science (MSc) in life sciences – agronomia adempiono le esigenze.

Centre de Lullier: È considerata qualifica equivalente la formazione quadriennale come «*Horticulteur complet qualifié*» (Examen Ecole maraichére ed Examen Ecole arboriculture, Diplôme Lullier) nonché la formazione quadriennale con «*Diplôme paysagisme-floriculture-pépinière-arboriculture-maraîchère*».

Ecole Spécialiséé de Changins: È considerato qualifica equivalente il «*Brevet Fédéral*» in «*Viticulture*» e «*Arboriculture*». Il diploma in enologia è considerato equivalente.

Ecole d'ingenieurs de Changins: Sono considerati qualifica equivalente il diploma di ingegnere SUP in enologia e il master o il bachelor of sciences in enologia.

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia): I diplomi di bachelor of science in agronomia, ingegnere in orticoltura – grade bachelor e bachelor of science in gestione della natura con specializzazione natura e agricoltura e specializzazione Agroecologia adempiono i requisiti.

Università di Scienze applicate di Zurigo (ZHAW): Le formazioni quali ing. dipl. STS in orticoltura, frutticoltura e viticoltura, ing. dipl. ST in orticoltura con specializzazione in orticoltura, ing. dipl. ST in scienze ambientali con specializzazione orticoltura, bachelor of science con specializzazione orticoltura, bachelor of science con specializzazione agricoltura biologica e orticoltura e master of science in environment and natural resources con specializzazione agroecology and food systems adempiono le esigenze.

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): Con il diplôma di Master of Science in Life Sciences, Major Viticulture & Enology i requisiti di formazione sono adempiuti.

Nelle formazioni professionali di base finalizzate alla trasformazione di prodotti agricoli o alla prestazione di servizi, la percentuale di materie prettamente agricole (p.es. pedologia/ utilizzazione del suolo, produzione vegetale, ecologia, allevamento, gestione di un'azienda agricola, politica agricola, ecc.) è troppo esigua rispetto al contenuto totale della formazione. Pertanto tali professioni non possono essere riconosciute come equivalenti.

Condizioni in materia di formazione professionale per le società di persone: Se un'azienda è gestita da una società di persone, tutti i cogestori devono adempiere i criteri per l'ottenimento di pagamenti diretti, altrimenti non ne vengono versati. Questa condizione si applica altresì alle comunità aziendali nonché a coniugi e conviventi che gestiscono una o più unità di produzione come cogestori.

Formazioni all'estero: In caso di formazione all'estero deve essere prodotto il riconoscimento (equipollenza) o la conferma del livello di formazione (attribuzione del titolo estero al rispettivo livello svizzero di formazione) (->www.sbfi.admin.ch).

Il termine «contadina» si riferisce anche al titolo maschile «responsabile d'economia domestica contadina».

Cpv. 2 lett. a: Per poter beneficiare dei pagamenti diretti, coloro che hanno conseguito una qualifica in una delle altre formazioni professionali con certificato federale o in una delle altre professioni menzionate nell'elenco delle professioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), che hanno conseguito la maturità o un diploma di una scuola superiore, devono aver svolto la formazione continua agricola richiesta oppure comprovare tre anni di attività pratica in ambito agricolo.

Altra formazione + formazione professionale continua agricola: I servizi cantonali preposti alla formazione professionale e l'organizzazione del mondo del lavoro oml AgriAliForm, nell'ambito dei

loro compiti di coordinamento, hanno elaborato il concetto concernente la formazione continua agricola. Per aver diritto a pagamenti diretti, oltre a possedere un certificato professionale riconosciuto o una formazione riconosciuta, la formazione continua agricola deve adempiere almeno le condizioni elencate nel succitato concetto.

Cpv. 2 lett. a: Altra formazione + attività pratica agricola comprovata: La necessaria attività pratica comprovata svolta per tre anni deve essere conclusa prima del 1° maggio del primo anno in cui sono stati richiesti i pagamenti diretti. Come per la pratica necessaria per il certificato professionale, si applicano le condizioni riportate di seguito.

In linea di massima si deve partire da un'occupazione/attività al 100 per cento in un'azienda agricola (36 mesi).

Le attività giornaliere a tempo parziale sono conteggiate in unità di mesi. La collaborazione nell'agricoltura in combinazione con altre attività professionali non computabili viene quantificata sulla base di 10 ore al giorno e convertita in settimane di 55 ore.

L'attività come impiegato va comprovata con un contratto d'assunzione o un attestato d'assunzione, sulla base di attestati di salario nonché dichiarazioni e tassazioni fiscali.

L'attività pratica comprovata come gestore o cogestore in un'azienda agricola presuppone, tra l'altro, che durante l'intero periodo nella dichiarazione delle imposte sia stato dichiarato e tassato un reddito proveniente da un'attività indipendente nell'agricoltura. Devono essere stati debitamente versati pure i contributi AVS.

Il coniuge adempie le condizioni in merito all'attività pratica comprovata senza attestazione formale (conteggio AVS, reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente o dipendente), se ha lavorato nell'azienda per almeno tre anni.

Cpv. 3: Occorre verificare l'applicazione di questa prescrizione ogni anno. I gestori che al momento del ritiro dell'azienda possiedono meno di 0.5 USM, devono soddisfare integralmente le condizioni di formazione professionale non appena viene raggiunto il valore soglia di 0.5 USM.

Cpv. 4: In caso di attività al 100 per cento al di fuori dell'azienda non è possibile computare una collaborazione in seno ad essa.

Art. 5 Volume di lavoro minimo

I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 0,20 USM. Nel calcolo delle USM non sono consentiti arrotondamenti. Se un'azienda conta meno di 0,20 USM (p.es. 0,199 USM) non ha diritto ai contributi.

Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda

¹ I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda.

² Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013⁴.

Per manodopera propria dell'azienda si intendono i famigliari del capoazienda e gli impiegati con un regolare contratto di lavoro. Sono esclusi i contoterzisti e altre persone che lavorano su incarico.

Per lavori necessari non si intendono quelli relativi a ciascuna particella, bensì i lavori che devono essere eseguiti nell'intera azienda. Un'azienda operante prevalentemente nel settore lattiero può ad esempio affidare, dietro compenso, la gestione della sua superficie campicola a terzi senza tuttavia perdere il diritto ai contributi. Le altre superfici dell'azienda, come ad esempio il bosco, non rientrano nella superficie agricola utile (SAU) e di conseguenza non vengono tenute in considerazione.

⁴ Il preventivo di lavoro può essere scaricato da www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag.

Art. 7 Effettivo massimo di animali

I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sugli effettivi massimi.

Il gestore non ha diritto ai contributi se da una decisione passata in giudicato emerge che ha superato l'effettivo massimo oppure se in occasione della rilevazione degli effettivi di animali è stato riscontrato un superamento dell'effettivo massimo. Se l'UFAG ha concesso un'autorizzazione eccezionale o se l'azienda è registrata presso l'UFAG per un effettivo di animali più elevato, l'effettivo massimo non è considerato superato.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone

Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un'azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

Art. 10 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

- ¹ Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari se:
 - a. gestiscono l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e
 - b. hanno domicilio civile o sede in Svizzera.
- ² I Cantoni non hanno diritto ai contributi.
- ³ Le condizioni di cui agli articoli 3–9 non sono applicabili.

Cpv. 1: Per gestore con domicilio in Svizzera s'intende la persona permanentemente domiciliata in Svizzera e soggetta all'imposta in Svizzera. Non vengono riconosciuti i casi in cui una persona prende il domicilio in Svizzera per breve tempo (p.es. deposito degli atti dopo il termine per la presentazione della domanda).

In virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b OTerm, per azienda d'estivazione si intende un'impresa agricola che serve all'estivazione di animali ed è gestita durante l'estivazione. La gestione o la detenzione di animali durante tutto l'anno non adempie le suddette condizioni e pertanto comporta il disconoscimento come azienda d'estivazione e la perdita del diritto ai contributi. Al di fuori del periodo d'estivazione è possibile detenere alcuni animali domestici, tuttavia al massimo 5 capi o 2 UBG (animali e coefficienti di conversione giusta l'allegato OTerm).

Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. 11 Principio

I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12–25 sono adempiute in tutta l'azienda.

La PER deve essere adempiuta anche sulle superfici coltivate per tradizione familiare e non nella zona di confine estera. Fanno eccezione gli articoli 14 e 14a OPD.

Art. 12 Detenzione degli animali da reddito secondo la legislazione sulla protezione degli animali

Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.

La legislazione sulla protezione degli animali comprende la legge sulla protezione degli animali, l'ordinanza sulla protezione degli animali, altre disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e rispettivi manuali di controllo per la protezione degli

5 RS 916.344

animali nonché i provvedimenti ordinanti dal veterinario cantonale competente per l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nel Cantone in cui è ubicata la stalla.

Per informazioni occorre rivolgersi al veterinario cantonale competente.

Art. 13 Bilancio di concimazione equilibrato

- ¹ I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1.
- ² La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.
- ^{2bis} Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spargimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati secondo le indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁶ contro l'inquinamento atmosferico.
- ³ Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.

Art. 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità

- ¹ La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.
- ² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p e q, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:
 - a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e
 - b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.
- ³ Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un'ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi.
- ⁴ Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.
- ⁵ Abrogato

I cereali in file distanziate di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera q sono computabili soltanto per le aziende di cui all'articolo 14a capoverso 1.

Cpv. 1: La base per il calcolo della SPB necessaria è costituita dalla SAU indigena che dà diritto ai contributi e dalla SAU indigena che non dà diritto ai contributi compresi i prati da sfalcio ubicati nella regione d'estivazione.

Gli ortaggi destinati alla conservazione (fagiolini, piselli, spinaci e carote parigine) non sono considerati colture speciali (art. 15 cpv. 1 OTerm). Le SPB devono rappresentare almeno il 7 per cento della SAU sulla quale sono coltivati questi ortaggi.

- **Cpv. 2:** Le superfici inerbite ubicate lungo le strade, larghe almeno 3 metri possono essere computate come SPB soltanto se si trovano sulla superficie aziendale e sono gestite nel rispetto delle condizioni per i prati sfruttati in modo estensivo o poco intensivo.
- **Cpv. 2 lett. a:** Le aziende con diverse unità di produzione ubicate oltre la distanza massima di 15 chilometri rispetto al centro aziendale, devono presentare la quota di SPB in ogni unità di produzione.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

Abrogati

- ¹ Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.
- ² Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva sono computabili le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h-k, p sulla superficie coltiva aperto e q nonché all'articolo 71b capoverso 1 lettera a, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.
- ³ Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempie re la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1.

Art. 15 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale

- ¹ Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
- ² Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:
 - a. esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore; o
 - b. esiste una decisione passata in giudicato; o
 - c. sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.
- Cpv. 1: Le disposizioni relative alla gestione di superfici LPN comprendono anche le zone tampone.

Art. 16 Avvicendamento disciplinato delle colture

- ¹ Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.
- ² Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2.
- ³ Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2.
- ⁴ Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁸ sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.

Art. 17 Adeguata protezione del suolo

- ¹ La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.
- ² Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.
- ³ Abrogato.
- 7 RS 451
- 8 RS 910.18

- ⁴ Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁹ sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2.
- **Cpv. 2:** La copertura del suolo devve avvenire secondo la buona pratica agricola. L'obiettivo è il conseguimento di una completa copertura del suolo.

Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

- ¹ Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici
- ² Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi¹⁰.
- ³ Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹¹ sui prodotti fitosanitari (OPF).
- ⁴ I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.
- ⁵ Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell'allegato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a mino-re potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L'UFAG aggiorna l'allegato 1 numero 6.1.2.
- ⁶ Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.
- ⁷ I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:
 - a. l'applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi che non possono essere utilizzati secondo il capoverso 4 se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio;
 - b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.
- ⁸ Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

Art. 19 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme

Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell'allegato 1 numero 7.

Art. 20 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione

- ¹ Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell'allegato 1 numero 8.1.
- ² L'UFAG può riconoscere esigenze equivalenti per l'adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.

Art. 21 Fasce tampone

Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.

- 9 RS 910.18
- Le soglie nocive vigenti possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione.
- 11 RS **916.161**

Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende

- ¹ Per l'adempimento della PER un'azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.
- ² Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:
 - a. il bilancio di concimazione equilibrato secondo l'articolo 13;
 - b. la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 14;
 - c. le esigenze di cui agli articoli 16–18 congiuntamente.
 - d. Abrogati la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva di cui all'articolo 14a.
- ³ La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:
 - a. i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo;
 - b. le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto;
 - c. le aziende hanno designato un organo di controllo comune;
 - d. nessuna delle aziende ha già concluso un'altra convenzione per la fornitura congiunta della PER.

Art. 23 Scambio di superfici

Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.

Art. 24 Gestione di colture secondarie

Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.

Art. 25 Registrazioni

Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell'allegato 1 numero 1.

Art. 25a Progetti per l'evoluzione della PER

¹ Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 - 14a nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

Sezione 3:

Esigenze in materia di gestione per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 26 Principio

Le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente.

Una gestione adeguata e rispettosa dell'ambiente contempla molti aspetti diversi, come ad esempio misure adeguate per contrastare l'erosione riconducibile al pascolo (recinzione, riduzione del carico, gestione dei pascoli). L'impiego di una frantumatrice non è considerato rispettoso dell'ambiente.

Art. 27 Manutenzione di edifici, impianti e accessi

Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

Tra gli impianti rientrano peraltro anche gli acquedotti e i recinti.

² Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

Art. 28 Detenzione degli animali estivati

Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.

Art. 29 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura

- ¹ I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.
- ² Le superfici di cui all'allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
- ³ Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
- ⁴ Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:
 - a. la cotica erbosa resta intatta; e
 - b. non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN12.
- ⁵ Per il decespugliamento di superfici, con un'autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all'UFAG per conoscenza.
- ⁶L'autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:
 - a. l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
 - b. dopo l'intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
 - c. dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10;

Cpv. 1: I gestori sono tenuti ad adottare misure adeguate onde evitare l'avanzamento del bosco come ad esempio una migliore gestione del pascolo o sfalci di pulizia. In caso di gestione inadeguata i Cantoni e gli organi preposti ai controlli possono, giusta l'articolo 34, ordinare misure in tal senso e fissare un termine per il risanamento delle superfici interessate. L'avanzamento del bosco e l'abbandono comportano una perdita di superfici da pascolo e di conseguenza anche una riduzione della produzione di foraggio. La mancata adozione di misure comporta pertanto la riduzione del carico usuale e dei contributi.

Come ausilio all'esecuzione di questi requisiti i Cantoni e le organizzazioni di controllo possono avvalersi della guida «Invasione arbustiva e piante problematiche nelle regioni di estivazione» del 2015 di agridea (consultabile in <u>Agridea-shop: Invasione arbustiva e piante problematiche nelle regioni di estivazione</u>).

Art. 30 Concimazione dei pascoli

- ¹ La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.
- ² Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.
- ³ Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.
- ⁴ Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.
- ⁵ Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
- 12 RS 451
- 13 RS 814.81

⁷ In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.

⁸ La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.

Cpv. 1: L'apporto di concime può essere autorizzato esclusivamente su domanda, vale a dire se una maggiore concimazione è necessaria per un risanamento e se il fabbisogno è comprovato. Il servizio designato dal Cantone rilascia l'autorizzazione per l'apporto massimo consentito sulla base del fabbisogno comprovato (max. dieci anni). La situazione deve essere nuovamente valutata al più tardi dopo dieci anni. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita dai Cantoni.

A titolo complementare possono essere utilizzati i seguenti concimi non prodotti sull'alpe: fosforo minerale, potassio minerale, calce, letame (concime miscelato a materiale vegetale per lettiere), alghe marine naturali. Non è consentito l'apporto di pollina e compost.

L'autorizzazione all'apporto di concime deve essere corredata di uno schizzo del piano con suddivisione dei pascoli e ripartizione dei concimi apportati.

Occorre fare una distinzione tra le fitocenosi o i tipi di pascolo seguenti:

- categoria 1: vegetazione da grassa a ricca (di regola pascoli di covetta con apporti annuali di dosi di concime);
- categoria 2: vegetazione grassa con piante indicatrici di inacidimento come la felce (pascoli di erba stella-covetta, pascoli di crepide dorata-covetta, pascoli di Glaux);
- categoria 3: tipi di prati e pascoli magri (pascoli bagnati, pascoli di erba cervina, pascoli di sesleria comune in siti secchi).

In linea di massima, concimazioni complementari contro l'inacidimento o per conservare la vegetazione sono possibili soltanto nella categoria 2. La categoria 1 è esclusa poiché queste superfici sono comunque sufficientemente approvvigionate con concimi. I pascoli della categoria 3 sono esclusi poiché magri e con vegetazione pregiata.

Se viene richiesta una concimazione complementare, se necessario, per i siti in questione è possibile richiedere campioni di suolo (n. da stabilire in base alla superficie) a comprova del valore pH e del valore P.

Cpv. 2: Per concime liquido s'intendono tutti i livelli di consistenza che consentono lo spargimento mediante tubi, botti o tecniche simili.

Art. 31 Apporto di foraggi

- ¹ Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.
- ² Per le vacche da latte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché, in totale, di 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata o mais essiccato per CN e periodo d'estivazione.
- ³ La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe.
- ⁴ Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.
- **Cpv. 3:** Eccezion fatta per due suini al massimo destinati all'autoapprovvigionamento, la detenzione di suini in aziende d'estivazione è consentita soltanto al fine della valorizzazione dei sottoprodotti della trasformazione del latte. Di regola per la produzione casearia si tiene conto al massimo di un suino da ingrasso per vacca mentre per la valorizzazione del latte scremato (tutto il latte viene centrifugato) di due suini da ingrasso per vacca. Se sull'alpe viene praticato l'ingrasso di suini dev'essere valorizzato il quantitativo massimo possibile di siero. Mediamente, per 8 litri di latte trasformato in formaggio non dev'essere tenuto più di un suino da ingrasso. Ne consegue che per suino da ingrasso e per periodo di alpeggio (110-130 giorni, ingrasso completo da 30 a 105 kg) possono venir somministrati almeno 1'000 litri di siero a complemento di al massimo 195 kg di foraggio concentrato.

Nella valorizzazione interaziendale del latte può essere tenuto in considerazione l'intero effettivo di vacche, a condizione che il relativo concime aziendale venga distribuito in modo rispettoso dell'ambiente.

In analogia al principio secondo cui nella regione d'estivazione vanno detenuti soltanto animali da reddito che consumano foraggio grezzo, la detenzione di pollame è consentita soltanto nel quadro dell'autoapprovvigionamento.

Art. 32 Lotta contro le piante problematiche e impiego di prodotti fitosanitari

- ¹ Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
- ² Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l'autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.
- **Cpv. 1:** In primo luogo si devono evitare la caduta di semi e quindi la diffusione di piante problematiche. La lotta contro le piante problematiche deve essere attuata in particolare sulle superfici da pascolo di buona qualità. Come ausilio all'esecuzione di questi requisiti i Cantoni e le organizzazioni di controllo possono avvalersi della guida «Invasione arbustiva e piante problematiche nelle regioni di estivazione» del 2015 di agridea (consultabile in <u>Agridea-shop: Invasione arbustiva e piante problematiche nelle regioni di estivazione</u>).
- **Cpv. 2:** Il Cantone può autorizzare, su domanda, trattamenti con erbicidi sull'intera superficie. La domanda deve essere corredata di un piano di risanamento allestito da un servizio specializzato. Il piano di risanamento deve rispondere ai sequenti requisiti:
 - a. l'impiego di erbicidi deve essere circoscritto alla superficie fissata nel piano;
 - b. l'impiego è limitato dal profilo temporale (un solo trattamento per superficie);
 - c. la persona incaricata di effettuare il trattamento deve disporre di un'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari (osservanza delle prescrizioni del fabbricante, distanza di sicurezza rispetto ai corsi d'acqua, ecc.);
 - d. la futura gestione deve aver luogo in base al piano di risanamento.

Finché non è stata dimostrata l'idoneità pratica dell'uso di applicazioni selettive basate sul rilevamento (p.es. ARA Ecorobotix) sulle superfici d'estivazione, tali procedure non possono essere classificate come trattamenti pianta per pianta. È pertanto necessaria un'autorizzazione del Cantone.

Art. 33 Esigenze supplementari

Se un eventuale piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26–32, esse sono determinanti.

Art. 34 Gestione inadeguata

- ¹ In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.
- ² Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.
- ³ Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l'effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.
- **Cpv. 1:** In caso di sviluppo bipolare dell'intensità di utilizzazione, sulle superfici produttive ben accessibili viene praticato un pascolo intensivo, mentre quelle periferiche, poco produttive, sono gestite in maniera sempre più estensiva o vengono abbandonate. Sia il sovrasfruttamento sia il sottosfruttamento hanno, potenzialmente, ripercussioni negative sulla vegetazione, sulla biodiversità e sulle prestazioni ecosistemiche correlate. Se si constata uno sviluppo bipolare o una gestione inadeguata, il Cantone prescrive un piano di pascolo vincolante.

Il piano di pascolo stabilisce il numero di parchi cintati (suddivisione dei pascoli), l'epoca di utilizzazione, il numero di animali e la categoria di animali (carico) nonché la durata di permanenza sulla medesima superficie di pascolo. A supporto possono essere utilizzati riprese aeree, estratti di carte o piani catastali. Il piano di pascolo deve garantire una gestione sostenibile di tutte le superfici di pascolo di un'azienda d'estivazione. In particolare, occorre evitare sia il sovrasfruttamento sia il

sottosfruttamento di determinate superfici parziali. A tal fine vanno rispettate le pause di pascolo o di utilizzazione.

Cpv. 2: Gli oneri del Cantone devono essere finalizzati specificamente all'eliminazione di danni ecologici. Essi possono riguardare singoli provvedimenti come la concimazione, l'apporto di foraggio o l'uso dei pascoli. I danni possono essere constatati sia durante il controllo ordinario sia in seguito a notifiche delle autorità o della popolazione. Le notifiche effettuate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura, dell'ambiente, del suolo o delle acque comportano un controllo diretto.

In caso di violazione delle condizioni di gestione o degli oneri del Cantone i contributi di cui all'allegato 8 devono essere ridotti o rifiutati. Se i danni sono riconducibili a un carico eccessivo, si deve ridurre il carico usuale giusta l'articolo 41 capoverso 2 lettera a.

Cpv. 3: Se i provvedimenti summenzionati non sono efficaci, viene richiesto un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2 che contempla tutti gli aspetti della gestione dell'alpe e stabilisce i rispettivi oneri e prescrizioni.

Capitolo 3:

Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi

Art. 35

- ¹ La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm¹⁴.
- ² Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.
- ^{2bis} Abrogato
- ³ Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.
- ⁴ Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN¹⁵ stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).
- ⁵ Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).
- ⁶ Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. 0) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità.
- ⁷ Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l'uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.
- **Cpv. 1:** Il diritto ai contributi delle superfici è stabilito nel promemoria n. 6.2 «<u>Catalogo delle superfici</u> / <u>Superfici che danno diritto ai contributi</u>» che è elemento integrante delle presenti istruzioni.

Conformemente all'articolo 16 OTerm, le superfici interamente o parzialmente utilizzate a scopo agricolo, la cui destinazione principale non è tuttavia l'utilizzazione agricola, non possono essere dichiarate come SAU. Il gestore che intende far valere come SAU terreni edificabili urbanizzati (delimitati con decisione passata in giudicato prima del 31 dicembre 2013), aree per il tempo libero

- 14 RS 910.91
- 15 RS 451

nonché superfici inserite in aerodromi e piazze d'esercitazione militari oppure in zone delimitate di linee ferroviarie e strade pubbliche, è tenuto a dimostrare che la loro destinazione principale è l'utilizzazione agricola.

Le superfici delimitate come zona edificabile con decisione passata in giudicato prima del 1° maggio dell'anno di contribuzione non vengono considerate come SAU. Per esse non vengono stanziati contributi. Per le superfici delimitate dopo il 1° maggio dell'anno di contribuzione i contributi vengono ancora stanziati per tale anno.

In linea di massima si parte dal presupposto che il raccolto venga utilizzato a scopi agricoli, tecnici o industriali. Le testate non gestite sono considerate superfici improduttive (codice 898). La pacciamatura non è una forma di gestione. In deroga a ciò, in relazione alle misure contro il ruscellamento durante l'applicazione di prodotti fitosanitari si applicano le istruzioni concernenti l'allegato 1 numero 6.1a.4, ovvero le fasce tampone ricoperte di vegetazione ai bordi della particella, le fasce inerbite nella particella (dove ha origine il ruscellamento) e le testate ricoperte di vegetazione di una larghezza massima di 6 metri ciascuna possono essere pacciamate.

Di base è possibile rinunciare a una delimitazione di piccole strutture all'interno di una particella gestita fino a un totale di 1 ara per ettaro di SAU (precisione di rilevazione 1%). Il promemoria di Agridea «Strutture favorevoli alla biodiversità nell'agricoltura» (2017) fornisce una panoramica delle strutture utili.

Cpv. 2: Le singole piccole strutture su queste superfici possono avere una superficie di 1 ara al massimo. Devono essere situate all'interno della particella gestita finora. Nei progetti d'interconnessione i Cantoni, nell'ambito dell'articolo 62 capoverso 5 OPD, possono autorizzare altri tipi di piccole strutture. Queste ultime sono descritte nei promemoria di Agridea «Strutture favorevoli alla biodiversità nell'agricoltura» e «Piccole strutture sulle superfici per la promozione della biodiversità lungo i corsi d'acqua» (entrambi del 2024).

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti

- ¹ Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
- ^{1bis} Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l'anno di contribuzione.
- ² Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
 - a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;
 - b. per lama e alpaca: l'anno di contribuzione.
- ³ L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.
- ⁴ L'effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all'atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

Art. 37 Calcolo degli effettivi di animali

- ¹ Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.
- ² Per il calcolo dell'effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.

- ³ Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l'estivazione in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d'estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 2005¹⁶ sulle dogane, sono computati sull'effettivo dell'azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.
- ⁴ Se il gestore modifica in maniera sostanziale l'effettivo entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l'effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all'effettivo realmente detenuto nell'anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all'interno di una categoria, l'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.
- ⁵ L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
- ⁶ L'effettivo di animali per il carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l'articolo 39 capoversi 2 e 3.
- ⁷ Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 sono computati sull'azienda in cui queste hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda in cui era presente prima dell'ultimo parto.
- ⁸ Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l'ultimo parto prima della macellazione.
- **Cpv. 3:** Per aziende d'estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera s'intendono esclusivamente le aziende che nel 2013 figuravano nell'elenco cantonale di cui all'articolo 29 capoverso 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 (RU **2008** 3777) sui pagamenti diretti.

Sezione 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Art. 38 Superfici nella regione d'estivazione

- ¹ Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all'articolo 24 OTerm¹⁷ dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all'allegato 2 numero 1.
- ² Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

Art. 39 Carico usuale in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

- ¹ Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.
- ² Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.
- ³ L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.
- ⁴ Il carico usuale determinato in virtù dell'ordinanza del 29 marzo 2000¹⁸ sui contributi d'estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l'articolo 41.
- ⁵ Nel caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari che avviano l'attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell'effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.

Il pascolo su prati da sfalcio ubicati nella regione d'estivazione, attribuiti alla SAU (art. 19 cpv. 5 OTerm) non può essere computato sulla durata di estivazione.

- ¹⁶ RS **631.0**
- 17 RS 910.91
- ¹⁸ [RU **2000** 1105, **2002** 1140, **2005** 2695 cifra II 17]

Il periodo durante il quale agli animali viene somministrato il prodotto dello sfalcio della superficie d'estivazione fino al suo esaurimento può essere computato sulla durata di estivazione. Il computo non è possibile se il foraggio proviene dalla SAU.

Cpv. 5: Se viene rilevato un nuovo alpe per ovini, non dev'essere superata la densità massima giusta l'allegato 2 numero 3.

Art. 40 Determinazione del carico usuale

- ¹ Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per:
 - a. gli ovini, eccetto le pecore lattifere, a seconda del sistema di pascolo;
 - b. gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.
- ² Abrogato
- ³ Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all'allegato 2 numero 3.
- ⁴ Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.
- **Cpv. 1:** Per gli alpi che fino al 2018 avevano un carico usuale in UBGFG per vacche munte, capre e pecore lattifere con una durata di estivazione di 56-100 giorni e un carico usuale in carichi normali, dal 2019 per i pagamenti dei contributi diventa determinante il carico usuale in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b.
- **Cpv. 3:** Per le aziende con ovini i dati cosiddetti storici possono essere utilizzati solo a condizione che le densità per ettaro di superficie netta di pascolo non superino i valori limite giusta l'allegato 1. Il carico usuale va assolutamente ridotto sugli alpi che presentano già danni visibili.

In aziende miste, nelle quali le zone di pascolo degli ovini non sono chiaramente delimitate rispetto a quelle riservate agli altri animali (recinzioni, topografia) occorre procedere innanzitutto alla determinazione della superficie necessaria per gli altri animali, applicando le rispettive norme. Solo a questo punto e ricorrendo alle densità giusta l'allegato 1, va fissato il carico usuale degli ovini per la superficie rimanente.

Art. 41 Adeguamento del carico usuale

- ¹ Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:
 - a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;
 - b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;
 - c. lo esigono mutazioni di superfici;
 - d. la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo ha subito una variazione considerevole a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.
- ² Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:
 - a. il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici;
 - b. gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici;
 - c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.
- ³ Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell'effettivo medio degli ultimi tre anni e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.
- ^{3bis} Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore lattifere, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm¹⁹, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

- a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm;
- b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.

^{3ter} In caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3^{bis}.

^{3quater} Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell'articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3^{bis} e 3^{ter} in maniera corrispondente.

⁴ Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l'adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.

L'elenco dei presupposti e dei motivi per un adeguamento o una nuova determinazione del carico usuale (cpv. 1-3) è esaustivo.

In virtù dell'articolo 166 capoverso 4 LAgr, in caso di adeguamento o di nuova determinazione del carico usuale (cpv. 1-3), i Cantoni notificano la loro decisione all'UFAG.

Cpv. 1 lett. a: L'aumento del carico usuale sulla base di un piano di gestione deve sempre fondarsi su un motivo reale come ad esempio il miglioramento della base foraggera a seguito di una miglioria alpestre o un carico effettivamente maggiore su un alpe finora utilizzato in misura insufficiente. Il calcolo del nuovo contributo d'estivazione è effettuato in base all'articolo 47.

Cpv. 1 lett. b e c: La trasformazione di un alpe per bovini in un alpe per ovini e viceversa richiede imperativamente un adeguamento del carico usuale e una nuova determinazione del contributo d'estivazione giusta l'articolo 47. L'adeguamento a seguito di mutazioni nelle superfici avviene in modo proporzionale alla variazione della superficie netta di pascolo tenendo in considerazione la redditività.

Se su un alpe per ovini avviene una conversione del sistema di pascolo, il Cantone può adeguare il carico usuale in base alle nuove condizioni di gestione (effettivo di bestiame, durata del periodo d'estivazione). Non può essere superato il carico massimo giusta l'allegato 2 numero 3.

Cpv. 2 lett. a: Il carico usuale va ridotto in primo luogo sugli alpi per ovini sui quali sono visibili danni.

Cpv. 3: In virtù dell'articolo 40 capoversi 1 e 2, vi sono diverse categorie. Pertanto è logico che per procedere a una nuova determinazione ci si basi su queste categorie. Se il carico per ciascuna categoria, per tre anni di seguito, rimane al di sotto della soglia minima del 75 per cento del carico usuale, il Cantone deve adeguare il carico usuale. In tal modo è garantito che il carico usuale stabilito su decisione corrisponde alla situazione attuale sull'alpe.

Titolo 2: Contributi

Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale

Sezione 1: Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

Art. 42

- ¹ Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.
- ² Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi
- ³ Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.

Sezione 2: Contributo di declività

Art. 43

- ¹ Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
 - a. declività del 18-35 per cento;
 - b. declività superiore al 35–50 per cento;
 - c. declività superiore al 50 per cento.
- ² Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
- ³ Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
- ⁴ I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L'UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.
- ⁵ I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.
- **Cpv. 2:** Contrariamente ai pascoli perenni, i prati da sfalcio vengono, per principio, falciati una volta all'anno per la produzione di foraggio. Il prodotto dev'essere completo dal profilo nutrizionale. Lo sfalcio di pulizia non è considerato sfruttamento a scopo di sfalcio anche se il prodotto viene somministrato agli animali o impiegato come lettiera.

Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza

Art. 44

- ¹ Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.
- ² È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell'azienda ammonta almeno al 30 per cento.

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 45

- ¹ Il contributo di declività per i vigneti è versato per:
 - a. vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento;
 - b. vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento;
 - c. vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30 per cento.
- ² I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell'allegato 3.
- ³ Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.
- ⁴ I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un'azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
- ⁵ I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.
- ⁶ Essi allestiscono elenchi secondo l'articolo 43 capoverso 5.

Per vigneto s'intende una superficie messa a vite, coltivata in modo uniforme. Una superficie è considerata coltivata in modo uniforme se lo spazio occupato dal singolo ceppo ammonta a 3 m² al massimo; in casi particolari, come ad esempio una forte declività o speciali forme di allevamento, il Cantone può autorizzare uno spazio maggiore.

Sono considerati vigneti in zone terrazzate le superfici vignate con una declività naturale di oltre il 30 per cento, terrazzate con regolarità mediante muri di sostegno. Per muri di sostegno si intendono i muri collocati a monte o a valle destinati a sostenere il terreno. I muri di rivestimento (muri di confine) non sono considerati muri di sostegno.

Per tutte le categorie di contributi, al fine della determinazione delle superfici declive viene applicata esplicitamente la misura orizzontale.

Se nel quadro di un rinnovamento una superficie non viene messa a vite (maggese) e non è considerata un'altra coltura, per un periodo di due anni al massimo può essere registrata come «altra superficie all'interno della SAU, avente diritto ai contributi» (codice 897 nel modulo di rilevazione delle superfici). Per poter essere registrata come tale l'intera superficie (compresi gli spazi sui quali potrebbe venir piantata la vite) deve presentare una copertura adeguata che non sia spontanea e che venga falciata almeno una volta all'anno.

Se la gestione di questo tipo di maggese o di una parte di esso non avviene nella forma summenzionata oppure prevede l'impianto di altre colture - per esempio per la formazione di zone terrazzate – la superficie rientra nella categoria delle «superfici all'interno della SAU, non aventi diritto ai contributi» (codice 898) e non beneficia di contributi.

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 46

Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

Il contributo di alpeggio è versato per gli animali estivati l'anno precedente.

Nel calcolo degli effettivi di animali in base ai dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) le permanenze in caso d'estivazione sono assegnate all'ultima azienda annuale nella quale era registrata l'ultima permanenza degli animali prima dell'entrata nell'azienda d'estivazione o in quella con pascoli comunitari.

La BDTA è, di principio, uno strumento della legislazione sulle epizoozie e contempla le permanenze effettive. In alcuni casi, prima dell'estivazione l'entrata e la permanenza degli animali vengono notificate per qualche giorno da un'altra azienda annuale (detta comunemente azienda con pascoli d'inizio stagione). Da questa azienda con pascoli d'inizio stagione gli animali vengono poi trasferiti nell'azienda d'estivazione. Generalmente i gestori regolano tali casi tra loro, trovando accordi di diritto privato come ad esempio la cessione del contributo d'alpeggio. In questi casi i gestori conoscono già le condizioni e quindi stipulano anticipatamente un accordo scritto.

In alcuni casi, seppur rari, contrariamente all'intenzione del gestore dell'azienda di provenienza e senza aver trovato un'intesa prima dell'estivazione, l'entrata degli animali è notificata ancora in un'azienda con pascoli d'inizio stagione che figura pertanto come ultima azienda di permanenza prima dell'estivazione e può abusivamente richiedere i contributi d'alpeggio sulla scorta del calcolo degli effettivi.

Tuttavia ha diritto ai contributi il gestore che ha ceduto in buona fede gli animali per l'estivazione. In un caso di questo tipo, debitamente motivato, su richiesta del gestore il Cantone corregge l'effettivo di animali dell'azienda registrando quello cui ha effettivamente diritto. Un caso è considerato debitamente motivato se:

- a. il gestore dell'azienda dimostra mediante un documento d'accompagnamento e la registrazione nella BDTA che voleva trasferire gli animali per l'estivazione;
- b. gli animali sono rimasti per al massimo tre settimane sui pascoli d'inizio stagione;
- c. il gestore dell'azienda con pascoli d'inizio stagione si rifiuta di stipulare un accordo di diritto privato tra i gestori interessati.

L'effettivo di animali dell'azienda che ha ingiustamente fatto valere i giorni d'estivazione è pertanto ridotto all'effettivo reale. Inoltre, i contributi sono ridotti giusta l'allegato 8 numero 2.1.8 e quelli indebitamente ricevuti vanno restituiti. È altresì applicabile l'allegato 8 numero 1.7: se le infrazioni sono

intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

Sezione 6: Contributo d'estivazione

Art. 47 Contributo

- ¹ Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
- ² È stabilito per le seguenti categorie:
 - a. ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;
 - b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione, per CN;
 - c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli, per CN;
 - d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN.
 - e. Abrogata
- ³ Abrogato

Cpv. 1: I contributi vengono concessi per bovini, bufali, equini, caprini, ovini, lama e alpaca.

I contributi vengono versati soltanto per gli animali estivati sul territorio svizzero. Qualora i pascoli d'estivazione si estendessero oltre il confine nazionale, è possibile versare contributi in proporzione soltanto al numero di animali corrispondente alla superficie indigena.

Art. 47a Contributo supplementare per la produzione di latte

Per vacche da latte, pecore munte e capre munte, oltre al contributo di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.

Art. 47b Contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame

¹ Per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all'articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.

- ² Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:
 - a. ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
 - b. pecore munte;
 - c. capre:
 - d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.
- ³ Il contributo supplementare è versato se:
 - a. vengono attuate misure di protezione di cui all'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988²⁰ sulla caccia;
 - b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
 - c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.
- ⁴ Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.
- **Cpv. 4:** Il Cantone definisce la validità temporale delle sue autorizzazioni. Maggiori dettagli sui contenuti dei piani li stabiliscono i Cantoni. Per le categorie di animali per le quali nell'ordinanza sulla caccia non ci sono misure di protezione ragionevolmente esigibili, devono essere identificate altre misure adeguate. Il piano non deve essere allestito per tutte le categorie di animali ai sensi

20 RS **922.01**

dell'articolo 47*b* capoverso 2. Su un alpe con caprini e bovini si può far riferimento anche solo ai caprini. Per mandrie protette di bovini di diverse età si versa il contributo supplementare per gli animali di età inferiore a 365 giorni.

Art. 48 Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini

Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell'allegato 2 numero 4

Art. 49 Determinazione dei contributi

- Il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).
- ² Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:
 - a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10–15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
 - b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
 - c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico usuale.
- ³I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono stabiliti in base al carico effettivo in CN.
- **Cpv. 1:** Conformemente all'articolo 40, gli animali estivati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - pecore, pecore lattifere escluse;
 - altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.
- **Cpv. 2:** Se a causa di condizioni climatiche o eventi meteorologici eccezionali si riscontra una differenza rispetto alla durata d'estivazione consueta in tutta la Svizzera o perlomeno a livello regionale, il Cantone, in applicazione dell'articolo 106 capoverso 2 lettera g (caso di forza maggiore), può rinunciare alla riduzione del contributo d'estivazione anche se non viene raggiunta la soglia minima del 75 per cento del carico usuale.

Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1: Contributo di base

Art. 50 Contributo

- 1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.
- ² Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto.
- ³ Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
- ⁴ Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

La superficie dei prati che non è inclusa in un avvicendamento disciplinato delle colture (art. 16 OPD) è considerata superficie permanentemente inerbita per la quale va applicata la densità minima di animali.

Un prato arato e direttamente riseminato o direttamente riseminato applicando un altro procedimento è considerato un rinnovo che non rientra nell'avvicendamento delle colture. Lo stesso principio vale per i prati perenni che vengono rinnovati. Tali superfici non sono considerate prati temporanei.

Cpv. 3: Le singole colture che hanno diritto al contributo sono riportate nel Promemoria n. 6.2 «<u>Catalogo delle superfici</u>». Questo documento è parte integrante delle presenti istruzioni ed è pubblicato sul sito Internet dell'UFAG

Art. 51 Densità minima di animali

I Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:

a.	nella zona di pianura	1,0 UBGFG;
b.	nella zona collinare	0,8 UBGFG;
c.	nella zona di montagna I	0,7 UBGFG;
d.	nella zona di montagna II	0,6 UBGFG;
e.	nella zona di montagna III	0,5 UBGFG;
f.	nella zona di montagna IV	0,4 UBGFG.

² La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.

In una comunità aziendale settoriale vanno adempiute le esigenze dell'articolo 12 OTerm. Non vengono tenute in considerazione le comunità aziendali settoriali create per eludere le disposizioni concernenti la densità minima di animali.

Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione

Art. 52

- ¹ Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.
- ² Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
- ³ Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all'articolo 51. Se l'effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

Sezione 3:

Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

Art. 53

- 1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.
- ² Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

Sezione 4: Superfici all'estero

Art. 54

- ¹ Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente
- ² Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.

Capitolo 3: Contributi per la biodiversità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 55

¹I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

- a. prati sfruttati in modo estensivo;
- b. prati sfruttati in modo poco intensivo;
- c. pascoli sfruttati in modo estensivo;
- d. pascoli boschivi;
- e. terreni da strame;
- f. siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
- g. prati rivieraschi;
- h. maggesi fioriti;
- i. maggesi da rotazione;
- j. fasce di colture estensive in campicoltura;
- k. striscia su superficie coltiva;
- l. Abrogata;
- m. Abrogata;
- n. vigneti con biodiversità naturale;
- o. superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;
- p. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione.
- q. Abrogata cereali in file distanziate.

1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:

- a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
- b. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati.
- ² Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
- ³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:
 - a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;
 - b. superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;
 - c. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna.
- ⁴ Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.
- ⁵ Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN²¹ e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l'adeguato indennizzo di tali oneri.
- ⁶ Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.
- ⁷ Se su una superficie di cui al capoverso I lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.
- ⁸ I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.

- **Cpv. 1:** I contributi per la biodiversità sono versati soltanto per superfici e alberi in proprietà o in affitto. Non è versato alcun contributo per superfici la cui qualità è pregiudicata a causa di una gestione inadeguata o di un'utilizzazione temporaneamente non agricola.
- Cpv. 2: Determinante per l'importo dei contributi di una SPB è la zona nella quale è ubicata.
- **Cpv. 4:** Le analisi e gli esperimenti possono essere effettuati soltanto previo consenso dell'UFAG. Per richiedere tale consenso occorre rivolgersi al Settore Pagamenti diretti Programmi.
- **Cpv. 6:** A causa dei danni riconducibili al passaggio o alla deriva di antiparassitari, le SPB non ricevono contributi per la biodiversità sui primi 3 metri anteriori alla particella di superficie coltiva aperta o di colture speciali. Queste superfici non possono essere computate né per la quota del 7 per cento in virtù dell'articolo 14 né per quella del 3,5 per cento conformemente all'articolo 14a. e. Queste superfici non possono essere computate per la quota del 7 per cento in virtù dell'articolo 14.

Sezione 2: Contributo per la qualità per la biodiversità

Art. 56 Livelli qualitativi

- ¹ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k e q nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1 bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.
- ² Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.
- ³ Abrogato

Art. 57 Periodo obbligatorio per il gestore

- ¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
 - a. abrogata
 - b. maggesi da rotazione: per almeno un anno;
 - c. maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni:
 - c^{bis}. Abrogata cereali in file distanziate: dalla semina al raccolto;
 - d. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.
- ^{1bis} Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:
 - a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;
 - b. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.
- ² I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse
- ³ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera de per gli alberi di cui al capoverso 1^{bis} lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con quelli del contributo per l'interconnessione di cui all'articolo 61 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63.
- **Cpv. 1:** Se i prati sfruttati in modo estensivo o poco intensivo non sono più gestiti allo scadere del periodo obbligatorio, a partire dal 15 settembre dell'ottavo anno di contribuzione le esigenze poste alle superfici per la promozione della biodiversità non devono più essere adempiute.

È possibile contrarre impegni con gestori di superfici in affitto anche se la durata dell'affitto è inferiore a quella del periodo obbligatorio. Con i gestori che durante tale periodo obbligatorio entrano a beneficio della pensione, possono essere contratti impegni di minore durata.

Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I

- Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4.
- ² Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.
- ³ Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
- ⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:
 - a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - b. trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti;
 - c. trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4;
 - d. trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b;
 - e. Abrogata trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all'allegato 4 numero 17.
- ⁵ La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.
- ⁶ Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.
- ⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.
- 8 Abrogato
- ⁹ Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN²², stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–8 e all'allegato 4.
- ¹⁰ Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.
- **Cpv. 3:** Occorre lottare contro le piante problematiche, in particolare contro le neofite invasive, soprattutto sui maggesi e sulle strisce su superfici coltive. Un'elevata presenza di piante problematiche comporta, per tutte le superfici agricole, l'esclusione dalla SAU (art. 16 cpv. 1 lett. b OTerm) e di conseguenza dal diritto ai contributi. Vanno seguite le istruzioni del Cantone nel quadro dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911).

Per quanto concerne le superfici agricole utili, fatta eccezione per i maggesi e le strisce su superfici coltive, i Cantoni hanno facoltà di stabilire cosa si intende per densità eccessiva. I maggesi e le strisce su superfici coltive sono esposti a un rischio elevato, ragion per cui sono state definite le seguenti soglie di lotta contro le piante problematiche:

- erba leporina (Convolvulus arvensis): il grado di copertura è superiore al 33 per cento dell'intera superficie;
- agropiro o «gramigna» (*Elymus repens*): il grado di copertura è superiore al 33 per cento dell'intera superficie;
- quota complessiva di graminacee (compr. le piante nate dai grani di cereali caduti al suolo nella fase della mietitura): il grado di copertura è superiore al 66 per cento dell'intera superficie dal primo al quarto anno di vegetazione;
- romice (Rumex obtusifolius): oltre 20 piante per ara;
- stoppione (Cirsium arvense): oltre un nido per ara (un nido corrisponde a 5 germogli per 10 m²);
- ambrosia con foglie di artemisia (Ambrosia artemisiifolia): tolleranza zero (obbligo di lotta conformemente all' OSalV; RS 916.20).

In caso di superamento, i contributi sono ridotti conformemente all'allegato 8 numero 2.1.7 lettera b. Il Cantone fissa un termine adeguato per il risanamento del maggese e, decorso tale termine, esegue un controllo successivo. Se constata che la presenza di piante problematiche è ancora elevata, la superficie è esclusa dalla SAU e quindi non ha più diritto ai contributi.

I controlli dei maggesi fioriti e da rotazione sono da effettuarsi nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 31 agosto.

Per le strisce su superfici coltive si applicano le medesime disposizioni, tuttavia senza il criterio della quota delle graminacee.

Cpv. 4: Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta e i trattamenti puntuali con i principi attivi autorizzati (cfr. documento «<u>Trattamenti con erbicidi sulle superfici per la promozione della biodiversità 2025</u>») nella lotta contro le piante problematiche ivi indicate.

Cpv. 7: Per pacciamatura s'intende lo sfalcio e la triturazione del materiale vegetale laddove il prodotto così ottenuto viene lasciato sul suolo. Qualora le superfici siano state gravemente danneggiate da cinghiali, la pacciamatura è permessa in via eccezionale.

Cpv. 8: Per informazioni in merito alle miscele di sementi si raccomanda di rivolgersi all'UFAG. Le composizioni delle miscele autorizzate possono essere consultate <u>qui</u>.

Se dopo un maggese fiorito o da rotazione viene impiantato un prato sfruttato in modo estensivo, è necessario procedere ad una risemina. Le autorità cantonali possono autorizzare eccezioni.

Cpv. 9: Sono possibili pure deroghe alle prescrizioni d'utilizzazione sulla scorta di convenzioni scritte con il servizio di protezione della natura se non vengono versati contributi LPN.

La «sostituzione» si riferisce a disposizioni comparabili tra le condizioni di utilizzazione di cui alla convenzione scritta di utilizzazione e di protezione in virtù della LPN e quelle secondo i capoversi 2-8 oppure l'allegato 4. In caso di infrazioni a tali condizioni di utilizzazione vanno ridotti anche i contributi per la biodiversità interessati. Esempio: nella convenzione in virtù della LPN è stabilito che lo sfalcio di una superficie nella zona di montagna I può avvenire al più presto il 1° agosto e pertanto tale disposizione sostituisce quella contenuta nell'allegato 4 numero 1.1.1. lettera b OPD, secondo cui lo sfalcio in questione può avvenire al più presto il 1° luglio. Se la superficie è falciata il 15 luglio, questa infrazione alla data di sfalcio di cui alla convenzione è da considerarsi un'infrazione anche all'allegato 4 numero 1.1.1 lettera b OPD.

Art. 58a Disposizioni particolari per le miscele di sementi

¹ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all'allegato 4a lettera B.

² L'UFAG iscrive le miscele di sementi adatte per superfici per la promozione della biodiversità nell'allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.

- ³ Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio²³.
- ⁴ L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.
- ⁵ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-e, g ed o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.
- **Cpv. 1:** Per informazioni in merito alle miscele di sementi si raccomanda di rivolgersi all'UFAG. Le composizioni delle miscele autorizzate nel 2025 possono essere consultate sul sito Internet dell'UFAG.
- Cpv. 4: Le domande motivate vanno presentate al Settore Pagamenti diretti Programmi dell'UFAG.

Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II

- ¹ Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n ed o nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettera a presentano qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.
- ^{1bis} Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN²⁴, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.
- ² Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità
- ³ I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d'estivazione.
- ⁴ Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.
- ⁵ Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.
- ⁶ Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso I lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.
- **Cpv. 2:** Le istruzioni concernenti le SPB prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo e terreni da strame; pascoli sfruttati in modo estensivo e pascoli boschivi; alberi da frutto ad alto fusto nei campi, vigneti con biodiversità naturale nonché superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione possono essere consultate <u>qui</u>.

Art. 60

Abrogato

Sezione 3: Contributo per l'interconnessione

Art. 61 Contributo

- ¹ La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso 1^{bis}.
- ² Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.
- ³ Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.
- 23 Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su <u>www.blw.admin.ch</u> > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità
- 24 RS **451**

⁴ La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 3.2.1.

Cpv. 1: Solo le SPB specifiche della regione notificate all'interno del comprensorio d'interconnessione, danno diritto ai contributi.

Cpv. 3 e 4: Per contributi computabili si intendono i contributi massimi per i quali l'UFAG versa un aiuto finanziario del 90 per cento. Questi contributi massimi non devono essere esauriti dai Cantoni. Essi hanno anche la possibilità di indennizzare in modo differenziato diverse condizioni di gestione oppure di aumentare i contributi soltanto al termine del periodo obbligatorio riferito alla superficie in questione oppure in caso di rinnovo di un progetto di interconnessione.

Esempio: La condizione fondamentale nel quadro di un progetto di interconnessione nella regione di pianura è che lo sfalcio dei prati estensivi venga scaglionato. L'intervallo fra gli sfalci deve essere di almeno sei settimane. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto il 15 giugno. Durante l'inverno deve essere mantenuta una fascia erbosa allo stato naturale. Per queste misure viene concesso un indennizzo di 700 franchi. Se, in via suppletiva, lo sfalcio è finalizzato all'ottenimento di fieno e vengono utilizzate falciatrici rispettose delle condizioni naturali delle superfici, l'indennizzo viene aumentato a 1000 franchi.

Art. 62 Condizioni e oneri

- Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
 - a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4;
 - b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione;
 - c. sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.
- ² Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.
- ³ Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.
- 3bis Abrogato
- ⁴ Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 3 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all'articolo 57 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63.
- ⁵ Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione il Cantone può:
 - a. stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie bersaglio;
 - b. autorizzare altre piccole strutture da computare nella quota massima di cui all'articolo 35 capoverso 2.
- ⁶ Le prescrizioni di cui al capoverso 5 vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone.

Per offrire sicurezza di pianificazione e giuridica in vista di eventuali adeguamenti degli strumenti dei PD nel quadro della PA22+, d'ora in poi per tutti i progetti e accordi di gestione da approvare dovrà essere inserita la seguente riserva concernente la durata di otto anni: la durata della convenzione è subordinata alle modifiche delle basi legali.

I progetti di interconnessione e le convenzioni con i gestori possono essere prorogati fino a fine **2026 2027** anche se gli obiettivi di attuazione non sono stati ancora raggiunti nella misura dell'80 per cento. Durante questo periodo di transizione le aziende che intendono abbandonare i progetti alla scadenza della convenzione possono farlo senza alcuna riduzione dei contributi.

A fine 2026 2027 non sarà più necessario fornire un altro rapporto finale per i progetti prorogati.

Nel periodo di transizione non vige alcun obbligo di consulenza.

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 63 Contributo

- ¹ La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
- ² Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm²⁵ propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.
- ³ Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
- ⁴ La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1

Art. 64 Progetti

- ¹ I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:
 - a. gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati;
 - b. le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali;
 - c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.
- ² Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.
- ³ L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.
- ⁴ Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.
- ⁵ Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 4 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all'articolo 57 e con quelli del contributo per l'interconnessione di cui all'articolo 61. L'UFAG tiene conto anche di misure convenute dopo l'avvio del progetto.
- ⁶ Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG un rapporto di valutazione.
- ⁷ Il contributo della Confederazione è versato annualmente.

Art. 63 e 64: Per offrire sicurezza di pianificazione e giuridica in vista di eventuali adeguamenti degli strumenti dei PD nel quadro della PA22+, d'ora in poi per tutti i progetti e accordi di gestione da approvare dovrà essere inserita la seguente riserva concernente la durata di otto anni: la durata della convenzione è subordinata alle modifiche delle basi legali.

Nell'ottavo anno di attuazione il Cantone valuta i progetti secondo il concetto di valutazione. Trasmette alla Confederazione un rapporto di progetto adeguato (cfr. n. 6 della direttiva sulla qualità del paesaggio) o il rapporto finale in cui chiede la continuazione del piano di misure o un suo adequamento.

I progetti sulla qualità del paesaggio e le convenzioni con i gestori possono essere prorogati fino a fine **2026 2027** anche se gli obiettivi di attuazione non sono stati ancora raggiunti nella misura dell'80 per cento. Durante questo periodo di transizione le aziende che intendono abbandonare i progetti alla scadenza della convenzione possono farlo senza alcuna riduzione dei contributi.

A fine 2026 2027 non sarà più necessario fornire un altro rapporto finale per i progetti prorogati. Nel periodo di transizione non vige alcun obbligo di consulenza.

È possibile concludere convenzioni con gestori di superfici in affitto anche se la durata dell'affitto è inferiore a quella del progetto. La direttiva sul contributo per la qualità del paesaggio (CQP) concretizza, in qualità di documento esemplificativo, i due articoli. Essa definisce le condizioni quadro per la concessione di CQP, rappresenta un vademecum per l'elaborazione e l'attuazione di progetti per la qualità del paesaggio e spiega i criteri di valutazione per l'autorizzazione da parte della Confederazione dei progetti inoltrati. La direttiva CQP è pubblicata sul sito Internet dell'UFAG

www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la qualità del paesaggio. Le richieste di adeguamento vanno inoltrate entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione

Sezione 1: Forme di produzione

Art. 65

- ¹ Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica.
- ² Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:
 - a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
 - 1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
 - 2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
 - 3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni
 - 4. contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica,
 - 5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
 - b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
 - c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
 - 1. contributo per una copertura adeguata del suolo,
 - 2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva;
 - d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura;
 - e. il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.
- ³ Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:
 - a. i seguenti contributi per il benessere degli animali:
 - 1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
 - 2. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA),
 - 3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
 - a. il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche.

Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica

Art. 66 Contributo

Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:

- a. colture speciali;
- b. superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
- c. altra superficie che dà diritto ai contributi.

Art. 67 Condizioni e oneri

- ¹ Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997²⁶ sull'agricoltura biologica.
- ² Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono.

Sezione 3:

Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

- ¹ Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:
 - a. colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero;
 - b. frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.
- ² Non è versato alcun contributo per:
 - a. mais:
 - b. cereali insilati;
 - c. colture speciali;
 - d. superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55, fatta ec-cezione per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifica di una regione;
 - e. colture per le quali ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1–5 non possono esse-re impiegati insetticidi e fungicidi.
- ³ La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF²⁷ ad azione
 - a. fitoregolatrice;
 - b. fungicida;
 - c. stimolante delle difese naturali;
 - d. insetticida.
- ⁴ In deroga al capoverso 3 sono consentiti:
 - a. l'impiego di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»;
 - b. la concia delle sementi;
 - c. nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
 - d. nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi;
 - e. nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina.
- ⁵ L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.
- ⁶ Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate²⁸ di Agroscope e swiss granum.
- ²⁶ RS **910.18**
- 27 RS **916.16**1
- ²⁸ La lista può essere consultata su <u>www.swissgranum.ch</u>.

- ⁷ I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁹ sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.
- **Cpv. 3:** È consentito l'impiego di sostanze di base, microrganismi e macrorganismi conformemente all'allegato 1 parti B, C e D dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). I lumachicidi granulati rientrano in una categoria di prodotti separata (molluschicidi). Il loro impiego è consentito.
- **Cpv. 4**: Nella coltivazione di patate è consentito l'impiego di Bacillus thuringiensis (prodotti Bt) contro la dorifora poiché questi prodotti sono presenti nell'allegato 1 parte B (microrganismi) OPF. L'impiego di olio di paraffina per i tuberi-seme di patate (solo nella coltivazione contrattuale, codice 525) contro gli afidi è consentito per ragioni di qualità.
- **Cpv. 5:** Per le aziende con superfici all'estero il principio «sull'insieme dell'azienda» riguarda soltanto le superfici all'interno del Paese, ovvero si applica unicamente alle superfici situate in Svizzera. La partecipazione è possibile per coltura principale conformemente alle colture nella «Guida d'applicazione del Promemoria n. 6.2 Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai contributi». Ogni coltura principale ha un codice. Tutte le superfici di una coltura principale nell'azienda devono sempre essere notificate per la partecipazione.
- **Cpv. 7:** A causa dell'elevato dispendio amministrativo nella rilevazione dei dati, i cereali per la produzione di sementi non vengono registrati separatamente, altrimenti per ogni coltura si dovrebbe indicare anche lo scopo d'utilizzazione. Il gestore deve essere in grado, ad esempio, di notificare al Cantone se coltiva contemporaneamente frumento panificabile con rinuncia ai PF in modo estensivo e varietà di frumento panificabile per la produzione di sementi in modo intensivo. Nei loro processi e sistemi EED i Cantoni devono garantire che i contributi siano calcolati e versati correttamente.

Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

¹ Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.

Cpv. 3: I principi attivi omologati per l'agricoltura biologica come insetticidi e acaricidi non possono essere utilizzati se questi sono presenti nell'allegato 1 parte A OPF. Possono essere utilizzate sostanze con altre modalità di azione (p.es. feromoni) riportate nell'allegato 1 OPF. È consentito anche l'utilizzo di sostanze di base, microrganismi e macrorganismi conformemente all'allegato 1 parti B, C e D OPF.

Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm³¹;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche.
- ²⁹ RS **916.151**
- 30 RS **916.161**
- 31 RS 910.91

² Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.

La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF³⁰ ad azione insetticida e acaricida.

⁴ L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.

¹ Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:

- a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
- b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
- ⁴Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
- ⁵ Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»³³:
 - a. nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
 - b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»:
 - c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
 - **Cpv. 2**: È concesso l'impiego di sostanze di base, microrganismi e macrorganismi ai sensi dell'allegato 1 parti B, C e D OPF.
 - Cpv. 3: I valori limite si applicano per superficie notificata e non come valore medio per azienda.
 - **Cpv. 4**: Nel caso di una coltura perenne le superfici non possono essere modificate durante il periodo d'impegno.
 - **Cpv. 5:** Su una superficie possono essere presenti più varietà. Poiché l'evoluzione degli stadi fenologici differisce a seconda della varietà, si applica la rinuncia a prodotti fitosanitari per la relativa superficie appena la varietà più precoce raggiunge lo stadio previsto.

Art. 71 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm³4;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche;
- d. nella permacoltura.

- 3 Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997³⁵ sull'agricoltura biologica.
- 4 L'esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l'azienda non sia riconvertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.
- 5 Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.

Cpv. 4: Nel caso di una coltura perenne le superfici non possono essere modificate durante il periodo d'impegno.

²La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungi-cidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997³² sull'agricoltura biologica.

³L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

¹ Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:

² Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.

³² RS 910.18

³³ La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.

³⁴ RS 910.91

³⁵ RS **910.18**

Cpv. 5: Il periodo di otto anni inizia appena un'azienda ha inoltrato una domanda di contributo per la prima superficie. Nel periodo in corso, ogni anno possono essere notificate nuove superfici.

L'articolo 71 non garantisce la caratterizzazione dei prodotti secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

¹ Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:

- a. colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione;
- b. colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
- c. colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

- a. le superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifica di una regione e i vigneti con biodiversità naturale
- b. le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera a;
- c. la fungicoltura;
- d. le colture protette tutto l'anno.

- a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
 - 1. per coltura principale sull'insieme dell'azienda, e
 - 2. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi
- b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
 - 1. per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
 - 2. per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.

- a. per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
- b. per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:
 - 1. nel trattamento pianta per pianta, e
 - 2. nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
- c. per le barbabietole da zucchero:
 - 1. Inel trattamento pianta per pianta, e
 - 2. nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4ª foglia
- d. per le patate:
 - 1. nel trattamento pianta per pianta,
 - 2. nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
 - 3. per l'eliminazione di steli e fogliame.

Cpv. 1: Le superfici coltivate a tabacco e radici di cicoria devono adempiere i requisiti delle colture campicole ai sensi del capoverso 1 lettera c.

Cpv. 3 lett. a n. 1: Per le aziende con superfici all'estero il principio «sull'insieme dell'azienda» riguarda soltanto le superfici all'interno del Paese.

² Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:

³ Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:

⁴L'impiego di erbicidi è consentito:

Cpv. 3 lett. b n. 2: Il periodo di riferimento è l'anno civile, eccetto per le fragole che sono piantate in autunno. In questo caso il periodo di riferimento si considera a partire dall'impianto.

Cpv. 4 lett. a: Per trattamento mirato s'intende il trattamento ad esempio con un vaporizzatore a zaino; non è ammesso il trattamento in bande. Non vi sono limiti per quanto concerne il numero di trattamenti.

Non è ammesso il trattamento pianta per pianta in caso di piante problematiche.

Cpv. 4 lett. c n. 2: Dalla semina fino allo stadio della 4ª foglia è consentito un trattamento su tutta la superficie con erbicidi. Dopo lo stadio della 4ª foglia fino al raccolto in questa variante è consentita solo la lotta alle malerbe meccanica tra le file. «...fino allo stadio della 4ª foglia ...» vuol dire che allo stadio della 4ª foglia può essere ancora effettuato un trattamento.

Cpv. 4: I trattamenti pianta per pianta sono trattamenti con erbicidi effettuati, ad esempio, con vaporizzatore a zaino o a mano. I procedimenti che identificano le piante problematiche sulla base di macchine (p.es. con il riconoscimento digitale delle immagini) e le combattono mediante lo spargimento mirato di prodotti fitosanitari, dopo un esame possono essere riconosciuti come equivalenti per il trattamento pianta per pianta. Questi procedimenti riconosciuti sono autorizzati soltanto se la superficie trattata comprende al massimo il 50 per cento della superficie totale della particella.

Sezione 4:

Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Art. 71b

¹ Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
- b. strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
 - 1. vigneti;
 - 2. frutteti;
 - 3. colture di bacche;
 - 4. permacoltura.

- a. vigneti con biodiversità naturale di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera n;
- b. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all'articolo 55 capoverso l lettera p.

² Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.

³ Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in:

⁴ Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.

⁵ Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all'allegato 4a lettera B.

^{5bis} L'UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell'allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.

⁵ter Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio36.

^{5quater} L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.

⁶ Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:

Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su <u>www.blw.admin.ch</u> > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per strisce per organismi utili

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri:
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file.
- ⁷ Devono essere seminate con la frequenza seguente:
 - a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:
 - 1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,
 - 2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni ex novo;
 - b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni ex novo.
- ^{7bis} In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare il mantenimento prolungato delle strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo.
- ⁸ Le strisce per organismi utili devono coprire:
 - a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l'intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio;
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi.
- ⁹ Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:
 - a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: con erbicidi omologati secondo l'OPF³⁷ per l'applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta;
 - b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: con tutti gli erbicidi omologati secondo l'OPF nella frutticoltura e nella viticoltura.
- ¹⁰ Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997³⁸ sull'agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.
- 11 È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.
- ¹² Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:
 - a. strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo;
 - b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.
- ¹³ Le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere falciate e pacciamate.
- ¹⁴ Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
- Cpv. 5: La composizione delle miscele consentite per il rispettivo anno è pubblicata qui.
- **Cpv. 6 lett. a**: Non vi sono prescrizioni concernenti l'ubicazione della striscia per organismi utili (al centro o ai bordi del campo) né il numero delle superfici ricoperte con strisce per organismi utili sul campo, a condizione che la striscia per organismi utili sia predisposta lungo un'altra coltura sulla superficie coltiva aperta. Pertanto sono possibili due strisce adiacenti per organismi utili di 3-6 metri ciascuna, se entrambe confinano con una coltura sulla superficie coltiva aperta.
- **Cpv. 8 lett. a**: I 100 giorni si considerano dalla semina. La striscia per organismi utili seminata in autunno può essere eliminata al più presto il 2 giugno dell'anno di contribuzione affinché sia ancora considerata come coltura principale ai sensi dell'articolo 18*a* OTerm e possano essere versati i rispettivi contributi.
- **Cpv. 9**: I trattamenti pianta per pianta e puntuali possono essere effettuati con gli erbicidi consentiti per le relative piante problematiche ai sensi dell'OPF. Per maggiori informazioni è disponibile la
- 37 RS 916.161
- 38 RS 910.18

scheda tecnica di Agridea sull'impiego di erbicidi nelle superfici per la promozione della biodiversità 2024 qui.

Cpv. 10: Per il trattamento della coltura perenne è consentito l'impiego di fungicidi e acaricidi nonché della tecnica della confusione.

Cpv. 12 lett. a e cpv. 13: La striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta può essere falciata conformemente alle prescrizioni, ma non pacciamata. Non sussiste alcun obbligo di rimozione della vegetazione falciata.

Sezione 5:

Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo

¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

- a. le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:
 - 1. ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,
 - 2. altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b. i vigneti.
- ² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:
 - a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
 - b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l'80 per cento della rispettiva superficie:
 - 1. entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
 - 2. fino al 15 febbraio dell'anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.

Cpv. 1: La partecipazione in relazione a questo contributo è possibile per le colture principali sulla superficie coltiva aperta o e/o e per i vigneti. Per le aziende con superfici all'estero i requisiti devono essere adempiuti soltanto sulle superfici coltive all'interno del Paese.

Cpv. 2: Per le aziende con colture campicole e colture speciali annuali sulla superficie coltiva aperta la coltura principale definisce quale norma debba essere adempiuta per superficie in relazione al contributo per una copertura adeguata del suolo.

Il gestore deve garantire che le esigenze sono adempiute per l'intero periodo di riferimento. In casi speciali si applicano le seguenti regole.

- Nel caso di affitti brevi di particelle di coltivazione, le esigenze devono essere adempiute prima e dopo la coltura principale.
- In caso di cessione di un terreno (p.es. cambio di affittuario), le esigenze devono essere adempiute fino al momento del cambio di affittuario.

Cpv. 2 lett. a: I residui del raccolto non sono considerati come copertura del suolo. Per le bacche annuali (fragole) sono considerate come copertura del suolo le piante delle quali sono stati raccolti i frutti, ma non ancora tagliate.

Cpv. 2 lett. b n. 1: Non si applicano requisiti qualitativi alla copertura del suolo. Non è previsto neanche un quantitativo minimo di sementi che deve essere seminato per superficie. I lavori per

³ Il contributo per i vigneti è versato se in tutti i vigneti dell'azienda, esclusi quelli giovani fino al terzo anno, almeno il 70 per cento della superficie è sempre inerbito:

l'impianto della copertura del suolo devono essere eseguiti in modo che la vegetazione copra il suolo. Una superfice coperta da risemine spontanee di colza o cereali non è computabile come coltura intercalare o come sovescio.

Nella coltivazione di barbabietole da zucchero le superfici di risanamento per lo zigolo dolce o per la lotta a malattie virali («Syndrome des basses richesses») autorizzate mediante un'autorizzazione speciale dal Cantone sono considerate come coltura (ovvero non è necessario un'ulteriore copertura del suolo).

Per le colture che vengono raccolte in maniera scaglionata, la coltura è considerata raccolta se almeno sulla metà della particella è stato effettuato il raccolto.

La norma della copertura del suolo nella campicoltura si applica alle colture principali sulla superficie coltiva aperta. Dopo l'aratura dei prati temporanei, entro sette settimane deve essere impiantata una nuova coltura.

Per raccolto s'intende il momento a partire dal quale si impiega la mietitrebbia o un'altra macchina per il raccolto.

Il requisito PER di cui all'articolo 17 capoverso 2 OPD è mantenuto, ovvero su ogni particella con colture che devono essere raccolte prima del 31 agosto, nell'anno in corso si deve seminare una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale.

Per le colture che devono essere raccolte dopo il 30 settembre, non si applicano ulteriori limitazioni per la copertura e la lavorazione del suolo.

Cpv. 2 lett. b n. 2: Su superfici sulle quali fino al 15 febbraio non può essere effettuata alcuna lavorazione del suolo, sono consentiti i seguenti interventi: l'utilizzo (raccolto o sfalcio), il pascolo, l'apporto di concimi aziendali, la pacciamatura nonché l'applicazione di erbicidi. L'apparato radicale deve rimanere intatto fino al 15 febbraio.

Cpv. 3: Nei vigneti, per copertura del suolo si intende l'inerbimento permanente tra i filari. L'inerbimento può essere spontaneo od ottenuto con la semina (p.es. sovescio, vegetazione naturale o strisce per organismi utili). Ogni superficie viticola dell'azienda deve essere inerbita almeno per il 70 per cento.

Art. 71d Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

¹ Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.

- a. sono adempiute le seguenti esigenze:
 - 1. nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo,
 - 2. nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo,
 - 3. nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura.
- b. Abrogata
- c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell'azienda, escluse le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k;
- d. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all'aratura; e
- e. nell'impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

^{2bis} Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:

a. non si supera la profondità di lavorazione di 10 centimetri; e

² Il contributo è versato se:

- b. a partire dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, si rinuncia all'impiego di erbicidi.
- ³ Non sono versati contributi per l'impianto di:
 - a. prati temporanei con semina a lettiera;
 - b. colture intercalari;
 - c. frumento o triticale dopo il mais.
- ⁴ Abrogato
- **Cpv. 2 lett. a n. 1 e lett. c:** La sovrasemina in un prato temporaneo e la sottosemina per una coltura principale sono considerate come semina diretta.
- **Cpv. 2 lett. a n. 3:** È consentita una lavorazione superficiale del suolo su tutto il terreno coperto da (resti di) piante. Le sementi vengono depositate nello strato pacciamato in prossimità della superficie. Gli apparecchi non possono essere impiegati per rivoltare gli strati del suolo lavorati (p.es. strip till e fresatrici combinate con ancora). È consentito l'impiego di vangatrici e frese rotatrici, a condizione che il suolo sia lavorato solo superficialmente (fino a max. 10 cm di profondità). Per queste tecniche non si applica la condizione della rinuncia a erbicidi in virtù del capoverso 2^{bis} lettera b. È consentita anche la scarificatura, a condizione che il terreno non sia rivoltato.
- **Cpv. 2 lett. c:** Per le aziende con superfici all'estero il calcolo della quota del 60 per cento si riferisce alla superficie coltiva aperta all'interno del Paese.
- Cpv. 2^{bis}: L' aratro rompistoppie deve essere considerato come un aratro.
- **Cpv. 3 lett. c:** Sotto «frumento» rientrano i seguenti codici: frumento da foraggio conformemente all'elenco delle varietà di swiss granum (507), grano duro (510), grande e piccola spelta (511), miscele di cereali panificabili (515) nonché frumento autunnale (513) e primaverile (512).

Nel caso delle colture menzionate al capoverso 3 non si tratta di una condizione o di un onere, bensì di un'esclusione dal diritto ai contributi.

Sezione 6:

Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura

Art. 71e

- ¹ Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie coltiva.
- ² È versato se:
 - a. da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture;
 - b. l'azienda è dispensata dal bilancio delle sostanze nutritive ai sensi dell'allegato 1 numero 2.1.9; o
 - c. dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore di azoto in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera il 90 per cento dei valori limite di cui all'allegato 1 numero 2.1.9a.
- ³ Per le aziende che adempiono il bilancio di concimazione equilibrato di cui all'articolo 13 a livello interaziendale secondo l'articolo 22 capoverso 1 o 2 lettera a, l'esigenza di cui al capoverso 2 può essere adempiuta a livello interaziendale.
- **Cpv. 2 lett. a:** Per la prova dell'apporto di azoto con il metodo «Suisse-Bilanz» si applica il periodo di riferimento di cui all'allegato 1 numero 2.1.2. La prova è fornita sulla base di un bilancio delle sostanze nutritive con i dati dell'anno precedente l'anno di contribuzione.
- **Cpv. 3:** Se l'esigenza del bilancio di concimazione equilibrato è adempiuta a livello interaziendale, tutte le aziende devono adempiere congiuntamente le condizioni di cui al capoverso 2.

Sezione 7:

Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 71f Contributo

Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.

Art. 71g Condizioni e oneri

- ¹ Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo 'secondo l'articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all'allegato 5 numero 1:
 - a. nella regione di pianura: il 75 per cento della SS;
 - b. nella regione di montagna: l'85 per cento della SS.
- ² Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.
- ³ Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati temporanei, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all'articolo 51.
- ⁴ Se l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all'intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.
- ⁵ Le esigenze relative all'azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5 numeri 2–4.
- **Cpv. 1**: La classificazione dell'azienda nella regione di pianura o in quella di montagna viene effettuata in virtù dell'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

Sezione 8: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi

- ¹ I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.
- ² Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.
- ³ Non è versato alcun contributo URA di cui all'articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all'articolo 75a.
- ⁴ Se un'esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un ordine dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.
- ⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.
- **Cpv. 2:** «Tutti gli animali» significa tutti gli animali detenuti in tutte le unità di produzione dell'azienda in questione.

Art. 73 Categorie di animali

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

- a. animali della specie bovina e bufali:
 - 1. vacche da latte,
 - 2. altre vacche,

- 3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
- 4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
- 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
- 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
- 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
- 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
- 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
- b. animali della specie equina:
 - 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
 - 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni,
 - 3. animali, di età inferiore a 900 giorni;
- c. animali della specie caprina:
 - 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
 - 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
- d. animali della specie ovina:
 - 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
 - 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
- e. animali della specie suina:
 - 1. verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,
 - 2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,
 - 3. scrofe da allevamento in lattazione,
 - 4. suinetti svezzati,
 - 5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;
- f. conigli:
 - 1. coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,
 - 2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;
- g. pollame da reddito:
 - 1. galline produttrici di uova da cova e galli,
 - 2. galline produttrici di uova di consumo,
 - 3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,
 - 4. polli da ingrasso,
 - 5. tacchini:
- h. animali selvatici:
 - 1. cervi,
 - 2. bisonti.

Lett. a: Gli yak appartengono alla specie bovina.

Vacche da latte = vacche destinate alla produzione di latte, comprese le vacche in asciutta.

Lett. h: La categoria cervi comprende cervi e daini.

Art. 74 Contributo SSRA

- ¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
 - a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
 - b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e

- c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.
- ² Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2–5 nonché lettere f e g.
- ³ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
- **Cpv. 3:** Il giorno dell'entrata in stalla è considerato giorno d'ingrasso, come peraltro il giorno dell'uscita dalla stalla (analogamente a Impex).

Art. 75 Contributo URA

- ¹ Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera B.
- ² Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a–e, g e h.
- ³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
- ⁴ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
- **Cpv. 1:** La permanenza degli animali all'aperto non è considerata alla stessa stregua dell'uscita se gli animali hanno restrizioni di movimento, come ad esempio in caso di passeggiate o utilizzo a scopo di traino o se sono tenuti alla longhina o nella giostra (cavalli e tori da allevamento).
- Le cosiddette «corti interne», ovvero le corti caratterizzate da uno spazio libero tra due tettoie, non adempiono le esigenze URA. L'uscita, come indica la denominazione del programma, deve essere all'aria aperta (cfr. anche Scheda tecnica «URA Superfici di uscita tra o all'interno di edifici» del 2023).
- **Cpv. 4:** Il giorno dell'entrata in stalla è considerato giorno d'ingrasso, come peraltro il giorno dell'uscita dalla stalla (analogamente a Impex).

Art. 75a Contributo per il pascolo

- ¹ Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C.
- ² Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a.
- ³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo ai sensi dell'allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
- ⁴ Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1.

Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali

- ¹ I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.
- ² Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.
- ³ Esse contengono:
 - a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell'ordinanza;
 - b. i motivi alla base della deroga;
 - c. la durata di validità.
- ⁴ Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
- ⁵ Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

Art. 76a Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

¹ Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6 a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

Sezione 9:

Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

Art. 77 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

- ¹ Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG e categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1 e 2.
- ² L'importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell'azienda macellati negli ultimi tre anni civili.
- ³ Non è versato alcun contributo:
 - a. per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti;
 - b. per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti.

Art. 78

Abrogato

Art. 79

Abrogato

Art. 80

Abrogato

Art. 81

Abrogato

Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse

Sezione 1:

Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Art. 82

- ¹ Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.
- ² Per tecnica d'applicazione precisa si intende:
 - a. la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia;
 - b. l'impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni.
- ³ Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.

- a. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale;
- b. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione;
- c. l'irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo.

² Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

⁴ Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:

- ⁵ Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.
- ⁶ I contributi sono versati fino al 2024.
- **Cpv. 1**: L'equipaggiamento è considerato alla stessa stregua dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
- **Cpv. 2:** La tecnica dropleg è da considerarsi un esempio. Un altro esempio potrebbe essere la barra a più ugelli (min. 3 per i trattamenti nella coltivazione di fragole).
- **Cpv. 3:** Per indicazioni sull'applicazione della tecnica dropleg vedasi l'opuscolo «<u>Tecnica d'applicazione dropleg per una mirata protezione fitosanitaria nelle colture a file».</u>
- **Cpv. 4 lett. a:** Per atomizzatori a flusso d'aria tangenziale si intendono:
 - gli atomizzatori tangenziali;
 - gli atomizzatori a ventola assiale, reversibile o a doppio assiale dotato di convogliatore di flusso trasversale/inclinato e di una limitazione di altezza (deflettori superiori);
 - gli atomizzatori a ventola radiale e sistema d'aerazione chiuso a flusso trasversale.

Il dispositivo di ventilazione (cassa a flusso trasversale, sistema d'aerazione chiuso a flusso trasversale, dispositivo di convogliamento dell'aria, cassa di ventilazione con deflettore) nei ventilatori sia assiali sia radiali deve misurare almeno la metà dell'altezza della coltura da trattare e l'angolo di fuoriuscita dell'aria non può superare 45 gradi rispetto all'estremità superiore dello stesso dispositivo. Non danno diritto ai pagamenti diretti tutti i ventilatori rotanti, i cannoni nonché tutti i ventilatori radiali e assiali sprovvisti di deflettori.

Cpv. 4 lett. b: In questa categoria rientrano gli apparecchi definiti nel capoverso 4 lettera a, dotati di un rilevatore di vegetazione.

Cpv. 6: La fattura pagata, corredata delle indicazioni supplementari descritte nell'allegato 7 numero 6.3.3, funge da domanda per l'ottenimento dei contributi. Gli apparecchi acquistati sono cofinanziati fino al 31.12.2024.

Art. 82a

Abrogato

Sezione 2:

Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b Contributo

- ¹ Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell'allegato dell'OTerm³⁹.
- ² I contributi sono versati fino al 2026.

Art. 82c Condizioni e oneri

- ¹ La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.
- ² Nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso.
- ³ L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.

39 RS 910.91

La scheda tecnica di Agridea «<u>Foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto</u>» di luglio 2023 (CER periodo di contribuzione 1.1.2023 – 31.12.2026) comprende le necessarie indicazioni per l'esecuzione.

Art. 82d

Abrogato

Art. 82e

Abrogato

Art. 82f

Abrogato

Art. 82g

Abrogato

Capitolo 6a:

Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr

Art. 82h

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.

Capitolo 7:

Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi

Art. 83

- Le aliquote per i contributi di cui all'articolo 2 lettere a-f sono fissate nell'allegato 7.
- ² I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numeri 1–5 e lettere b–g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.
- ³ I gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera o.

Capitolo 8: Contributo di transizione

Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo

Art. 84 Diritto al contributo

Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.

Le aziende create dopo il 2 maggio 2013 nonché quelle che dopo tale data non sono state gestite ininterrottamente non hanno diritto al contributo di transizione.

Art. 85 Contributo

Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l'azienda di cui all'articolo 86 per il coefficiente di cui all'articolo 87.

Il valore di base stabilito per la singola azienda è moltiplicato per il coefficiente definito dall'UFAG ogni anno a inizio novembre.

⁴ Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.

Art. 86 Valore di base

- ¹ Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento, eccetto il contributo d'estivazione secondo la presente ordinanza.
- ² Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011–2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell'anno in cui l'azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.
- ³ Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell'azienda dell'anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l'allegato 7.
- ⁴ I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all'articolo 51.

Il Cantone ha stabilito il valore di base per ogni azienda nel 2014. Fatte salve le modifiche secondo gli articoli 88-93, tale valore resta invariato per tutto il periodo di versamento del contributo.

Anche se negli anni determinanti di cui al capoverso 2 vi è stato un cambio di gestore, vengono considerati tutti e tre gli anni. Non sono consentite correzioni per cause di forza maggiore o in seguito a fluttuazioni di superfici e animali. Per quanto concerne i pagamenti diretti generali, non si tiene conto di eventuali riduzioni e limitazioni dei contributi, bensì ci si basa sui contributi interi. Non vengono considerate nemmeno le deduzioni effettuate in relazione ai limiti di reddito e di sostanza.

Art. 87 Coefficiente

- ¹ Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b LAgr nonché all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991⁴⁰ sulla protezione delle acque.
- ² L'UFAG stabilisce il coefficiente.

Sezione 2:

Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all'interno dell'azienda

Art. 88 Cambio di gestore

Se un gestore riprende un'azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.

In caso di cessione «normale» dell'intera azienda (tutta la superficie e i rispettivi edifici necessari alla gestione) a un nuovo gestore, il valore di base di cui all'articolo 86 rimane invariato.

L'abbandono da parte di un cogestore di un'azienda i cui valori di base non erano stati precedentemente sommati giusta l'articolo 90 non comporta una riduzione del valore di base. Si tratta di un cambio di gestore.

Art. 89 Ripresa di un'altra azienda o di parti di un'azienda

- ¹ Se il gestore di un'azienda riprende un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.
- ² Se il gestore di un'azienda riprende soltanto parti di un'altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.

Se un'azienda viene integrata o ingrandita tramite la ripresa di un'azienda supplementare, i valori di base non vengono sommati. Si applica il valore di base più elevato. In caso di ripresa di una parte d'azienda, il valore di base non può venir ceduto. Una ripresa parziale corrisponde a una divisione di un'azienda giusta l'articolo 91.

Art. 90 Raggruppamento di più aziende

Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell'azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.

Art. 91 Divisione di un'azienda

¹ Se un'azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell'azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.

² Se una comunità aziendale o un'azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.

Il valore di base viene diviso soltanto se si tratta di una divisione di un'azienda giusta l'articolo 29*b* OTerm, di una divisione di un'azienda costituita da più aziende raggruppate o di una divisione di una comunità aziendale. Il valore di base e le USM di base a esso correlate vengono divise in proporzione alle nuove quote di superficie. Questo principio si applica anche nel caso in cui un'intera azienda presa in affitto in passato dal gestore viene ripresa dal proprietario o ceduta integralmente in affitto a un'altra persona con conseguente riconoscimento di due aziende. Il valore di base non viene diviso se viene ripreso o ceduto soltanto terreno in affitto. Ciò vale anche per una persona che riprende terreno affittato da un'azienda di cui è cessata la gestione; questi terreni, unitamente agli edifici necessari ai fini della gestione, comportano il riconoscimento di un'azienda. Si tratta di una nuova azienda per la quale non vi è alcun valore di base.

Per evitare abusi, come ad esempio la costituzione di una comunità aziendale e la successiva divisione allo scopo di trasferire i valori di base da un'azienda all'altra, la comunità aziendale o l'azienda raggruppata deve essere stata gestita sotto questa forma per almeno cinque anni prima della divisione.

Art. 92 Abbandono da parte di un cogestore

Se un cogestore di una comunità aziendale o di un'azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell'abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.

L'abbandono da parte di un cogestore non ha ripercussioni negative sul contributo di transizione se la comunità aziendale precedente o l'azienda fusionata continua a venir gestita come un'azienda senza separazione di superfici o infrastrutture.

Il termine di cinque anni si applica alle comunità aziendali e alle aziende fusionate riconosciute con decisione cresciuta in giudicato dopo il 1° gennaio 2014 e i cui valori di base sono stati sommati giusta l'articolo 90.

Art. 93 Modifiche strutturali importanti

Se in un'azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell'anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all'articolo 86 capoverso 2.

Il valore di base rimane invariato anche in caso di sviluppo, ingrandimento o ridimensionamento di portata normale dell'azienda.

La riduzione è valutata annualmente sulla base delle USM attuali. In un determinato anno un'azienda può ad esempio avere il 48 per cento delle USM; in questo caso viene applicata una riduzione. Se l'anno seguente essa presenta nuovamente più del 50 per cento delle USM, il contributo di transizione non viene ridotto.

Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 94 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante

- ¹ Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990⁴¹ sull'imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.
- ² La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80 000 franchi.
- ³ Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
- ⁴ Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.

Art. 95 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante

- ¹ La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.
- ² Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l'importo di 800 000 franchi.
- ³ Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.
- ⁴ Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

Art. 96 Tassazione

Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

I coniugi sono un soggetto fiscale. Se questi gestiscono insieme un'azienda come società semplice, ognuno è considerato cogestore. In relazione ai limiti di cui agli articoli 94 e 95 per ognuno di loro va considerata la metà del reddito e della sostanza imponibile. Per il calcolo ai sensi degli articoli 94 capoverso 1 e 95 capoverso 1 viene considerato lo stato civile «coniugato».

Titolo 3: Procedura

Capitolo 1: Notifica e presentazione della domanda

Art. 97 Notifica per tipi di pagamenti diretti e la PER

- ¹ Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all'ordinanza del 31 ottobre 2018⁴² sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:
 - a. la PER;
 - b. i contributi per la biodiversità;
 - c. i contributi per i sistemi di produzione;
 - d. i contributi per l'efficienza delle risorse.
- 41 RS **642.11**
- 42 RS 910.15

- ² Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l'articolo 7 OCoC per il controllo della PER
- ³ Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴³ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).
- **Cpv. 1 lett. c:** All'atto della notifica per i contributi per il benessere degli animali occorre indicare le singole categorie di animali e i rispettivi programmi. Sulla base della notifica il Cantone pianifica i controlli da svolgere nell'anno di contribuzione. L'inoltro tardivo delle notifiche comporta delle conseguenze.
- **Cpv. 2:** È possibile rivolgersi a tutti gli organi di controllo che hanno stipulato con il Cantone competente un contratto di collaborazione concernente i controlli PER (per informazioni dettagliate si rimanda al Cantone competente). Un'azienda deve scegliere un unico organo di controllo per l'intera PER. Ciò vale anche per le aziende per cui si applicano deroghe al principio della globalità aziendale ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

Art. 98 Domanda

- ¹ I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.
- ² La domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede:
 - a. dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm⁴⁴ o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm, che gestisce l'azienda il 31 gennaio;
 - b. dal gestore di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l'azienda il 25 luglio.
- ^{2bis} Se l'azienda, l'azienda d'estivazione o l'azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d'ubicazione del centro aziendale, dell'azienda d'estivazione o dell'azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d'ubicazione deve farsi carico dell'intera esecuzione.
- ³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
 - a. i tipi di pagamenti diretti secondo l'articolo 2 di cui si fa richiesta;
 - b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'OSIAgr;
 - c. le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta, eccetto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e gli alberi indigeni isolati e in viali alberati; i Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d'informazione geografica;
 - d. per i contributi d'estivazione:
 - 1. la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,
 - 2. la data dell'ascesa all'alpe,
 - 3. la data presumibile della discesa dall'alpe,
 - 4. le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,
 - 5. le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione;
 - e. i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione e dei contributi per l'efficienza delle risorse;
 - f. le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori;
 - g. i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.
- 43 RS 919.117.71
- 44 RS 910.91

- ⁴ I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati.
- ⁵ Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.
- ⁶ Il Cantone stabilisce:
 - a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente;
 - b. se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge federale del 18 marzo 2016⁴⁵ sulla firma elettronica.

Art. 99 Termini di domanda e scadenze

- ¹ La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e i contributi di cui all'articolo 82, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.
- ² La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.
- ³ Il Cantone può fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
- ⁴ Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all'articolo 82.
- 5 Abrogato

Art. 100 Modifiche nella domanda

- ¹ Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.
- ²Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.
- ³ Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:
 - a. il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo;
 - b. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.
- **Cpv. 3:** Le notifiche che non adempiono le condizioni di cui alla lettera a o b, non sono considerate come notifiche di rinuncia. Qualora si constatino infrazioni nei controlli, si applicano le rispettive riduzioni per il tipo di pagamento diretto notificato.

Art. 100a Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d'impegno

In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il gestore può notificare all'autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

In caso di riduzione, ad esempio, del contributo per il livello di qualità I, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo per una determinata SPB rinuncia all'ulteriore partecipazione e pertanto anche ai rispettivi contributi per la biodiversità.

Capitolo 2: Prova e controlli

Art. 101 Prova

I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all'esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell'intera azienda.

All'atto della notifica (art. 97) il gestore comunica al Cantone quale organo di controllo desidera che effettui il controllo PER nella sua azienda. È possibile rivolgersi a tutti gli organi di controllo che hanno stipulato con il Cantone competente un contratto di collaborazione concernente i controlli PER (per informazioni dettagliate si rimanda al Cantone competente). Terminata la pianificazione, il Cantone comunica ad ogni organo di controllo quali controlli devono essere effettuati e in quali aziende.

Art. 102 Esigenze relative ai controlli e agli organi di controllo

- ¹ Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell'OCoC⁴⁶.
- ² I controlli sulla protezione degli animali nell'ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
- ³ Abrogata
- ⁴ Abrogata

Cpv. 2: Vedasi le spiegazioni all'articolo 12.

Art. 103 Risultati dei controlli

- ¹ La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo.
- ² Abrogato
- ³ Abrogato
- ⁴ L'organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 104 capoverso 3.
- ⁵ L'autorità cantonale preposta all'esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.
- ⁶ Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6–9 OSIAgr⁴⁷ al sistema centrale d'informazione di cui all'articolo 165d LAgr.

Capitolo 3: Competenze

Art. 104

- ¹ Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all'articolo 98 capoversi 3−5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.
- ² Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.
- ³ Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell'OCoC⁴⁸. Il Cantone disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.
- ⁴ Non può delegare all'ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.
- 46 RS 910.15; RU **2013** 3867
- 47 RS **919.117.71**
- ⁴⁸ RS 910.15; RU **2013** 3867

- ⁵ Vigila sull'attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.
- 6 Abrogato

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 105 Riduzione e diniego dei contributi

- ¹I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all'allegato 8.
- ² Abrogato

In virtù dell'articolo 171 LAgr, i contributi percepiti a torto devono essere restituiti.

Art. 106 Forza maggiore

- ¹ Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
- ² Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:
 - a. il decesso del gestore;
 - b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
 - c. la distruzione delle stalle dell'azienda;
 - d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale;
 - e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso;
 - f. danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi;
 - g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.
- ³ Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
- 4 I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 107 Rinuncia alla riduzione e al diniego dei contributi

- ¹ Se all'atto della ripresa di superfici d'estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
- ² Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.
- ³ Se a causa di misure ordinate per evitare l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2018⁴⁹ sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all'articolo 2 lettera a numero 6 e c-f, i contributi non sono né ridotti né negati.
- **Cpv. 3:** Se a causa delle misure ordinate non è possibile adempiere la PER o i requisiti dei tipi di pagamenti diretti citati, questo va comunicato immediatamente alle autorità cantonali preposte.

Art. 107a Rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione, per la biodiversità e per la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori

¹ Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:

- a. rinunciare a un adeguamento del contributo d'estivazione di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettera c;
- b. versare il contributo per la biodiversità di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la qualità del paesaggio di cui all'allegato 7 numero 4.1 lettera b nella stessa misura dei contributi erogati l'anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.
- ² Dopo la prima autorizzazione di rinuncia all'adeguamento dei contributi, nei quattro anni successivi il Cantone può rinunciare ancora al massimo una volta all'adeguamento dei contributi sullo stesso alpe.
- ³ Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all'adeguamento dei contributi all'autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa tiene conto delle misure di protezione ragione-volmente esigibili di cui all'articolo 10quinqies dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁵⁰ sulla caccia e fa capo agli specialisti can-tonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.
- ⁴ I Cantoni notificano all'UFAG a fine novembre le domande per gli scarichi anticipati degli alpi dovuti ai grandi predatori. L'UFAG definisce forma e contenuto della notifica.

Se è necessario scaricare anticipatamente l'alpe a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori (lupi, linci, orsi bruni) per gli animali da reddito, il Cantone può versare contributi d'estivazione, contributi per la biodiversità (superficie inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione) e contributi per la qualità del paesaggio senza riduzioni rispetto all'importo dei contributi versati l'anno precedente. L'obiettivo è che il gestore di un'azienda d'estivazione interessata riceva gli stessi contributi come se l'alpe non fosse stato anticipatamente scaricato.

Tuttavia non sussiste alcun diritto; i Cantoni devono esaminare caso per caso le rispettive domande dei gestori. Un versamento dell'importo totale dei contributi può entrare in questione solo su alpi sui quali prima dell'alpeggio erano state adottate le misure di protezione ragionevolmente esigibili giusta l'articolo 10^{quinqies} dell'ordinanza sulla caccia. Per gli alpi che non possono essere protetti non esistono misure di protezione ragionevolmente esigibili. Per la valutazione della (non) ragionevolezza i Cantoni possono avvalersi dell'Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame e dell'Elenco dei criteri dell'UFAM⁵¹.

Nell'esame delle domande devono essere coinvolti gli esperti responsabili a livello cantonale per la protezione delle greggi e per la caccia onde poter valutare la ragionevolezza delle misure di protezione delle greggi nonché la presenza di grandi predatori. In generale i Cantoni possono rinunciare all'adeguamento dei contributi sullo stesso alpe al massimo due volte nell'arco di cinque anni.

Per avere una panoramica sulle domande di scarico anticipato dell'alpe inoltrate a livello nazionale, i Cantoni devono notificarle annualmente all'UFAG. Questi, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce forma e contenuto della notifica.

Capitolo 5: Determinazione dei contributi, conteggio e versamento

Art. 108 Determinazione dei contributi

- ¹ Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.
- ² Abrogato
- ³ Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell'anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.
- ⁴ Il Cantone registra i dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.

Conformemente all'articolo 98, la persona che gestisce l'azienda annuale al 31 gennaio dell'anno di contribuzione presenta la domanda per ottenere i pagamenti diretti. Se dopo tale data vi è un cambio

⁵⁰ RS 922.01

Consultabile sotto: www.bafu.admin.ch Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Salvaguardia e promozione delle specie > Gestione della fauna selvatica > Protezione delle greggi > Istruzioni dell'UFAM

di gestore e questo viene notificato entro il 1° maggio, i contributi sono versati al nuovo gestore a condizione, tuttavia, che adempia le esigenze.

La guida dell'UFAG per il calcolo dei pagamenti diretti è vincolante per i Cantoni nella versione valida nel rispettivo anno di contribuzione.

Art. 109 Versamento dei contributi ai gestori

- 1 Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.
- ² Entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
- ³ Entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione versa i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
- ⁴ I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.
- ⁵ I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.
- **Cpv. 5:** La prima frase si applica se gli aventi diritto ai contributi formano una corporazione alpestre o un consorzio alpestre che espleta funzioni importanti in relazione alla gestione. L'obbligo di versamento di cui alla seconda frase (80%) si riferisce al contributo d'estivazione, al contributo per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie e al contributo per la qualità del paesaggio.

La disposizione del vecchio articolo 77 capoverso 3 LAgr è stata abrogata. I Cantoni <u>non</u> possono più versare contributi a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura e provvedono alle necessarie migliorie alpestri.

Art. 109a Deduzione all'atto del versamento dei contributi

All'atto del versamento nel 2025, l'importo da versare per i pagamenti diretti secondo l'articolo 2 lettere a, b, c numero 1, e ed f è ridotto dell'1,7 per cento.

Abrogato

Art. 110 Trasferimento dei contributi al Cantone

- ¹ Per il versamento dell'acconto il Cantone può richiedere all'UFAG un anticipo dell'importo seguente:
 - a. il 50 per cento al massimo dell'importo dell'anno precedente, eccetto i contributi nella regione d'estivazione; o
 - b. il 60 per cento al massimo dell'importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d'estivazione.
- ² Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.
- ³ Il Cantone calcola i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.
- ⁴ Fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.
- ⁵ L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.
- **Cpv. 2:** Con la richiesta dell'importo del conteggio principale il Cantone deve fornire all'UFAG una stima di <u>tutti</u> i contributi ancora da pagare entro fine anno (incl. pagamenti a seguito di rielaborazioni). Sulla base di questi dati l'UFAG calcola il coefficiente per il contributo di transizione secondo l'articolo 87.

Cpv. 4: La «Direttiva sul trasferimento dei dati e richiesta fondi tra Cantone e UFAG», nella rispettiva versione in vigore, è vincolante per i Cantoni, è parte integrante delle presenti istruzioni ed è disponibile al seguente link:

https://www.agate.ch/agis/dokumentation

I dati sui contributi forniti dai Cantoni in AGIS devono assolutamente corrispondere al conteggio finale e quindi ai contributi versati.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 111 Notifica delle decisioni

- ¹ I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.
- ² Notificano all'UFAG le decisioni su ricorso.

Art. 112 Esecuzione

- ¹ L'UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.
- ² Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.
- ³ Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.
- ⁴ Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.

Art. 113 Registrazione dei geodati

I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell'applicazione dei modelli di geodati conformemente all'ordinanza del 21 maggio 2008⁵² sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.

Art. 114 Servizio di calcolo dei contributi

- ¹ L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.
- ² Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.

Art. 115 Disposizioni transitorie

- 1 Nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵³ sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell'azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.
- ² Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'articolo 4 è considerata adempiuta.
- ³ I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell'azienda.
- ⁴ Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l'età del gestore più giovane.
- ⁵ Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.

⁵² RS **510.620**

RU 1999 229, 2000 1105, 2001 232, 2001 1310, 2001 3539, 2003 1998, 2003 5321, 2006 883, 2006 4827, 2007 6117, 2008 3777, 2008 5819, 2009 2575, 2009 6091, 2010 2319, 2010 5855, 2011 2361, 2011 5295, 2011 5453, 2013 1729

- ⁶ Per superfici e alberi di cui all'articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.
- ⁷ Abrogato.
- ⁸ I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all'interconnessione di cui all'articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all'UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
- ⁹ Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, con inizio del periodo d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all'UFAG entro il 31 gennaio 2014.
- 10 Abrogato
- ¹¹ Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell'allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all'allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.
- ¹² Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l'efficienza delle risorse (art. 77–82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d'acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l'anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.
- ¹³ Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
- ¹⁴ Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
- ¹⁵ Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l'efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.
- ¹⁶ Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
- ¹⁷ Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse di cui agli articoli 77–81.
- **Cpv. 2:** Le esigenze in materia di formazione professionale sono considerate adempiute se i gestori adempiono le esigenze di cui all'articolo 4 o negli anni 2007-2013 hanno beneficiato di pagamenti diretti per almeno tre anni.
- **Cpv. 3:** Le persone che hanno iniziato la formazione continua prima del 31 dicembre 2013, ma non hanno ancora rilevato un'azienda, possono farlo a partire dal 1° gennaio 2014 e ricevere i pagamenti diretti. La formazione continua va terminata con successo entro il 1° maggio 2016, in caso contrario i pagamenti diretti vanno restituiti.
- **Cpv. 4:** L'esigenza supplementare vigente finora per le società di persone (non più del 75% di lavoro al di fuori dell'azienda) non è più stata ripresa nelle disposizioni transitorie.

Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014

- ¹I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:
 - a. le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo;
 - b. le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

² Per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.

Art. 115b Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8⁵⁴, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

Art. 115c Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016

- ¹ Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.
- ² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
- ³ Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione.
- ⁴ La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.
- ⁵ Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l'effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell'azienda diverge dall'effettivo rilevato secondo l'articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l'effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.

Art. 115d Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

- ¹ I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell'area con clima esterno di cui all'allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all'area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.
- ² Per l'anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all'articolo 99 capoverso 1.
- ³ Per il controllo del contributo giusta l'articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.
- ⁴ Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.
- **Cpv. 2:** Ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 OPD, il primo controllo di base nel caso di prima notifica deve essere svolto nel primo anno successivo alla notifica. Per i tipi di azienda di cui sopra si tratta del 2019.

Art. 115e Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2017

- ¹ Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del
- I moduli complementari 6 e 7 possono essere consultati sul sito Internet: www.blw.admin.ch Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), luglio 2015.

metodo «Suisse-Bilanz» giusta l'allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.

- ² Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l'acconto di cui all'articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.
- ³ Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell'anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.
- ⁴ Per l'anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 75 capoverso 2^{bis} può essere presentata entro il termine di cui all'articolo 99 capoverso 1.

Art. 115f Disposizione transitoria della modifica del 11 novembre 2020

- ¹ Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l'allegato 1 numero 6.1, controllate l'ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.
- ² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.

Art. 115g Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022

- ¹ I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68–71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell'autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente.
- ² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 non vengono ridotti.
- ³ Nell'ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all'articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l'intero periodo d'ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.
- ⁴ Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1.
- ⁵ Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.4 lettera c, i pagamenti diretti per il 2024 non vengono ridotti.

Art. 115h Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024

¹ Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettera d, i pagamenti diretti per il 2025 e il 2026 non vengono ridotti.

Art. 116 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

- 1. l'ordinanza del 7 dicembre 199855 sui pagamenti diretti;
- 2. l'ordinanza del 14 novembre 2007⁵⁶ sui contributi d'estivazione;
- 3. l'ordinanza del 4 aprile 2001⁵⁷ sulla qualità ecologica.

Art. 117 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 9.

- ⁵⁵ RU **1999** 229, **2000** 1105, **2001** 232, **2001** 1310, **2001** 3539, **2003** 1998, **2003** 5321, **2006** 883, **2006** 4827, **2007** 6117, **2008** 3777, **2008** 5819, **2009** 2575, **2009** 6091, **2010** 2319, **2010** 5855, **2011** 2361, **2011** 5295, **2011** 5453, **2013** 1729
- ⁵⁶ RU **2007** 6139, **2009** 2575, **2010** 2321, **2010** 5855, **2011** 5297, **2011** 5453
- 57 RU **2001** 1310, **2003** 4871, **2007** 6157, **2009** 6313, **2010** 5855

Art. 118 Entrata in vigore

- ¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- ² Abrogato
- ³ L'articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l'allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1

Allegato 1

(art. 13 cpv. 1 und 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 und 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 Bst. d, 68 cpv. 3

e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 und 16, 115c cpv. 1 und 4, 115d cpv. 4 115e Abs. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

1 Registrazioni

- 1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno 6 anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
 - a. elenco delle particelle, superficie dell'azienda, superficie agricola utile, altre superfici;
 - b. piano delle particelle con particelle gestite e piano delle particelle delle superfici per la promozione della biodiversità;
 - dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, numero di omologazione del prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l'avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo;
 - d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;
 - altre registrazioni, se necessarie.
- 1.2 L'obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.
- N. 1.1 lett. b: Sono riconosciuti come piani delle particelle anche documenti aggiornati allestiti sulla base del SIG o di ortofoto.
- N. 1.1 lett. c: Il servizio cantonale competente riconosce come registrazioni delle quote dell'avvicendamento delle colture anche i calcoli eseguiti sulla base di dati strutturali. I Cantoni disciplinano la procedura.

Le registrazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari devono essere completamente tracciabili per un addetto al controllo. Se questi requisiti sono soddisfatti, in linea di principio è consentita una lista separata che elenca tutti i prodotti fitosanitari utilizzati da un'azienda con nomi e numeri di autorizzazione, mentre nei registri delle colture continuano ad essere registrati solo i nomi dei prodotti fitosanitari.

N. 1. 1 lett. d: La documentazione necessaria è riportata nella Guida Suisse-Bilanz.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

- 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»⁵⁸ dell'UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
- 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente.

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

- 2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d'informazione centrale nell'applicazione Internet HODUFLU sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 OSIAgr⁵⁹ nell'applicazione Internet Hoduflu. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il for-nitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.
- 2.1.4 Abrogato
- 2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
- 2.1.6 Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Z_o) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998⁶⁰ sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi aziendali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l'80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fissano, d'intesa con l'UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive.
- 2.1.7 Sull'insieme dell'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.
- 2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l'azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell'anno di spandimento.
- 2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l'azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:
 - a. nella zona di pianura: 2,0 unità di bestiame grosso/concime (UBGF)/ha;
 - b. nella zona collinare: 1,6 UBGF/ha;
 - c. nella zona di montagna I: 1,4 UBGF/ha;
 - d. nella zona di montagna II: 1,1 UBGF/ha;
 - e. nella zona di montagna III: 0,9 UBGF/ha;
 - f. nella zona di montagna IV: 0,8 UBGF/ha.
- 2.1.9a Il Cantone può dispensare le aziende dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo «Suisse-Bilanz», se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9b e 2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:

		Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:	
		azoto	fosforo
a.	zona di pianura	2,0	2,0

⁵⁹ RS 919.117.71

⁶⁰ RS **814.201**

		Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:	
		azoto	fosforo
b.	zona collinare	1,6	1,6
c.	zona di montagna I	1,4	1,4
d.	zona di montagna II	1,1	1,1
2.	zona di montagna III	0,9	0,9
f.	zona di montagna IV	0,8	0,8

- 2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:
 - a. l'effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all'articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e
 - b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio se-condo HODUFLU nonché dei concimi minerali impiegati, in UBG
- 2.1.9c Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9a in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori:

	azoto		fosforo	
	azoto totale	azoto disponibile	Fosforo	
a. concimi azien- dali e ottenuti dal riciclaggio	89,25	53,55	35,00	
b. concimi minerali	-	53,55	35,00	

- 2.1.10 In casi particolari, ad esempio segnatamente per aziende con colture speciali e o allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.9 e 2.1.9a.
- 2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz⁶¹ sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
- 2.1.12 La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta il numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell'anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell'anno di contribuzione ai servizi cantonali preposti all'esecuzione.
- 2.1.13 Per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati in HODUFLU nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» versione 1.10 devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.
- N. 2.1.1: L'interpretazione delle norme per casi speciali viene effettuata dall'UFAG.
- **N. 2.1.2:** Nell'anno di contribuzione, ad esempio nel 2025, la prova di un bilancio di concimazione equilibrato viene fornita sulla base di un bilancio delle sostanze nutritive con i dati dell'anno precedente l'anno di contribuzione, ad esempio del 2024. Al più tardi nell'anno di contribuzione 2027 non è più consentito discostarsi dal periodo di riferimento prescritto all'allegato 1 numero 2.1.2.
- **N. 2.1.3:** In Suisse-Bilanz vengono computate soltanto le forniture registrate e confermate in HODUFLU.
- **N. 2.1.5:** In Suisse-Bilanz è consentito considerare i fattori di correzione giusta i valori delle analisi del suolo soltanto per le colture speciali e i progetti secondo l'articolo 62a LPAc per la riduzione delle

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (OPD art. 13)

sostanze nutritive. Se per un maggior fabbisogno vengono fatti valere fattori di correzione di suoli con approvvigionamento insufficiente deve essere allestito un piano di concimazione per ogni singola particella.

N. 2.1.9 e N. 2.1.9a: I valori limite si applicano per le superfici fertilizzabili per zona. Per il calcolo del valore limite specifico aziendale vanno considerate proporzionalmente le superfici fertilizzabili per zona. Per il calcolo del valore limite aziendale le superfici fertilizzabili sono assegnate alle zone e conseguentemente ponderate. Si considerano superfici fertilizzabili tutti i codici indicati all'interno della superficie agricola utile conformemente alla «Guida d'applicazione del Promemoria n. 6.2» dell'UFAG dell'anno in questione, eccetto quelli che sono contrassegnati come colture non fertilizzabili («nd»). I codici definiti per le colture limitatamente fertilizzabili («ed») sono conteggiati per metà tra le superfici fertilizzabili. Per le superfici fertilizzabili e quelle limitatamente fertilizzabili all'estero si prende in considerazione il valore limite medio delle superfici indigene dell'azienda.

N. 2.1.11: Il Cantone può respingere rese non plausibili anche se rientrano nei valori massimi riportati nella tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz.

2.2 Analisi del suolo

- 2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all'articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.
- 2.2.2 Sono dispensate dall'analisi del suolo le aziende che non superano i valori li-mite di cui al numero 2.1.9 o 2.1.9a. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 201762 Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo».
- 2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.
- 2.2.4 L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.
- 2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
- **N. 2.2.1:** Al fine del prelievo dei campioni per le analisi del suolo possono venire raggruppati diversi fondi adiacenti che presentano le stesse caratteristiche del suolo e sono gestiti in modo analogo (coltura, concimazione). Il prelievo dei campioni deve aver luogo in conformità dei metodi di riferimento delle Stazioni federali di ricerca Agroscope.
- **N. 2.2.4:** L'interpretazione dei risultati delle analisi del suolo deve aver luogo in conformità dei Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera (PRIC) o dei Principi di concimazione nelle colture speciali.
- **N. 2.2.5:** I dati richiesti concernenti le analisi del suolo comprendono, oltre ai risultati delle analisi di cui al numero 2.2.3, i seguenti dati necessari al fine dell'interpretazione: tipo di utilizzazione (coltura coltivata), profondità di prelievo dei campioni e tenore in argilla delle particelle oggetto del prelievo.

66/158

⁶² Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali

3 Superfici per la promozione della biodiversità computabili e che non danno diritto ai contributi

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d'acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all'oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.

3.2 Condizioni e oneri particolari per le superfici per la promozione della biodiversità computabili

3.2.1 Fossati umidi, stagni, pozze

- 3.2.1.1 Definizione: specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.
- 3.2.1.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.
- 3.2.1.3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga almeno 6 m.

3.2.2 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

- 3.2.2.1 Definizioni:
 - a. Superfici ruderali: vegetazione erbacea o arbustiva, senza specie legnose, su ripiene, deponie e scarpate.
 - b. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: accumuli di pietre con o senza vegetazione.
- 3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.
- 3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.

3.2.3 Muri a secco

- 3.2.3.1 Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati.
- 3.2.3.2 L'altezza deve misurare almeno 50 cm.
- 3.2.3.3 La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm.
- 3.2.3.4 Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un'unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.

4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di colture

- 4.1.1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dalla loro somma è considerata una coltura.
- 4.1.2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati temporanei, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appartenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati temporanei.
- 4.1.3 A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.

4.2 Quota massima delle colture principali

4.2.1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:

		in %
a.	cereali complessivamente (senza mais e avena)	66
b.	frumento e spelta	50
c.	mais	40
d.	mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale	50
e.	prato a mais (uso di erbicidi possibile soltanto tra le file)	60
f.	avena	25
g.	barbabietole	25
h.	patate	25
i.	colza	25
j.	soia	25
k.	favette	25
l.	tabacco	25
m.	piselli proteici	15
n.	girasoli	25
0.	colza e girasoli	33

- 4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.
- **N. 4.2.1**: Il Cantone può consentire alle aziende che superano le quote annuali massime delle colture di fornire la prova, mediante un elenco completo delle particelle gestite, che praticano un avvicendamento adeguato delle colture. Sono considerate adeguate le seguenti pause di coltivazione minime sulle singole particelle gestite:
 - almeno 3 anni per avena, barbabietole, patate, colza, girasoli, favette, soia, tabacco e piselli proteici:
 - almeno 1 anno per tutte le altre colture campicole tranne il mais;
 - mais: più di 2 anni di coltivazione consecutivi soltanto se viene praticato il metodo di coltivazione «prato a mais».

Le aziende che optano per il sistema delle pause di coltivazione devono applicarlo per almeno cinque anni. Il rispetto delle pause di coltivazione deve poter essere comprovato retroattivamente per un periodo di almeno 5 anni mediante un elenco completo delle particelle gestite.

N. 4.2.2: Tra le altre colture campicole rientrano anche le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta, i maggesi fioriti, i maggesi da rotazione e le strisce sulla superficie coltiva. Ognuna di esse viene trattata come una famiglia a sé stante.

4.3 Disciplinamento della pausa di coltivazione

- 4.3.1 Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all'interno dell'avvicendamento delle colture e per particella vengano rispettate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2.
- 4.3.2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
- **N. 4.3.1**: Le quote massime delle colture di cui al numero 4.2 si riferiscono all'intera superficie campicola. Nel sistema delle pause di coltivazione, invece, le medesime quote massime delle colture

vanno rispettate sulla singola particella nel quadro dell'avvicendamento delle colture (p.es. 25% di patate equivale a coltivare patate una volta ogni quattro anni).

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Protezione contro l'erosione

- 5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.
- 5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007⁶³ «Quelle quantité de terre perdue?».
- 5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
- 5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre
 - a. applicare un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente per almeno sei anni; oppure
 - b. adottare e applicare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.
- 5.1.5 Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.
- 5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l'erosione nella rispettiva regione.
- 5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.
- **N. 5.1**: Per la valutazione della causa naturale o infrastrutturale della perdita di suolo si applicano le indicazioni secondo la guida all'applicazione UFAG/UFAM Suolo (guida all'applicazione UFAG/UFAM 2013).

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

6.1 Divieto d'utilizzo

- 6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:
 - a. alfa-Cipermetrina;
 - b. Cipermetrina;
 - c. Deltametrina;
 - d. Dimetaclor;
 - e. Etofenprox;
 - f. lambda-Cialotrina;
 - g. Metazaclor;
 - h. Nicosulfuron;
 - i. Abrogata S-Metolaclor;
 - j. Terbutilazina.

⁶³ Il promemoria può essere consultato sul sito Internet <u>www.agridea.ch</u> > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

6.1.2 Per le seguenti colture contro i seguenti agenti patogeni possono essere utilizzati i rispettivi principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Agente patogeno
Asparagi	Minatrici, mosca dell'asparago
Baby-leaf Brassicaceae	Altiche
Baby-leaf Chenopodiaceae	Altiche
Barbabietola	Altiche, nottue terricole o vermi grigi
Bietola	Altiche
Cardo	Nottue terricole o vermi grigi
Carote	Nottue terricole o vermi grigi, mosca della carota
Cicoria belga	Nottue terricole o vermi grigi
Cima di rapa	Altiche, nottue terricole o vermi grigi, cecidomia del cavolo, tignola delle crocifere, minatrici, malerbe
Fagioli	Nottue terricole o vermi grigi
Pastinaca	Psilla della carota, mosca della carota
Piselli	Tortrice del pisello
Prezzemolo tuberoso	Psilla della carota, mosca della carota
Rafano rusticana / Ramolaccio	Altiche, nottue terricole o vermi grigi
Ramolaccio	Altiche, malerbe
Rapa di Brassica rapa e B. napus	Altiche, nottue terricole o vermi grigi, malerbe
Ravanello	Altiche, malerbe
Rucola	Malerbe
Sedano da coste	Mosca della carota
Sedano rapa	Mosca della carota
Specie di cavoli	Punteruolo degli steli di cavoli, punteruolo delle galle dei cavoli, minatrici, punteruolo degli steli di colza, malerbe
Spinaci	Altiche

6.1 Disposizioni generali d'utilizzo

- 6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere testate almeno ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.
- 6.1a.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:
 - a. un serbatoio d'acqua; e
 - b. un sistema automatico di pulizia interna.;
- 6.1a.3 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
- 6.1a.4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁶⁴ devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale

della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 202465 23 febbraio 202266 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l'utilizzo di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni

N. 6.1a.1: Il test d'irrorazione deve rispettare le attuali direttive dell'Associazione svizzera per gli apparecchi e le tecniche agricole (ASATA), (www.agrartechnik.ch >Technik > Spritzentest; disponibili in tedesco e francese):

Il test d'irrorazione può essere condotto soltanto presso un servizio riportato nell'elenco approntato dall'ASATA. L'elenco dei servizi di controllo riconosciuti è pubblicato a cadenza annuale dall'UFAG (www.blw.admin.ch Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Servizi di controllo riconosciuti).

N. 6.1a.2: Un serbatoio d'acqua deve presentare un volume di almeno il 10 per cento del contenuto nominale del serbatoio contenente la poltiglia (eccezione: irrorazione con soffiatore, prestare attenzione alle norme specifiche del settore).

Le disposizioni per il serbatoio d'acqua si applicano anche ai produttori che dispongono di un particolare impianto per il trattamento dei residui dei prodotti fitosanitari.

Le esigenze concernenti il serbatoio d'acqua sono verificate nel quadro del test delle irroratrici. Il rapporto di controllo sul test delle irroratrici comprende il controllo del serbatoio d'acqua.

Il sistema di pulizia interno delle irroratrici non è obbligatorio per irroratrici a lancia. Tuttavia il lavaggio del tubo e della lancia deve avvenire sul campo.

N. 6.1a.4: Le istruzioni del servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari comprendono, tra le altre cose, misure contro il dilavamento. Come misura che può essere attuata ai bordi di una particella, si indica una «fascia tampone coperta da vegetazione». Si considerano «fasce tampone coperte da vegetazione» le superfici ricoperte di vegetazione sulle quali al momento del trattamento il suolo è coperto. Pertanto le fasce tampone appena seminate non sono considerate coperte. È possibile predisporre superfici per la promozione della biodiversità su superficie coltiva ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i, -k e p sulla superficie coltiva aperta (maggesi fioriti, maggesi da rotazione, striscia su superficie coltiva, SPB specifiche di una regione su superficie coltiva aperta) nonché strisce per organismi utili giusta l'articolo 71*b* capoverso 1 lettere a e b come fascia tampone coperta da vegetazione.

La fascia tampone coperta da vegetazione deve essere predisposta laddove nella direzione del pendio confina con acque superficiali, strade o vie drenate.

Se una coltura sull'intera lunghezza dista più di 6 metri dalle acque superficiali oppure dalle strade o vie drenate, non è più considerata adiacente. La fascia tampone coperta da vegetazione al bordo della particella, le strisce inerbite nella particella (dove vi è dilavamento) e le testate del campo inerbite larghe al massimo 6 metri possono essere computate sulla superficie coltiva e in questo caso possono anche essere pacciamate.

Queste disposizioni si applicano soltanto per le fasce tampone predisposte per la riduzione della deriva e del dilavamento.

Se nelle colture perenni non sono presenti testate del campo, per adempiere i requisiti è sufficiente un inerbimento tra le file.

Una strada o una via è considerata drenata se l'acqua drenata, per esempio attraverso un pozzetto d'entrata, finisce in un corso d'acqua superficiale o in un impianto di trattamento delle acque reflue. Le strade o le vie che, trovandosi alle spalle della superficie vicina, vengono drenate automaticamente, non sono considerate drenate.

⁶⁵ Le istruzioni possono essere consultate all'indirizzo <u>www.blv.admin.ch</u> > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi

⁶⁶ Le istruzioni possono essere consultate su <u>www.blv.admin.ch</u> > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.

Le schede tecniche di Agridea sulla riduzione della deriva e del dilavamento (versione del 26.09.2024) contengono informazioni complementari per l'attuazione. Consultare il sito Internet di Agripedia www.agripedia.ch.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

- 6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.
- 6.2.2 L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:
 - a. tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1;
 - b. gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
a. Cereali	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie
	In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve es-sere riservata al- meno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.
b. Colza	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
c. Mais	Trattamento sulla fila.
d. Patate / patate da tavola	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
e. Barbabietole (da foraggio e da zuc- chero)	Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la -levata delle malerbe.
f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.
g. Superficie	Trattamento pianta per pianta.
inerbita	Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali.
	Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi.
	Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della bio diversità).

N. 6.2.2: L'uso di prodotti fitosanitari mediante applicazione selettiva e basata sul rilevamento (p.es. ARA Ecorobotix) nel quadro della PER è oggetto di un'informativa dell'UFAG. Un'«<u>Informativa impiego di prodotti fitosanitari tramite applicazione basata sul rilevamento</u>» 2024 2023 è parte integrante delle presenti istruzioni.

6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all'articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati in-setticidi contenenti i principi attivi seguenti:

Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita
a. Cereali	Criocera: Spinosad.
b. Colza	Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.
c. Barbabietole da zucchero	Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.
d. Patate	Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di Bacillus thuringiensis. Afidi:Spirotetramat e Flonicamid.
e. Piselli proteici, vette, tabacco e gir	fa- Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. asoli
f. Mais	Piralide: Trichogramme spp.

N. 6.2.3: Per le colture citate nella tabella è necessaria un'autorizzazione speciale se devono essere utilizzati ulteriori prodotti fitosanitari (non menzionati nella tabella ma omologati conformemente all'OPF).

Per le colture non citate nella tabella possono essere utilizzati tutti i prodotti fitosanitari omologati conformemente all'OPF.

6.3 Autorizzazioni speciali

- 6.3.1 Le autorizzazioni speciali vanno rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia o di proliferazione di agenti patogeni, come autorizzazioni per regioni delimitate (autorizzazioni speciali regionali). Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.
- 6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG. Inoltre trasmettono annualmente all'UFAG una stima delle superfici di colture sulle quali sono stati utilizzati principi attivi di cui al numero 6.1.1 in base alla disposizione del numero 6.1.2 o con un'autorizzazione speciale regionale di cui al numero 6.3.1.
- 6.3.3 Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.
- 6.3.4 *Abrogato*
- **N. 6.3.1:** Per il rilascio di autorizzazioni speciali sono determinanti le istruzioni del 2024 2023 elaborate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali (CFS).

7 Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme

- 7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni.
 - a. Cereali da semina

Pausa di coltivazione

Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.

b. Patate da semina

Protezione dei vegetali

Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un'autorizzazione speciale di Agroscope.

c. Mais da semina

Pausa di coltivazione

Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.

Protezione dei vegetali

Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

d. Semi di graminacee e trifoglio

Protezione dei vegetali

Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati.

8 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione

8.1 Norme PER concernenti le colture speciali

- 8.1.1 Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13–25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.
- 8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER specifiche:
 - a. Commissione Tecniche di coltivazione e label in orticoltura;
 - b. Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura;
 - c. Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Vitiswiss).
- 8.1.3 L'UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.

8.2 Altre norme PER

- 8.2.1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d'esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche:
 - a. Bio Suisse;
 - b. Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca per la PER (KIP);
 - c. Le Groupement pour la production intégrée dans l'Ouest de la Suisse (PIOCH).
- 8.2.2 L'UFAG può approvare le norme dell'organizzazione di cui al numero 8.2.1 lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull'avvicendamento disciplinato delle colture e sull'adeguata protezione del suolo.
- 8.2.3 L'UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.

9 Fasce tampone

9.1 Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.

- 9.2 Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
- 9.3 Devono essere predisposte:
 - a. ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza;
 - b. lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza. I trattamenti pianta per pianta sono ammessi soltanto su strade nazionali e cantonali;
 - c. lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati; una fascia su un solo lato è sufficiente se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua. Se le siepi o i boschetti campestri si trovano nel comprensorio delimitato di strade nazionali e cantonali nonché di linee ferroviarie, non sono necessarie fasce tampone inerbite sulla superficie agricola utile attigua.
- 9.4 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:
 - a. condizioni tecniche particolari, come una larghezza esigua del campo tra due siepi, lo richiedono; o
 - b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà.
- 9.5 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.
- Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAc67 oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 201768.
- 9.7 Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN⁶⁹.
- **N. 9.1:** Vedasi anche la versione del 2017 della scheda tecnica di Agridea «<u>Fasce tampone, Come</u> misurale, come gestirle?».
- **N. 9.6:** Le acque per le quali non deve essere delimitato uno spazio riservato (p.es. acque tecniche) vanno comunque protette contro le immissioni chimiche. Per tale motivo anche vicino a queste acque deve essere predisposta una fascia tampone.
- **N. 9.7:** Le zone tampone devono essere rispettate per gli oggetti nazionali, regionali e locali. Al fine del controllo PER sono invece rilevanti soltanto gli oggetti nazionali giusta l'articolo 15 OPD.

⁶⁷ RS **814.201**

⁶⁸ Il promemoria è consultabile su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

⁶⁹ RS **451**

Allegato 2

(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo

- 1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
 - a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
 - b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
 - c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
 - d. le fasce detritiche e le giovani morene;
 - e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
 - f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.
- 1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

2 Piano di gestione

- 2.1 Il piano di gestione deve indicare:
 - a. le superfici pascolative e le superfici non pascolative;
 - b. le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale e regionale;
 - c. la superficie di pascolo netta;
 - d. il potenziale di resa stimato;
 - e. l'idoneità delle superfici all'utilizzo con le diverse categorie di animali.
- 2.2 Il piano di gestione stabilisce:
 - a. quali superfici adibire al pascolo di quali animali;
 - b. il rispettivo carico e la durata dell'estivazione;
 - c. il sistema di pascolo;
 - d. lo spargimento dei concimi prodotti sull'alpe;
 - e. un'eventuale concimazione integrativa;
 - f. un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato;
 - g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;
 - h. eventuali provvedimenti contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono;
 - i. le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull'apporto di foraggi, nonché sulla lotta contro le piante problematiche.
- 2.3 Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Si applica la seguente densità massima:

Ubica- zione	Altitudine	Sistema di pa- scolo	Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri		Densità massima pe ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi	
			Ovini*	CN	Ovini*	CN
Sotto il	fino a 900 m	Gregge perma-	14	1,32	34	3,20
limite	900–1100 m	nentemente sor	-13	1,22	30	2,82
del bosco	1100–1300 m	vegliato o pa- scolo da	11	0,04	25	2,35
20500	1300–1500 m	rotazione	9	0,85	21	1,98
	1500–1700 m oltre 1700 m		7 6	0,66 0,56	16 11	1,51 1,04
	fino a 900 m	Altri pascoli	4	0,38	7	0,66
	900–1500 m		3	0,28	5	0,47
	oltre 1500 m		2	0,19	3	0,28
Sopra il limite del bosco	fino a 2000 m	Gregge perma- nentemente sor- vegliato o pa- scolo da rotazione	5	0,47	8	0,75
	Nord delle Alpi fino a 2200 m Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m		-3	0,28	5	0,47
	Nord delle Alpi fino a 2200 m Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m	Altri pascoli	2	0,19	2,5	0,24
	Altipiano, Prealpi e Ticino meri- dionale oltre 2000 m Nord delle Alpi oltre 2200 m Alpi centrali oltre 2400 m	Gregge perma- nentemente sor- vegliato o pa- scolo da rotazione		0,19	3	0,28
	Sud delle Alpi oltre 2300 m	Altri pascoli	0,5	0,05	1,5	0,14

^{*} Media ponderata per ovino estivato 0,0941 UBG in 100 giorni

4 Sistemi di pascolo per gli ovini

4.1 Sorveglianza permanente

- 4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.
- 4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.
- 4.1.3 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
- 4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.
- 4.1.5 Abrogato
- 4.1.6 La scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.
- 4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli.
- 4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.

- 4.1.9 Le reti in materiale sintetico possono essere impiegate soltanto durante il pascolo. Devono essere immediatamente rimosse dopo ogni avvicendamento di parco o di superficie di pascolo.
 - Il Cantone può vincolare la recinzione a condizioni e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di tenere adeguatamente conto della protezione degli animai selvatici.
 - È autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse.
- 4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall'obbligo di rimuovere le reti di mate-riale sintetico di cui al numero 4.1.9. L'autorizzazione a lasciare le reti in materiale sintetico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adeguatamente conto della protezione degli animali selvatici.

4.2 Pascolo da rotazione

- 4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.
- 4.2.2 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
- 4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali.
- 4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.
- 4.2.5 I parchi sono riportati su un piano.
- 4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli.
- 4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
- 4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.
- 4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4 nonché dispensarlo dall'obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L'autorizzazione a lasciare le reti in materiale sintetico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adeguatamente conto della protezione degli animali selvatici.

4.2a

Abrogato

4.3 Altri pascoli

- 4.3.1 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli.
- 4.3.2 Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.

Allegato 3 (art. 45 cpv. 2)

Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti

Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri.

- 1. Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle.
- 2. La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non deve essere mediamente superiore a 30 m.
- 3. L'altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, deve ammontare almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un'altezza inferiore a 1 m.
- 4. I muri di sostegno devono essere tipi di muro usuali; sono considerati usuali i muri in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché i muri a secco ciclopici. Non sono considerati usuali i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).
- 5. Le zone terrazzate devono avere una superficie di almeno 1 ettaro.
- 6. I vigneti in zone terrazzate devono essere indicati su un piano cartografico o su una carta.

Non vengono computati i vigneti in zone terrazzate che presentano muri in calcestruzzo convenzionali o altri elementi di sostegno come profili in acciaio, traversine ferroviarie, eccetera, nonché muri di sostegno d'altezza inferiore a 1 metro. Per il vigneto sovrastante il muro di sostegno a valle verrà eventualmente versato il contributo per zone in forte pendenza con una declività del 30–50 per cento o di oltre il 50 per cento.

Allegato 4

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

- A Superfici per la promozione della biodiversità
- 1 Prati sfruttati in modo estensivo
- 1.1 Livello qualitativo I
- 1.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto:
 - a. nella regione di pianura: il 15 giugno;
 - b. nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio;
 - c. nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio.
- 1.1.2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
- 1.1.3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.
- 1.1.4 Su superfici con composizione floristica insoddisfacente il Cantone e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

I prati da sfalcio nella regione d'estivazione contrassegnati con il codice 622 sono considerati alla stessa stregua dei prati sfruttati in modo estensivo.

- **N 1.1.1:** Conformemente all'ordinanza sulla terminologia agricola, i prati devono essere falciati per la produzione di foraggio almeno una volta all'anno. La vegetazione tagliata non deve essere trinciata durante lo sfalcio e deve essere asportata.
- N. 1.1.3: Durante l'inverno è autorizzato il pascolo temporaneo di greggi transumanti.
- **N. 1.1.4:** Una rimozione della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina può essere autorizzata sia in caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sia per la promozione delle specie.

1.2 Livello qualitativo II

1.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

2 Prati sfruttati in modo poco intensivo

2.1 Livello qualitativo I

- 2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.
- 2.1.2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.

I prati da sfalcio nella regione d'estivazione contrassegnati con il codice 623 sono considerati alla stessa stregua dei prati sfruttati in modo poco intensivo.

2.2 Livello qualitativo II

2.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

3 Pascoli sfruttati in modo estensivo

3.1 Livello qualitativo I

- 3.1.1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
- 3.1.2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all'anno. Sono ammessi sfalci di pulizia.
- 3.1.3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un'utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti:
 - a. piante foraggere intensive, quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco, dominano oltre il 20 per cento della superficie;
 - b. piante indicatrici di un sovrasfruttamento o di superfici di riposo, quali romici, buon Enrico, ortiche o cardi, dominano oltre il 10 per della superficie.

3.2 Livello qualitativo II

3.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

4 Pascoli boschivi

4.1 Livello qualitativo I

- 4.1.1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.
- 4.1.2 Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.
- 4.1.3 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.

4.2 Livello qualitativo II

4.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

5 Terreni da strame

5.1 Livello qualitativo I

5.1.1 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

5.2 Livello qualitativo II

5.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

6 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

6.1 Livello qualitativo I

- 6.1.1 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3–6 m di larghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.
- 6.1.2 Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1.
- 6.1.3 Le parti legnose devono essere opportunamente curate ogni otto anni. La cura deve avvenire durate il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.
- **N 6.1.1:** La fascia di superficie inerbita e da strame è notificata con la fascia boschiva come siepe (codice 852).

6.2 Livello qualitativo II

- 6.2.1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni.
- 6.2.2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
- 6.2.3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m.
- 6.2.4 La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia inerbita esclusa, deve essere di almeno 2 m.
- 6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l'anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.
- **N 6.2.5:** L'utilizzo al massimo per due volte all'anno si riferisce allo sfalcio. È possibile, inoltre, il pascolo autunnale (n. 1.1.2) nonché, per i pascoli confinanti, il pascolo dopo la data di sfalcio (n. 1.1.1).

7 Prato rivierasco

7.1 Livello qualitativo l

- 7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno.
- 7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere adibite al pascolo senza che ciò le danneggi.
- 7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d'acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc⁷⁰.

7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

8 Maggesi fioriti

8.1 Livello qualitativo I

- 8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni.
- 8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
- 8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.
- 8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
- 8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.
- **N. 8.1.4:** L'agricoltore può decidere liberamente come utilizzare la vegetazione. È consentita anche la pacciamatura, ma non il pascolo.

9 Maggesi da rotazione

9.1 Livello qualitativo I

- 9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni.
- 9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).
- 9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Z_o di cui all'articolo 29 $OPAc^{71}$, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.
- 9.1.4 Abrogato

Si applicano, per analogia le istruzioni concernenti i maggesi fioriti.

10 Fasce di colture estensive in campicoltura

10.1 Livello qualitativo I

- 10.1.1 Definizione: superfici di colture campicole fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
 - a. predisposte a strisce sull'intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e
 - b. seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.
- 10.1.2 Non devono essere utilizzati concimi azotati.
- 10.1.3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.
- 10.1.4 In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le malerbe sull'intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l'anno corrispondente.
- 10.1.5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

N. 10.1.1: Se la coltura viene insilata prima dello stadio di maturazione, lo si deve comunicare al servizio dell'agricoltura (art. 100 OPD). In questo caso la coltura va modificata in «cereali insilati» (codice 543) o «altra superficie coltiva aperta avente diritto a contributi» (codice 597). Con la modifica della coltura decade il diritto ai contributi per le fasce di colture estensive.

Le fasce di colture estensive in campicoltura possono anche essere impiantate come strisce o anche sull'intera superficie della coltura.

- **N. 10.1.3:** Sono consentite le sottosemine se non sono correlate a misure di lotta meccanica alle malerbe su vaste porzioni della superficie.
- **N. 10.1.5:** Se nel secondo anno vengono impiantate colture diverse da quelle previste al numero 10.1.1 lettera b, sulle fasce di coltura estensiva in campicoltura dev'essere impiantata una delle colture citate quale coltura sostitutiva.

11 Striscia su superficie coltiva

11.1 Livello qualitativo I

- 11.1.1 Definizione: superfici:
 - a. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni; e
 - b. larghe mediamente 12 m al massimo.
- 11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
- 11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.
- 11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.
- **N. 11.1.3:** Una metà della striscia deve essere falciata ogni anno. L'anno successivo sarà la volta dell'altra metà.

12 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

12.1 Livello qualitativo I

- 12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni
- 12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.
- 12.1.3 Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro:
 - a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi;
 - b. 100 ciliegi, noci e castagni.
- 12.1.4 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.
- 12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 metri, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.
- 12.1.6 L'altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
- 12.1.7 Non è autorizzato l'impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni.
- 12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi a una distanza misurata dal centro del tronco inferiore a 10 metri da siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.
- 12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.

12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018⁷² sulla salute dei vegetali e l'ordinanza d'esecuzione emanata in virtù di essa vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.

I contributi sono concessi soltanto per gli alberi presenti nell'azienda il 1° maggio dell'anno di contribuzione.

N. 12.1.1: Possono essere concessi contributi soltanto per gli alberi da frutto a granella e a nocciolo nonché per noci e castagni. I mandorli si considerano frutta a nocciolo. Le altre specie di albero da frutto, come ad esempio i cachi non possono beneficiare di contributi. Le specie di frutta selvatica vengono promosse tramite i contributi per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi a condizione che si tratti di alberi da frutto a granella o a nocciolo. Sono considerati tali per esempio il sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), il sorbo comune (*Sorbus domestica*), il ciliegio selvatico (*Prunus avium*), il sorbo torminale (*Sorbus torminalis*), il ciliegio-susino (*Prunus cerasifera*), il gelso (*Morus sp.*) e il nespolo (*Mespilus germanica*). L'albero deve essere allevato come albero ad alto fusto. Le piante di aspetto arbustivo, come il nocciolo o il sambuco, non vengono promosse mediante contributi per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

Il Cantone fissa le condizioni in materia di cura delle selve.

- **N. 12.1.3:** Qualora vi fossero alberi di diversi tipi, la densità massima di alberi per la concessione di contributi viene calcolata in base al fabbisogno minimo di superficie dei singoli tipi di albero conformemente all'OTerm. Gli alberi formanti siepi, nonché i boschetti campestri e rivieraschi non sono computabili e non hanno diritto a contributi. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi in frutteti giusta l'articolo 22 capoverso 2 OTerm nonché le piantagioni di alberi di Natale sono computabili e hanno diritto a contributi, tuttavia il normale sviluppo e la capacità di resa degli alberi non possono essere compromessi dalle piantagioni.
- **N. 12.1.5:** Gli alberi con percentuale di legno morto (no fuoco batterico) sono pregiati e pertanto danno diritto a contributi. Anche gli alberi morti danno diritto a contributi a condizione che il diametro a petto d'uomo sia di almeno 20 cm e che gli alberi siano riconoscibili come tali.
- N. 12.1.8: Per siepi e boschetti campestri e rivieraschi la distanza non si considera fino alla fascia inerbita, ma fino al boschetto. Gli alberi con una distanza inferiore a 10 metri sono computabili e danno diritto a contributi.
- **N. 12.1.9:** Per spiegazioni ed esempi relativi alle disposizioni vedasi il promemoria di Agridea «Cura appropriata degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi» (2018).
- **N. 12.1.10:** Conformemente all'ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (RS 916.201), in zone con prevalenza esigua vanno attuate anche misure fitosanitarie contro l'agente patogeno del fuoco batterico (*Erwinia amylovora*).

12.2 Livello qualitativo II

- 12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all'articolo 59.
- 12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
- 12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.
- 12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:
 - a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi;
 - b. 100 ciliegi, noci e castagni.
- 12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.
- 12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.
- 12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d'arte.
- 12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante.

12.2.8 Abrogato

- 12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:
 - i prati sfruttati in modo estensivo;
 - i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;
 - i terreni da strame;
 - i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;
 - i maggesi fioriti;
 - i maggesi da rotazione;
 - la striscia su superficie coltiva;
 - le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.
- 12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:

Numero di alberi	Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9
0–200	0,5 are per albero
oltre 200	0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e
	0,25 are per albero a partire dal 201° albero

- 12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.
- **N. 12.2.2:** I contributi per la qualità del livello qualitativo II possono essere versati soltanto per alberi che danno diritto ai contributi e pertanto per ogni azienda devono essere presenti almeno 20 alberi.
- N. 12.2.3 e 12.2.4: Se le esigenze in materia di densità sono chiaramente adempiute, non occorre effettuare calcoli specifici sulla densità. In caso contrario si applicano le seguenti disposizioni: se una superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi è composta di specie arboree con densità diverse (120 alberi ad alto fusto/ha e 100 alberi ad alto fusto/ha) e le specie arboree con densità diversa sono chiaramente delimitabili le une dalle altre, si applica la densità per ogni specie arborea; se una superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi è composta di specie arboree con densità diverse (120 alberi ad alto fusto/ha e 100 alberi ad alto fusto/ha) e le specie arboree con densità diversa non sono chiaramente delimitabili le une dalle altre, per l'intera superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi si applica una densità media di 110 alberi ad alto fusto/ha. Elementi quali, ad esempio, una casa d'abitazione o una serra non possono essere tenuti in considerazione al fine del calcolo della superficie.

Per il calcolo della densità viene computata una superficie di 5 metri misurata a partire al tronco degli alberi più esterni (corrisponde a 1 ara/albero).

- N. 12.2.7: Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro il 1° maggio seguente.
- **N. 12.2.9:** La combinazione locale tra superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi e superficie computabile nonché all'interno di una superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi non deve essere compromessa da barriere ecologiche. Per barriere ecologiche si intendono le strade nazionali e i doppi binari.

La medesima superficie computabile (0.5 o 0.25 are) può essere fatta valere soltanto per un unico albero. Può essere utilizzata la superficie di un'azienda vicina.

Se per i prati sfruttati in modo poco intensivo, i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi solo una parte della superficie presenta QII, può essere conteggiata come superficie computabile solo questa quota.

La distanza dalla superficie computabile è misurata a partire dalla corona degli alberi.

N. 12.2.10: Se la superficie computabile di cui al numero 12.2.10 è troppo piccola si può considerare anche una seconda superficie computabile ubicata nelle immediate vicinanze. Anche la seconda superficie computabile deve adempiere le esigenze di cui al numero 12.2.9.

13 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

13.1 Livello qualitativo l

- 13.1.1 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.
- 13.1.2 Ai piedi degli alberi non devono essere sparsi concimi entro un raggio di almeno 3 m.

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

- 14.1.1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.
- 14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L'intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia.
- 14.1.3 L'incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia.
- 14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).
- 14.1.5 Nel caso di zone di manovra e vie d'accesso private, scarpate e superfici ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.
- 14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche:
 - a. la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum officinale) ammonta a più del 66 per cento della superficie complessiva;
 - b. la quota di neofite invasive ammonta a più del 5 per cento della superficie complessiva.
- 14.1.7 Possono essere escluse superfici parziali.
- N. 14.1.1: Nei vigneti in zone terrazzate il concime è distribuito nella corsia, nella zona delle radici.
- **N. 14.1.2:** Nei terreni declivi la scarpata e la superficie piana corrispondono alle corsie. Per sfalcio alternato s'intende perciò anche l'utilizzo alternato di queste superfici.
- **N. 14.1.4:** La lista dei principi attivi della classe N può essere consultata sul sito Internet www.protezione-viticoltura.agroscope.ch Indice fitosanitario per la viticoltura (capitolo: Effetti secondari dei fungicidi, insetticidi e acaricidi raccomandati in viticoltura). Si applica la versione dell'anno corrispettivo.

14.2 Livello qualitativo II

- 14.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
- 14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per i contributi per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.

15 Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

15.1 Livello qualitativo II

- 15.1.1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all'articolo 21 OTerm⁷³. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi.
- 15.1.2 Le piante indicatrici di cui all'articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti.
- 15.1.3 Per oggetti d'importanza nazionale elencati in inventari secondo l'articolo 18a LPN⁷⁴ possono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze.
- 15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.
- 15.1.5 Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell'articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.

16 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

16.1 Livello qualitativo I

- 16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1-15 e 17.
- 16.1.2 Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con l'UFAG.

17 Colture di cereali in file distanziate

Abrogato

17.1 Livello qualitativo l

- 17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice.
- 17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.
- 17.1.3 L'impiego di prodotti fitosanitari omologati secondo l'OPF⁷⁵ nella campicoltura per i cereali è consentito fatto salvo il numero 17.1.4.
- 17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.
- 17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.
- 17.1.6 Sulla stessa superficie non è consentita la combinazione di cereali in file distanziate con strisce su superficie coltiva.
- N. 17.1.1: Se la coltura viene insilata prima dello stadio di maturazione, lo si deve comunicare al servizio dell'agricoltura (art. 100 OPD). In questo caso la coltura va modificata in cereali insilati (codice 543) o altra superficie coltiva aperta avente diritto a contributi (codice 597). Con la modifica della coltura decade il diritto ai contributi per cereali in file distanziate.
- N. 17.1.1 e 17.1.2: I requisiti si applicano anche per la semina trasversale.

⁷³ RS **910.91**

⁷⁴ RS 451

⁷⁵ SR 916.161

N. 17.1.2: La distanza tra le file è misurata tra le linee centrali di due file adiacenti.

B Interconnessione

1 Stato iniziale

- 1.1 Deve essere definito un territorio delimitato e rappresentato su un piano. Quest'ultimo deve mostrare lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti:
 - a. superfici per la promozione della biodiversità, rispettivo livello qualitativo incluso;
 - b. oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone;
 - c. spazi vitali ecologici importanti all'interno e all'esterno della superficie agricola utile;
 - d. regione d'estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili.
- 1.2 Lo stato iniziale deve essere descritto.

2 Definizione degli obiettivi

- 2.1 Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.
- 2.2 Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:
 - a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni;
 - b. occorre definire obiettivi d'efficacia. Questi informano sull'effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro;
 - c. occorre definire obiettivi d'attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni un valore di almeno il 5 per cento della superficie agricola utile in quanto superfici per la promozione della biodiversità ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12–15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità che:
 - adempiono le esigenze del livello qualitativo II,
 - adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rotazione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della striscia su superficie coltiva, o
 - sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;
 - d. occorre definire obiettivi d'attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all'interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti;
 - e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.
- 2.3 Le superfici devono essere predisposte in particolare:
 - a. lungo corsi d'acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;
 - b. lungo i boschi;

- c. in vista dell'ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento.
- 2.4 Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.
- N. 2.2 lett. d: La Guida all'interconnessione è consultabile su <u>www.blw.admin.ch</u> > Temi > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità > Contributo per l'interconnessione, Guida all'interconnessione, versione 1.1, dicembre 2015.

3 Stato auspicato

3.1 Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.

4 Attuazione

- 4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati:
 - il promotore del progetto;
 - i responsabili del progetto;
 - il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento;
 - la prevista attuazione.
- 4.2 Affinché un'azienda possa percepire contributi per l'interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l'azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori.
- 4.3 Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
- **N. 4.3**: Il rapporto intermedio può essere redatto sotto forma di lista di controllo. Un esempio è disponibile all'indirizzo: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità > Contributo d'interconnessione: Lista di controllo Rapporto intermedio Progetti d'interconnessione, versione 1.0, dicembre 2017.

5 Continuazione di progetti di interconnessione

- 5.1 Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.
- 5.2 Le finalità (obiettivi d'attuazione e provvedimenti) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l'interconnessione (n. 2–4).

Allegato 4a (art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5^{bis})

Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

A Criteri per la valutazione di miscele di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

1 Benefici ecologici e agronomici

- 1.1 Promozione o salvaguardia di specie autoctone e spazi vitali pregiati per animali o piante.
- 1.2 Preservazione o promozione della varietà genetica della flora e della fauna selvatiche.
- 1.3 Promozione o salvaguardia di servizi ecosistemici, in particolare impollinazione, regolazione dei parassiti, protezione contro l'erosione e fertilità del suolo.
- 1.4 Idoneità alla pratica per quanto riguarda impianto, cura, andamento della fiori-tura, invasione di malerbe e costi.
- 1.5 Considerazione del contesto biogeografico di cui alla pubblicazione dell'UFAM del 2022⁷⁶ «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».

2 Rischi

- 2.1 Potenziale di danno da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate inesistente o basso nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante problematiche dal profilo agronomico nonché la diffusione di parassiti e la trasmissione di malattie.
- 2.2 Specie esotiche utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l'utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell'UFAM del 2022⁷⁷ «Specie esotiche in Svizzera».
- 2.3 Provenienza delle sementi nota e considerazione del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee.
- 2.4 Valore aggiunto rispetto allo spazio vitale sostituito chiaramente riconoscibile e possibili effetti di competizione con spazi vitali esistenti esclusi o evitati con misure di accompagnamento.

3 Metodologia

- 3.1 Definizione di obiettivi specifici quali varietà e funzione dello spazio vitale.
- 3.2 Scelta delle specie vegetali scientificamente fondata e in linea con l'obiettivo prefissato. Considerazione delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.
- 3.3 Considerazione delle esperienze fatte nella pratica.
- 3.4 Effetto positivo dal profilo degli obiettivi scientificamente convalidato.
- 3.5 Applicazione mirata dei metodi utilizzati.
- 3.6 Disponibilità di dati convalidati statisticamente per ogni aspetto sull'arco di diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative.
- 3.7 Disponibilità di studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).

Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Die biogeografischen Regionen der Schweiz.

⁷⁷ Consultabile su: www.bafu.admin.ch Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Specie esotiche in Svizzera.

- 3.8 Possibilità di trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.
- 3.9 Esistenza di una proposta di monitoraggio a lungo termine e garanzia dell'efficacia dell'attuazione nella pratica.

B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito.

- 1. Maggese fiorito (art. 55 cpv. 1 lett. h):
 - a. maggese fiorito versione integrale;
 - b. maggese fiorito versione di base.
- 2. Maggese da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):
 - a. maggese da rotazione versione integrale;
 - b. maggese da rotazione versione di base.
- 3. Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):
 - a. striscia versione secca;
 - b. striscia versione umida.
- 4. Striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a):
 - a. striscia per organismi utili versione integrale annuale;
 - b. striscia per organismi utili versione di base annuale;
 - c. striscia per organismi utili per brassicacee annuale;
 - d. striscia per organismi utili per colture primaverili annuale;
 - e. strisce per organismi utili per colture autunnali annuale;
 - f. striscia per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuale;
 - g. striscia per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta pluriennale.
- 5. Striscia per organismi utili nelle colture perenni (art. 71 $b \square$ cpv. 1 lett. b):
 - a. striscia per organismi utili per la frutticoltura pluriennale (art. 71b□cpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4);
 - b. striscia per organismi utili per la viticoltura pluriennale (art. 71b□cpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).

Allegato 5 (art. 71g cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

1 Definizione dei foraggi e della razione

- 1.1 Per foraggio di base per la PLCSI si intende:
- 1.1.1 foraggio di base ai sensi dell'articolo 28 OTerm⁷⁸;
- 1.1.2 per l'ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix);
- 1.1.3 sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari:
 - a. borlande fresche, insilate ed essiccate;
 - b. polpa di barbabietole da zucchero essiccata;
 - c. sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.
- 1.2 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e temporanei e il raccolto di colture intercalari per l'alimentazione animale.
- 1.3 Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.
- 1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.
- 1.5 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull'arco di un anno.
- 1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.32 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.
- **N. 1.1:** Le miscele di colture (cereali e piante proteiche) sono trattate analogamente all'insilato di cereali pianta intera di cui alla lettera d. Il sorgo è considerato foraggio di base se viene somministrata la pianta intera.
- **N. 1.3:** Nel calcolo non viene tenuto in considerazione il latte (vale anche per il siero o il latte scremato o latte in polvere) somministrato ai vitelli da allevamento o da ingrasso.
- **N. 1.6:** La quota di sottoprodotti di cui al numero 1.1.2 e di foraggi complementari di cui al numero 1.3 non può superare complessivamente il 15 per cento della razione totale, laddove i foraggi complementari di cui al numero 1.3 possono ammontare al massimo al 10 per cento della razione totale.

2 Esigenze relative all'azienda

2.1 Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l'effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell'azienda.

3 Esigenze relative al bilancio foraggero

3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» 79 dell'UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz» 80. Si applicano la

⁷⁸ RS **910.91**

Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su <u>www.blw.admin.ch</u> > Temi > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su <u>www.blw.admin.ch</u> > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

- versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.
- 3.2 Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all'articolo 27 capoverso 2 OTerm⁸¹.
- 3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz⁸² sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
- 3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda secondo il numero 1.2.
- N. 3.1: Per principio, il bilancio foraggero deve essere adempiuto a livello di azienda individuale.

Per la prova con il metodo «Bilancio foraggero PLCSI», basato sul metodo «Suisse-Bilanz», si applica il periodo di riferimento secondo l'allegato 1 numero 2.1.2. La prova è fornita sulla base di un bilancio foraggero con i dati dell'anno precedente l'anno di contribuzione.

In una comunità PER con bilancio delle sostanze nutritive comune (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a) deve essere allestito un bilancio foraggero comune se tutte le aziende che partecipano alla comunità PER si notificano per il programma PLCSI. Se non tutte le aziende partecipanti sono notificate per il programma PLCSI, il bilancio foraggero deve essere allestito a livello di azienda individuale. In un'azienda comunitaria settoriale può essere allestito un bilancio foraggero comune a condi-

zione che ogni azienda partecipante si notifichi per il programma PLCSI.

In una comunità PER con bilancio delle sostanze nutritive comune (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a OPD), deve essere allestito un bilancio foraggero comune. Ciò è possibile soltanto se tutti i capiazienda che partecipano alla comunità PER sono notificati per il programma PLCSI. Essi sono solidalmente responsabili. Se non tutti i capiazienda che partecipano alla comunità PER sono notificati per il programma PLCSI, il bilancio foraggero deve essere allestito a livello di azienda individuale.

In un'azienda comunitaria settoriale può essere allestito un bilancio foraggero comune a condizione che ogni capoazienda partecipante sia notificato per il programma PLCSI. Essi sono solidalmente responsabili. Se non tutti i capiazienda che partecipano alla comunità aziendale settoriale sono notificati per il programma PLCSI, il bilancio foraggero deve essere allestito a livello di azienda individuale.

N. 3.3: Il Cantone può respingere rese non plausibili anche se rientrano nei valori massimi riportati nella tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz.

4 Esigenze relative alla documentazione

4.1 Per i bilanci foraggeri chiusi vige l'obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.

5 Esigenze relative al controllo

- 5.1 Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell'ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.
- 5.2 Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell'azienda interessata. In particolare vanno verificate:

81 RS 910.91

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, agosto 2015.

- a. indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura;
- b. indicazioni dubbie sugli effettivi di animali;
- c. indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna.

Allegato 6

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA

1 Esigenze generali

- 1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.
- 1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
- 1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
- 1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.
- **N. 1.2:** «Permanentemente» = «24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria)

Questo numero disciplina soltanto le deroghe inerenti all'accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA (cfr. n. 1.1).

N. 1.3: Una funzione fondamentale della lettiera è agglomerare umidità e sporcizia. A tal fine la lettiera deve essere quantitativamente sufficiente e non eccessivamente sporca né umida.

Per gli animali della categoria pollame da reddito la lettiera serve pure per sopperire alla loro esigenza di raspare e becchettare (comportamento investigativo) nonché di cospargersi di sabbia. A tal fine agli animali deve essere messo a disposizione uno strato sufficiente di lettiera di qualità adeguata.

«...che non nuocciano alla salute degli animali»...: cfr. l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1).

Per materiale potenzialmente nocivo per l'ambiente s'intende in particolare la torba.

2 Animali della specie bovina e bufali

- 2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale;
 - b. un'area priva di lettiera.
- 2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
 - a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»⁸³ dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; l'UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;
 - b. nessuna stuoia è difettosa; e
 - c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.

La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure sul sito Internet www.snv.ch

- 2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. durante il foraggiamento;
 - b. durante il pascolo;
 - c. durante la mungitura;
 - d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni;
- 2.5 La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
- 2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
 - a. nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
 - b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁸⁴ e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
 - c. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.
- **N. 2.1:** «In permanenza» = «24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria) deroghe ammesse: cfr. n. 2.4 2.6 e se necessario durante i lavori in stalla.

Per gli strati equivalenti ottenuti da materiali naturali per lettiera ci si deve attenere al n. 1.3 (lettiera) e alle relative spiegazioni. Lo strato di lettiera deve essere deformabile e abbastanza compatto così che se lo si raspa con i piedi più volte nei punti in cui è più sottile non si intravvede il pavimento.

N. 2.2: Nei box delle stalle a stabulazione libera sono considerate conformi alle esigenze SSRA le stuoie che nell'elenco dei rivestimenti per i box di riposo su https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/tests/suche-nach-pruefberichten/#!/p/3/1?filter=BTS&locale=de sono contrassegnate da «BTS Rindvieh».

Non vigono prescrizioni per il grado di trinciatura della paglia.

I box di riposo e di foraggiamento continuano a non essere ammessi dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV e quindi non sono conformi all'OPAn.

- Le disposizioni relative alle stuoie e al programma di verifica sono disponibili sotto https://bit.ly/35FdoCV.
- **N. 2.3:** L'intera superficie su cui gli animali si recano per mangiare e bere deve essere provvista di rivestimento.

3 Animali della specie equina

- 3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale senza perforazioni;
 - b. un'area priva di lettiera.
- 3.1a L'intera superficie accessibile agli animali nella stalla e nell'area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
- 3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
- 3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.

- 3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. durante il foraggiamento;
 - b. durante l'uscita in gruppi;
 - c. durante l'utilizzazione;
 - d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli zoccoli.
- 3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente;
 - c. sei mesi al massimo dopo l'arrivo di un animale di terzi nell'azienda; nel box collettivo in cui l'animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza può ammontare al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.
- **N. 3.1:** «In permanenza» = \ll 24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria) deroghe ammesse: cfr. n. 3.4 3.5 e se necessario durante i lavori in stalla.

Per conforme alle esigenze SSRA s'intende uno strato di segatura spesso almeno 5 cm in media su pavimenti ben isolati (p.es. in legno) oppure almeno 10 cm in media su pavimenti meno isolati (p.es. in cemento). L'area di riposo giusta l'OPAn deve essere ricoperta per almeno il 95 per cento.

N. 3.2: L'intera superficie su cui gli animali si recano per mangiare e bere deve essere provvista di rivestimento.

4 Animali della specie caprina

- 4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo di almeno 1,2 m² per animale con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate; queste possono essere prive di lettiera;
 - b. un'area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m² per animale; l'area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.
- 4.2 Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. durante il foraggiamento;
 - b. durante il pascolo;
 - c. durante la mungitura;
 - d. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni.
- 4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
- **N. 4.1:** «In permanenza» = \ll 24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria) deroghe ammesse: cfr. n. 4.3 4.4 e se necessario durante i lavori in stalla.
- **N. 4.2:** L'intera superficie su cui gli animali si recano per bere deve essere provvista di rivestimento.

5 Animali della specie suina

- 5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia e lolla, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L'area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, se gli animali non hanno accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e
 - b. un'area priva di lettiera.
- 5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;
 - b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
 - c. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio l'inseminazione;
 - d. se la temperatura del porcile supera determinati valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:
 - 20° C nel caso di suinetti svezzati,
 - 15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg,
 - 9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);
 - e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall'inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;
 - f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento; in tali casi è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un'area di riposo di cui al numero 5.1 e a un'area priva di lettiera;
 - g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;
 - h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita; all'occorrenza gli animali devono essere ricoverati separatamente; sono ammessi box ad area unica con un'area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a;
- **N. 5.1:** «In permanenza» = «24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria) deroghe ammesse: cfr. n. 5.3 e se necessario durante i lavori nel porcile.

Le aree non devono necessariamente essere separate da un dislivello o da una trave.

I frammenti di paglia e di paglia trinciata che si producono nel rompere i cubetti di paglia sono conformi alle esigenze SSRA come lettiera semplice, analogamente ai cubetti di paglia interi. La farina di paglia non è conforme alle esigenze SSRA.

- **N. 5.2:** L'intera superficie su cui gli animali si recano per mangiare e bere deve essere provvista di rivestimento.
- **N. 5.3 lett. e:** Durante il controllo vanno verificate le registrazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1).
- **N. 5.3 lett. g:** Dopo i 10 giorni menzionati i box con giaciglio e trogolo e gli stalli non sono più considerati aree di riposo, ossia i recinti in questione devono disporre di un'altra area di riposo sufficientemente grande e conforme alle prescrizioni, altrimenti gli animali devono essere spostati.

6 Conigli

- 6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area ricoperta da uno strato di lettiera che consenta agli animali di raspare;
 - b. un'area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
- 6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
- 6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m².
- 6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m².
- 6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:

Superfici minime per coni- Superfici minime per animale giovane glia madre, al di fuori del nido

Con figliata	e in relazio	ataDallo svezz nemento fino ero35° giorno vita	alall'84° giorn	*
Superficie totale mi-1,50 ¹ nima per animale (m ²), di cui	0,601	0,101	0,151	0,251
 superficie mi-0,50 nima ricoperta da lettiera per ani- male (m²) 	0,25	0,03	0,05	0,08
– superficie mi- 0,40 nima sopraele- vata per animale (m ²)	0,20	0,02	0,04	0,06

- 1 Almeno sul 35 % della superficie l'altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.
- 6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
- 6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.
- **N. 6.1:** Tutti gli animali devono aver accesso 24 ore al giorno alle rispettive superfici di cui ai n. 6.3 6.5 deroghe ammesse: cfr. n. 6.6 6.7 e se necessario durante i lavori in stalla.

Per quanto concerne la lettiera ci si deve attenere al n. 1.3 e alle relative spiegazioni.

7 Pollame da reddito

- 7.1 Gli animali devono, ogni giorno:
 - a. avere in permanenza accesso a una stalla completamente ricoperta da lettiera con posatoi sopraelevati; e
 - b. aver accesso durante la giornata a un'area con clima esterno (ACE) ai sensi dei numeri 7.8–7.10.
- 7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.

- 7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
- 7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p.es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
- 7.5 L'accesso all'ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev'essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
- 7.6 L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell'ACE troppo bassa rispetto all'età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p.es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
- 7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo
 - a. per galline e galli fino alle ore 10 e dall'entrata nel pollaio fino alla fine della 23ª settimana di vita:
 - b. per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;
 - c. per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
- 7.8 L'ACE deve essere:
 - a. completamente coperta;
 - b. provvista di una lettiera sufficiente; fa eccezione l'ACE di pollai mobili;
 - c. provvista delle seguenti dimensioni minime:

Animali	suolo dell'ACE (interac superficie ricoperta dad lettiera)	Dimensione minimaPer effettivi di oltre 10 della superficie apertaanimali: larghezza del dell'ACE; sono am-aperture che dal polla nesse reti metalliche o indanno sull'ACE e del nateriale sintetico aperture verso il pascol
Galline e galli Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita)	1000 animali - almeno 32 m² per 1000 animali	lunghezza della super— complessivamente a ficie laterale aperta: meno 1,5 m po almeno pari alla pa- 1000 animali; rete più lunga— ogni apertura deve es dell'ACE sere larga almeno altezza della superfi- 0,7 m cie laterale aperta (misurata dall'in- terno): in media al- meno il 70 per cento dell'altezza totale
Polli da ingrasso e tac- chini	 almeno il 20 per cento - della superficie del suolo all'interno del pollaio 	- almeno l'8 per cento — complessivamente a della superficie del meno 2 m per 100 n suolo all'interno del della superficie d pollaio suolo all'interno d pollaio; — ogni apertura deve es sere larga almeno 0,7 m.

7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull'ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.

- 7.10 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9. se l'osservanza delle stesse:
 - a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
 - b. è impossibile per mancanza di spazio.
- N. 7.1: «In permanenza» = «24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria).

«Completamente» = intera superficie a terra accessibile agli animali.

- **N. 7.6:** Per ibridi standard nell'ingrasso di polli le seguenti temperature nell'ACE sono considerate molto basse:
 - dal 22° al 29° giorno di vita: inferiori a 13 gradi Celsius
 - dal 30° giorno di vita: inferiori a 8 gradi Celsius

In caso di limitazioni dell'accesso all'ACE, la temperatura deve essere misurata al mattino e a mezzogiorno e trascritta nel registro delle uscite.

N. 7.8: L'altezza della superficie laterale aperta dell'ACE si determina misurando la distanza dal suolo alla terzera (trave di sostegno) (equivalente al 100 % dell'altezza della superficie laterale aperta). Gli elementi necessari per la costruzione, per esempio travetti, travi portanti, sostegni, listoni, sono tralasciati nella misurazione e non sono sottratti dalla superficie laterale aperta. Gli elementi non necessari per la costruzione, quali teloni, assi, eccetera, sono misurati e sottratti dalla superficie laterale aperta. Si misura l'altezza della base ed è parte integrante dell'altezza chiusa (max. fino al 30 %) della superficie laterale. Le superfici laterali mancanti possono essere compensate con superfici aperte su quella frontale.

B Esigenze dei contributi URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

- 1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.
- 1.2 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.
- 1.3 Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.
- 1.4 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.
- 1.5 Dal 1° marzo al 31 ottobre l'area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
- L'uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l'uscita non dev'essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
- 1.7 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l'osservanza delle stesse:
 - a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
 - b. è impossibile per mancanza di spazio.
- 1.8 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l'uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.
- **N. 1.2:** Per il pollame da reddito questa esigenza si applica per i punti fangosi sui pascoli che si trovano al di fuori delle possibilità di ritirarsi e non nelle immediate vicinanze del pollaio.

Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPAc in combinato disposto con gli articoli 29 e 31 OPac, nelle zone di protezione delle acque sotterrane non sono ammessi pantani e nelle zone per la protezione delle acque A_u e A_o è sempre necessaria un'autorizzazione cantonale.

N. 1.4: Per le superfici di uscita tra e all'interno di edifici: indipendentemente dall'altezza del tetto, le superfici situate sotto il tetto sono sempre considerate come superficie coperta. Vedasi anche la scheda tecnica «URA - Superfici di uscita tra o all'interno di edifici» del 2023 2024.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina

- 2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
 - a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
 - b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
- 2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da allevamento di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.
- 2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:
 - a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
 - b. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
 - c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
 - d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento, la mungitura o la pulizia della superficie di uscita
- 2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo.

- a. Per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponi-bile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l'uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo.
- b. Per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- a c. Per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conforme-mente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.
- 2.5 Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita:
 - a. durante o dopo forti precipitazioni;
 - b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
 - c. durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta.
- 2.6 se un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell'infrastruttura dell'azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l'uscita al pascolo.
- 2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
 - a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:

	Superficie totale i m²/animale	minima:Di cui superficie minim non coperta, m:/animale		
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	i10	2,5		
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	1,8		
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	1,5		
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	1,3		
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	1		

¹ La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivestimento accessibile in permanenza agli animali).

b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie m²/animale	
	con corna	senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	8,4	5,6
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	4,9
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	4,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	4
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	3,5

Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:

Animali	Superficie minima di uscita, m²/animale;				
	con corna	senza corna			
Vacche, primipare in gestazione avan e tori riproduttori	zata²12	8			
Animali giovani di oltre 400 kg	10	7			
Animali giovani da 300 a 400 kg	8	6			
Animali giovani di età superiore a giorni, fino a 300 kg	160 6	5			

- Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
- ² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.
- 2.8 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:

La superficie di uscita è per gli animali		a al gar	rese del	l'animal	'e	
	< 120 cm			148–162 cm	162–175 cm	> 175 cm
- accessibile in permanenza: almeno m²/animale¹, ²	12	14	16	20	24	24
- non accessibile in permanenza: almeno m²/animale¹, ²	18	21	24	30	36	36

- Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.
- ² Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- 2.9 La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.
- 2.10 La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.
- **N. 2.1:** Nelle aziende detentrici di equini devono essere rispettate anche le prescrizioni relative all'uscita di cui all'articolo 61 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
- **N. 2.2:** «In permanenza» = «24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria) deroghe ammesse: cfr. n. 2.3.
- **N. 2.3 lett. b:** In relazione alla macellazione in azienda, ai fini del necessario ambientamento al box, l'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato.
- N. 2.4 lett. a: Le condizioni URA sono adempiute se:
 - per le categorie di animali notificate sono dichiarate e presenti almeno 4 are per UBG esclusivamente come pascolo (pascolo perenne/estensivo), o
 - per le categorie di animali notificate sono recintate e utilizzate almeno 4 are per punto di controllo per UBG detenuta nell'azienda, o
 - per le categorie di animali notificate sono recintate o adibite plausibilmente al pascolo almeno 4 are per punto di controllo per UBG detenuta nell'azienda (non utilizzate il giorno del controllo).
- **N. 2.4 lett. b:** In caso di dubbio sono determinanti le indicazioni nell'attuale bilancio delle sostanze nutritive. Durante o dopo un periodo di siccità prolungato può essere fatta valere la «forza maggiore» in virtù dell'articolo 106.
- **N. 2.6:** Le deroghe relative all'uscita sono stabilite dal Cantone sotto forma di autorizzazione speciale ai sensi dell'articolo 76.

N. 2.7 e 2.8: «In permanenza» = «24 ore al giorno» (per tutti gli animali della categoria) – deroghe ammesse: cfr. n. 2.3 e se necessario durante i lavori in stalla.

3 Animali della specie suina

- 3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l'accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;
 - b. per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell'ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.
- 3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di venti giorni.
- 3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento

Animali	Superficie minima di uscita [,] m²/anima		
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	4,0		
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superio 6 mesi	ore a1,3		
Scrofe da allevamento in lattazione	5,0		
Suinetti svezzati	0,3		
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg	0,65		
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg	0,45		

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita provvista di rivestimento deve essere non coperto.

3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

N. 3.1: I lattonzoli non figurano nell'articolo 73 come categoria di animali. Pertanto nel loro caso l'uscita è facoltativa.

4 Pollame da reddito

- 4.1 Gli animali devono, ogni giorno
 - a. aver accesso durante la giornata a un'area a clima esterno ai sensi della lettera A numeri 7.5–7.8; e
 - b. aver accesso al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.
- 4.2 In caso di limitazione autorizzata dell'accesso a un'ACE può essere limitato anche l'accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:
 - a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa per l'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato;
 - b. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m² per 1000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
 - c. per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l'accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo.

- 4.3 L'accesso all'ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell'accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p.es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
- 4.4 Esigenze relative al pascolo:
 - a. per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8);
 - b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.
- **N. 4.4 lett. b:** Gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi, affinché possano pascolare anche su porzioni di pascolo lontane dal pollaio (in particolare protezione contro gli animali selvatici). Sono presenti sufficienti possibilità di ritirarsi se le seguenti condizioni sono adempiute:
 - almeno 2 elementi;
 - dimensione minima dei singoli elementi: 2 m²;
 - per le galline e i galli che producono uova da cova (categoria di pollame G1), le galline che producono uova di consumo (G2) e i polli da ingrasso (G4): almeno 5 m² per 1'000 animali; per pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova (G3): almeno 5 m² ogni 2'000 animali:
 - sono autorizzati sia elementi naturali sia elementi artificiali;
 - distanza tra le possibilità di ritirarsi: tra 5 e 40 metri.

5 Cervi

- 5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
- 5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².
- 5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m².

6 Bisonti

- 6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
- 6.2 Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².

C Esigenze dei contributi per il pascolo

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell'uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

2 Animali della specie bovina e bufali

- 2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
 - a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
 - b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 22 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
- 2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire alme-no il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età

inferiore a 160 giorni. Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre e di conseguenza non è più possibile per gli animali coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, la superficie del pascolo deve ammontare almeno a 4 are per UBG.

- 2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.
- **N. 2.2:** Come ausilio per stimare la superficie minima necessaria per poter coprire il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, è disponibile un semplice <u>strumento di calcolo</u>.

Allegato 6a (art. 82c)

Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

1 Determinazione dell'effettivo di animali per categoria di animali per il calcolo del valore limite specifico dell'azienda

- 1.1 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
- 1.2 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
 - a. scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento;
 - b. scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento.
- 1.3 Per l'effettivo da considerare di suinetti svezzati l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
- 1.4 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga al nu-mero 1.3, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in latta-zione.
- 1.5 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.

2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di animali

2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:

Categoria di animali	Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per:	
Aziende biologiche di cui all'art. 5 cpv.Altre az 1 lett. a dell'ordinanza del 22 settem- bre 1997 ⁸⁵ sull'agricoltura biologica		ltre aziende
Scrofe da allevamento in lattazione	14,70	12,00
Scrofe da allevamento non in	11,40	10,80
lattazione	11,40	10,80
Verri	14,20	11,80
Suinetti svezzati	12,70	10,50

3 Calcolo del valore limite specifico dell'azienda

3.1 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell'azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l'anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio

- 4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conforme-mente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di so-stanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»⁸⁶ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
- 4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.

5 Verifica del rispetto del valore limite

5.1 All'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione linea-re o del bilancio import/export.

110/158

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Allegato 7

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

1 Contributi per il paesaggio rurale

1.1 Contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio

1.1.1 Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio ammonta a:

a.	nella zona collinare	100 fr.
b.	nella zona di montagna I	230 fr.
С.	nella zona di montagna II	320 fr.
d.	nella zona di montagna III	380 fr.
e.	nella zona di montagna IV	390 fr.

1.2 Contributo di declività

1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:

a.	per zone declive con declività del 18–35 per cento	410 fr.
b.	per zone declive con declività superiore al 35–50 per cento	700 fr.
c.	per zone declive con declività superiore al 50 per cento	1000 fr.

1.3 Contributo per le zone in forte pendenza

1.3.1 Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l'ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l'ettaro per una quota del 100 per cento.

1.4 Contributo di declività per i vigneti

1.4.1 Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:

a.	per vigneti in zone declive con declività del 30–50 per cento	1500 fr.
b.	per vigneti in zone declive con declività superiore al 50 per cento	3000 fr.
С.	per vigneti in zone terrazzate con declività superiore al 30 per cento	5000 fr.

1.5 Contributo di alpeggio

1.5.1 Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.

1.6 Contributo d'estivazione

- 1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:
 - a. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sor-400 fr. vegliato per CN
 - b. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione 320 fr.

per CN

c. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli 120 fr. per CN

d. per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 400 fr. per CN

1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:

per vacche da latte, pecore munte e capre munte

40 fr. per CN

- 1.6.3 Il contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:
 - a. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sor-250 fr. per CN vegliato o pascoli da rotazione

b. per le pecore munte

250 fr. per CN

c. per le capre munte

250 fr. per CN

d. per gli animali della specie bovina e i bufali, di età inferiore a 365 giorni 250 fr. per CN

2 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

2.1 Contributo di base

- 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.
- 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.
- 2.1.3 Graduazione:

Superficie	Riduzione dell'aliquota del contributo	
fino a 60 ha	0 %	
oltre 60–80 ha	20 %	
oltre 80–100 ha	40 %	
oltre 100–120 ha	60 %	
oltre 120–140 ha	80 %	
oltre 140 ha	100 %	

2.1.4 Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al numero 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.

2.2 Contributo per le difficoltà di produzione

2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:

a.	nella zona collinare	390 fr.
b.	nella zona di montagna I	510 fr.
С.	nella zona di montagna II	550 fr.
d.	nella zona di montagna III	570 fr.
e.	nella zona di montagna IV	590 fr.

2.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

3 Contributi per la biodiversità

3.1 Contributo per la qualità

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
		I	II
		fr./ha e anno	fr./ha e anno
1.	Prati sfruttati in modo estensivo		
	a. Zona di pianura	780	1920
	b. Zona collinare	560	1840
	c. Zone di montagna I e II	300	1700
	d. Zone di montagna III e IV	300	1100
<i>2</i> .	Terreni da strame		
	Zona di pianura	1440	2060
	Zona collinare	1220	1980
	Zone di montagna I e II	860	1840
	Zone di montagna III e IV	680	1770
<i>3</i> .	Prati sfruttati in modo poco intensivo		
	a. Zona di pianura	300	1540
	b. Zona collinare	300	1470
	c. Zone di montagna I e II	300	1360
	d. Zone di montagna III e IV	300	1000
4.	Pascoli estensivi e pascoli boschivi	300	700
<i>5</i> .	Siepi, boschetti campestri e rivieraschi	2160	2840
6.	Maggese fiorito	3800	
<i>7</i> .	Maggese da rotazione	3300	
8.	Fasce di colture estensive in campicoltura	2300	
9.	Striscia su superficie coltiva	3300	
10.	Vigneti con biodiversità naturale	_	1100
11.	Prato rivierasco	300	
12.	Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie	_	150,
	nella regione d'estivazione		al massimo tuttavia 300 per CN
13.	Superfici per la promozione della biodiversità specifi- che di una regione	-	_
14.	Abrogato Cereali in file distanziate	300	

3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qua- lità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./albero e anno	fr./albero e anno
1. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi	13.5	31.50
Noci	13.5	16.50
2. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati	_	_

3.2 Contributo per l'interconnessione

- 3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:
 - a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi delle superfici 500 fr. di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14
 - b. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 1–3, 5–11 e 13 1000 fr.
 - c. per albero di cui al numero 3.1.2 numeri 1 e 2 5 fr.

4 Contributo per la qualità del paesaggio

- 4.1 Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi:
 - a. per ha di superficie agricola utile di aziende con convenzioni 360 fr.
 - b. per CN del carico usuale di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari con convenzioni 240 fr.
- 4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

5 Contributi per i sistemi di produzione

5.1 Contributo per l'agricoltura biologica

5.1.1 Per ettaro e anno il contributo per l'agricoltura biologica ammonta a:

a. per le colture speciali 1600 fr.

b. per la rimanente superficie coltiva aperta 1200 fr.

c. per la rimanente superficie che dà diritto a contributi 200 fr.

5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

- 5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
 - a. per colza, patate, ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione e bar- 800 fr. babietole da zucchero
 - b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.

5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

5.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:

a.	per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione	600 fr.
<i>b</i> .	per le colture speciali, esclusi tabacco e radici di cicoria	1000 fr.
c.	per le colture principali della rimanente superficie coltiva aperta	250 fr.

5.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:

<i>a</i> .	per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta	<i>3300 fr</i> .
b.	per strisce per organismi utili nelle colture perenni	4000 fr.

5.8 Contributo per una copertura adeguata del suolo

- 5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:
 - a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta:

1.	per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in	1000 fr.
	pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le	
	piante aromatiche e medicinali annuali	

2. per altre colture principali sulla superficie coltiva aperta
b. per i vigneti
600 fr.

5.9 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

5.9.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

5.10 Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

5.10.1 Il contributo per l'impiego efficiente dell'azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

5.11 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

5.11.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.

5.12 Contributi per il benessere degli animali

5.12.1 I contributi per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG) per		G) per
	SSRA	URA	Pascolo
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:			
1. vacche da latte	75	190	350
2. altre vacche	75	190	350
 animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto 	75	190	350
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	_	370	530
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	75	190	350
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	75	190	350
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	i –	370	530
b. categorie di animali della specie equina:			
 animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni 	75	190	_
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	_	190	_
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	_	190	_
c. categorie di animali della specie caprina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	75	190	_
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno d. categorie di animali della specie ovina:	_	190	_
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	_	190	_
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	_	190	_
e. categorie di animali della specie suina:			
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	_	165	_
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	130	370	_
3. scrofe da allevamento in lattazione	130	165	_
4. suinetti svezzati	130	165	_
5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso	130	165	_
f. Conigli:			

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG) per		
	SSRA	URA	Pascolo
 coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa 	235	_	-
 animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni 	235	_	_
g. Pollame da reddito:			
1. galline produttrici di uova da cova e galli	235	290	_
2. galline produttrici di uova di consumo	235	290	_
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	235	290	_
4. polli da ingrasso	235	290	_
5. tacchini	235	290	_
h. Animali selvatici:			
1. cervi	_	80	_
2. bisonti	_	80	_

5.13 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

- 5.13.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:
 - a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre;
 - b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.

6 Contributi per l'efficienza delle risorse

6.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

- 6.1.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.
- 6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano:
- a. al 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi;
- b. al 25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.
- N. 6.1 La fattura pagata dell'apparecchio vale come domanda per il versamento di contributi. La fattura non può presentare una data anteriore al 1° gennaio 2014. Per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia sulla fattura deve essere indicato il numero delle unità irroranti acquistate. La fattura per le irroratrici dotate di sistemi antideriva deve riportare l'indicazione del tipo di apparecchio secondo le istruzioni concernenti l'articolo 82.
- **N. 6.1.1:** I contributi ammontano al 75 per cento dei costi di equipaggiamento per una barra irrorante, montaggio e unità irrorante inclusi, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.

6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e per anno.

Allegato 8

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

La descrizione dettagliata di punti di controllo e lacune è disponibile all'indirizzo: https://www.blw.ad-min.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html. Questi documenti sono parte integrante delle presenti istruzioni.

Oltre alle restituzioni imposte esplicitamente nell'allegato 8 va considerato l'articolo 171 LAgr, il quale prevede che i contributi debbano essere restituiti qualora siano stati percepiti a torto. Può essere il caso, ad esempio, delle superfici per le quali sono sempre stati versati pagamenti diretti, ma che da quanto risulta sono state edificate già da oltre un anno. Lo stesso dicasi per le superfici che da anni risultano non più gestite direttamente dal gestore, ma per le quali egli ha sempre ricevuto contributi.

Le riduzioni vanno applicate per ogni singolo controllo anche se si sono svolti diversi controlli in un anno civile, in particolare per i controlli inerenti la protezione degli animali. Se in un anno civile si constatano le stesse infrazioni o infrazioni analoghe, vanno applicate le disposizioni concernenti la recidiva.

Le riduzioni sono sempre calcolate per l'anno di contribuzione (1.1.-31.12.) nel quale è stato effettuato il controllo. Un controllo con infrazioni riscontrate in data 15.12.2021 comporta una riduzione dei pagamenti diretti del 2021, ma può essere attuata nell'anno successivo.

Riduzione dei pagamenti diretti

1 Considerazioni generali

- 1.1. Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
- 1.2. Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
- 1.2^{bis} In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all'allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.
- 1.3. Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
 - a. il registro delle uscite nel settore protezione degli animali e benessere degli animali;
 - b. il libretto dei prati/registro dei prati, il libretto dei campi/le schede delle colture;
 - c. le registrazioni concernenti i contributi per l'efficienza delle risorse;
 - d. le indicazioni sul metodo di spandimento dei prodotti fitosanitari;
 - e. l'inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi.
 - f. per l'agricoltura biologica, l'elenco dell'effettivo di animali e il giornale dei trattamenti.
- 1.4. Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell'informazione mancante.
- 1.5. Il Cantone o l'organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.
- 1.6. In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell'anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all'UFAG.
- 1.7. Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

2 Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l'anno

2.1 Condizioni generali per la concessione di contributi e dati strutturali

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5–2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette. 2.1.1

effettuato in base all	le indicazioni corrette.	
2.1.2 Notifica per program	nmi dei pagamenti diretti	
Lacuna per il punto di contr	ollo	Riduzione o provvedimento
a. Notifica tardiva: il contr può essere effettuato rego		200 fr.
mente (art. 97)	Prima e seconda recidiva	400 fr.
	Dalla terza recidiva	
		100 % dei contributi interessati
b. Notifica tardiva: il contr non può essere effettuato re larmente (art. 97)		100 % dei contributi interessati
c. Notifica incompleta o la nosa (art. 97)	аси-	Termine per completamento o correzione
2.1.3 Presentazione della		
Lacuna per il punto di contr		Riduzione o provvedimento
a. Presentazione tardiva d domanda: il controllo può	es-	200 fr.
sere effettuato regolarmo (art. 98–100)	^{ente} Prima e seconda recidiva	400 fr.
	Dalla terza recidiva	100 % dei contributi interessati
b. Presentazione tardiva d domanda: il controllo non essere effettuato regolarmo (art. 98–100)	può	100 % dei contributi interessati
c. Domanda incompleta o la nosa (art. 98–100)	аси-	Termine per completamento o correzione
2.1.4 Controllo in azienda		
Lacuna per il punto di contr	ollo	Riduzione
a. Intralcio ai controlli; m	nag-Collaborazione insufficient	e o10 % di tutti i pagamenti diretti,

a. Intralcio ai controlli; mag-Collaborazione insufficiente o10 % di tutti i pago	amenti diretti,
gior dispendio a causa di colla-minacce nel settore PER o pro-min. 2000 fr., max	10 000 fr.
borazione insufficiente o mi-tezione degli animali	
nacce (art. 105)	i intonoggati

10 % dei contributi interessati, min. 200 fr., max. 2000 fr.

	Altri settori
b. Diniego del controllo (art. 105)	Diniego nel settore PER o pro- 100% di tutti i pagamenti diretti tezione degli animali
	120 % dei contributi interessati Altri settori

215	Indicazioni specifici	la caltarra	ugocolto o u	alauia-iaua
2.1.3	maicazioni specifici	ne, conure,	raccono e v	aiorizzazione

Lacuna per il punto di controllo)	Riduzione
Colture (art. 98, 100 e 105)	Dichiarazione non corret della coltura o delle varietà	ttaCorrezione. In più riduzione di 500 fr.
2.1.6 Indicazioni sulle superfic	i e sugli alberi	
Lacuna per il punto di controllo)	Riduzione o provvedimento
a. Dichiarazione non cor- retta delle dimensioni della superficie	Valore troppo basso	Correzione
(art. 98, 100 e 105)	Valore troppo alto	Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
b. Dichiarazione non corretta delle superfici in zone declive (art. 98, 100 e 105)	Indicazioni sull'utilizzo ne corrette Superficie o superficie parzia	onPer tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più la riduzione di 1000 fr.
	non classificata nel livello di d clività giusto	le-
c. Dichiarazione non corretta delle superfici per zone (art. 98, 100 e 105)		or-Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata
	Superficie o superficie parzia non classificata nella zona gi sta	
d. Dichiarazione non cor- retta del numero di alberi	Valore troppo basso	Nessuna correzione
isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo alto	Correzione. In più 50 fr. per albero interessato
e. Dichiarazione non cor- retta della categoria, del li- vello qualitativo o dell'inter- connessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interes- sato
(art. 98, 100 e 105)		
2.1.7. Gestione da parte dell'az		Diduzione e puesto disconte
Lacuna per il punto di controllo a. Superficie non gestita dall'azienda. L'azienda non gestisce la superficie per pro- prio conto e a proprio rischio e pericolo	L'azienda ha messo la super cie a disposizion di un altro gesto (a titolo oneroso o gratuito)	Riduzione o provvedimento fi-Correzione. In più riduzione di ne500 fr./ha di superficie interes- resata
(art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm [RS 910.91])	5	

Lacuna	per il punto di controlle	9	Riduzione o provvedimento
modo	Superfici gestite in inadeguato	La superficie non è gestita è o abbandonata	è Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie
(art. 98, 100 e 105; art. 10 OTerm)		6 La superficie è infestata da malerbe	400 fr./ha x superficie interessata in ha
		au maieroe	Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento.
c. Selve castanili curate gestite in modo inadeguato (art. 105; art. 19 cpv. 7 e 22 OTerm)	Sfalcio insufficiente	600 fr./ha x superficie interessata in ha	
		Rimozione dei ricci di castagn e raccolta del fogliame insuffi cienti (<50 per cento della superficie)	a ³⁰⁰ fr./ha x superficie interes- _{i-} sata in ha
		Rimozione insufficiente del le gno morto e dei ricacci	e-300 fr./ha x superficie interes- sata in ha
		Diradamento e semina insufficienti	i-100 fr./ha x superficie interes- sata in ha
		Piani della superficie mancant	i 50 fr. per documento
			Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il ter- mine suppletivo o se il docu- mento non è stato presentato successivamente

2.1.8. Dichiarazione degli effettivi di animali e effettivo di bovini

La	cuna per il punto di controllo)	Riduzione o provvedimento
a.	Dichiarazione non corretta degli effettivi medi (senza effettivi di animali di cui all'art. 37 cpv. 1) rt. 98, 100 e 105)	nuto in azienda Effettivo dichiarato da un alta gestore, detenuto in aziena (che non ha effettuato alcuna a chiarazione)	da li-
		Effettivo medio non corrett non plausibile o non rintracci bile	
a.	Effettivo di animali di cui all'articolo 37 capoverso 1 registrato nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) o corretto ai	categorie registrato nella BDT o corretto ai sensi dell'artic lo 115c capoverso 5, non det nuto in azienda	re-
	sensi dell'articolo 115c ca- poverso 5 non corrispon- dente agli animali detenuti nell'azienda (art. 98, 100 e 105)		ali Nessuna correzione bensì com- zi- puto nel bilancio delle sostanze da nutritive e nel bilancio forag- fi- gero asi
	Computo degli animali estivati nell'effettivo dell'azienda non corretto (art. 37 e 46)	autodichiarazione per animo trasferiti per l'estivazione, co trarie all'intenzion dell'azienda cedente	oCorrezione dell'effettivo e ridu- alizione supplementare della diffe- n-renza del contributo (importo nedichiarato meno dati corretti)
c.	Dichiarazione del numero d animali estivati e/o dei giorni non corretto (art. 98, 100 e 105)	e/o dei giorni non corretto, no	atiCorrezione dell'effettivo e ridu- onzione supplementare della diffe- e renza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)

2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente.

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

2.2.2 Considerazioni generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Scambio di superfici con aziende che non adem- piono la PER (art. 23)	Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr.
b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1)	5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determinante quello più alto

2.2.3 Documenti

2.2.3 Documenti	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non va-lidi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la la- cuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente
b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustifica- tivi necessari, incompleto, mancante, errato o inuti- lizzabile (all. 1 n. 1)	-200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine sup- pletivo di 10 giorni al massimo: 110 punti.
c. Calendario foraggero o libretto dei prati, libretto dei campi o schede delle colture incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili; aggiornamento: fino a una settimana prima del controllo (all. 1 n. 1)	200 fr. per documento
d. Bilancio semplificato delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.1.9a)	200 fr. Termine suppletivo per il bilancio delle sostanze nutritive secondo il metodo

2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d'importanza nazionale

"Suisse-Bilanz"

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 7 % della SAU (colture speciali: 3,5 %) (art. 14)	20 punti per % in meno, min. 10 punti
b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone (art. 15)	5 punti per oggetto
c. Abrogate	20 punti per differenza in %, min. 10 punti
Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva nella zona di pianura e collinare all'interno del Paese (art. 14a)	

2.2.5 Fasce tampone

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Nessun bordo inerbito di almeno 0,5 metri lungo sentieri e strade (all. 1 n. 9)	5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull'intera lunghezza
b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, bo- schetti campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, lar- ghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9)	duzione da 10 m per azienda sull'intera
c. Deposito sulle fasce tampone di materiali non autorizzati come balle d'insilati, concimaie (all. 1 n. 9)	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.

2.2.6 Campicoltura e orticoltura / superficie inerbita: avvicendamento delle colture

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Meno di 4 colture nell'avvice ture, a Sud delle Alpi meno a all. 1 n. 4.1)		30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti
Quota massima di colture principali rispetto alla superficie coltiva superata (art. 16 e all. I		5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti
n. 4.2)		Se mancano colture nell'avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto
b. Pause colturali per le coltur superficie coltiva non rispet n. 4.3)		100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti
c. Pause colturali e coltivazion non rispettate (art. 16 e all.		100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti
delle esigenze re- annuale lative alla 10 % – 2 quota di superficie annuale inerbita e all'iner- suppleme bimento invernale della superficie della superficie Meno de la superta	0 % di inerbimento e superficie inerbita entare computabile in te l 50 % di inerbimento e della superficie col-	1

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento delle esigenze re- lative alle pause colturali (solo aziende biologi- che) (art. 16 cpv. 4)	100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti
e. Copertura del Coltura autunnale o colsuolo non presente tura intercalare / sovescio in(art. 17) vernale mancante	600 fr./ha × superficie della particella in ha
f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5)	Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone.
	In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.
	Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità.
g. Abrogate	5 punti per coltura
Inadempimento delle esigenze relative alla finestra di controllo (all. 1 n. 6.2)	
h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2.1)	Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha
Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati o vietati e applicazione non corretta (all. 1 n. 6.1, 6.2 e 6.3)	
Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2.2)	
Lotta senza considerare o senza superare la soglia nociva (art. 18 cpv. 2, all. 1 n. 6.2.3)	
Inosservanza delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2.3)	
i. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 18 cpv. 3)	
j. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio senza autorizzazio-ne speciale	
(all. 1 n. 6.2.1)	
(all. 1 n. 6.2.1) k. Impiego non corretto di erbicidi o impiego senza autorizzazione speciale (art. 18 cpv. 4 e 7, all. 1 n. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2 e 6.3)	

2.2.7 Frutticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
----------------------------------	-----------

- a. Inadempimento delle norme di concimazione speci-Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interesfiche del Centro specializzato Coltivazione e prote-sata in ha zione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
- b. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
- c. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
- d. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)

2.2.8 Coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

- a. Fragole: inadempimento delle norme di avvicenda- Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata mento delle colture (all. 1 n. 8) in ha
- b. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
- c. Fragole: inadempimento delle prescrizioni sul riciclaggio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 8)
- d. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
- e. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
- f. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
- g. Inadempimento delle prescrizioni specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)

2.2.9 Viticoltura

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

- a. Non ogni 2a fila inerbita, tranne le situazioni nonOgni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata interessate della coltura in ha (all. 1 n. 8)
- b. Legno segato bruciato all'aperto, senza deroghe del Cantone (all. 1 n. 8)
- c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell'elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) (all. 1 n. 8).
- d. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
- e. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
- f. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della VITISWISS in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)

2.2.9a Irroratrici, dilavamento e deriva

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

- a. Irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per500 fr. la protezione dei vegetali, dotate di un serba-toio di oltre 400 litri, non equipaggiate con un serbatoio d'acqua o un sistema automatico di pulizia interna (all. 1 n. 6.1a.2)
- b. Abrogata Inadempimento, nell'utilizzo di prodotti fi 600 fr./ha × superficie interessata in ha tosanitari, degli oneri stabiliti nell'omologazione relativi alla riduzione della deriva e/o del dilava-mento (all. 1 n. 6.1a.4)
- c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le600 fr./ha × superficie interessata in ha misure per la riduzione della deriva e/o punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4)
- d. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le600 fr./ha × superficie interessata in ha misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4)

2.2.10 Progetti per l'evoluzione della PER

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 25a).	Riduzione analogamente ai n. 2.2.1–2.2.9

N. 2.2.1: Gli SAU dell'azienda sono sempre quelli dell'anno di contribuzione.

N. 2.2.6 – 2.2.9: Nel caso di analisi di laboratorio che presentano una lacuna in merito alla protezione dei vegetali, occorre applicare una riduzione secondo il numero 2.2.3 lettera c a causa della registrazione incompleta dei trattamenti di protezione dei vegetali.

2.3 Protezione degli animali

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.

Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo ca-so di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
1 0	Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipen- denti l'una dall'altra i punti vengono som- mati	Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale.
	Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm.
b. Stalle a stabulazione libera con box sovraf- follate	10 punti per UBG stabulata in eccesso.
c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile per gli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa	200 fr. per specie animale interessata.
	Se il registro delle uscite manca o l'uscita è ri- portata nel registro ma non è comprovata in ma- niera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d–f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata.
	Se l'uscita non è riportata nel registro ma è com- provata in maniera credibile, non vengono ap- plicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d-f.
d. Animali delle specie bovina e caprina in sta- bulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane	l punto per settimana iniziata e per UBG interessata
e. Animali della specie bovina	
15–29 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	1 punto per UBG interessata
0–14 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	2 punti per UBG interessata
30–59 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG interessata
0–29 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG interessata
f. Animali della specie caprina	
25–49 giorni di uscita durante il periodo di fo raggiamento invernale	
0–24 giorni di uscita durante il periodo di forag giamento invernale	⁻ 2 punti per UBG interessata
60–119 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG interessata
0–59 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG interessata

N. 2.3.1: Vanno applicate riduzioni per infrazioni relative alla protezione degli animali anche se il servizio veterinario cantonale fissa un termine per colmare la lacuna. Sono determinanti i risultati dei controlli.

Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore (cfr. n. 1.2 all. 8). Con l'espressione «per il medesimo punto di controllo» si intende lo stesso punto di controllo formulato in maniera identica all'interno della stessa specie animale (p.es. bovini con bufali e yak).

Le riduzioni minime (200 fr. in caso di prima infrazione; 400 fr. in caso di recidiva) si riferiscono a ciascuna lacuna. La riduzione minima di 400 franchi si applica nel caso di prima, seconda, terza recidiva, eccetera.

In caso di lacune palesi che, in base all'articolo 7 capoverso 4 OCoC, sono state constatate dalla persona addetta al controllo seppur non rientrassero nel suo mandato di controllo, vanno applicate riduzioni indipendentemente dalla formazione della persona addetta al controllo.

- **N. 2.3.1 lett. c:** Per analogia, anche per gli animali della specie equina la riduzione per un registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile ammonta a 200 franchi.
- **N. 2.3.1 lett. d:** Dopo due settimane senza uscita inizia la prima settimana senza uscita. Il primo giorno della prima settimana senza uscita è quando l'ultimo giorno di uscita risale a 16 giorni prima.

2.3a Inquinamento atmosferico

2.3a.1Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di importi per ettaro.

Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Se l'autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell'arco di tale termine.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 ^{bis})	300 fr.
b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.	300 fr./ha x superficie in- teressata in ha
c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti otte- nuti dalla fermentazione liquidi non conformi ai requisiti tecnici	300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna
	sussiste dopo il ter- mine suppletivo

2.4 Contributi per la biodiversità: contributi per la qualità

- 2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.
- 2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19–2.4.24.
- 2.4.3 Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6–2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell'anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.
- 2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.
- 2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
- 2.4.5aNon vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.
- 2.4.5bPer le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CO I e CO II.
- 2.4.5c In caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all'articolo 55 capoverso I lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.

- **N. 2.4:** I contributi per la biodiversità a favore di una superficie LPN per la quale è stata riscontrata un'infrazione alle condizioni di utilizzazione stabilite nella convenzione di utilizzazione e di protezione sono ridotti come segue:
 - se la condizione LPN sostituisce una condizione QI, QII o di interconnessione (condizione comparabile dal profilo dei contenuti), sono ridotti tutti i contributi per la biodiversità interessati;
 - se le infrazioni alle condizioni di utilizzazione LPN non riguardano disposizioni QI, QII o di interconnessione comparabili, non si applicano riduzioni dei contributi per la biodiversità.
- **N. 2.4.6 segg.:** Per le superfici notificate durante il periodo obbligatorio, la riduzione pari a 200 % x CQ I viene attuata nella seguente maniera: nessun contributo nell'anno di contribuzione e riduzione supplementare di 100 % x CQ I.

2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 1.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 1.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 1.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici
d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II
2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Lacuna per il punto di controllo a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1)	
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n.	200 % x CQ I
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1) b. Q I: superfici non concimate con concimi aziendali o compost o / e concimate con più di 30 kg di azoto disponibile o impiego di prodotti fitosanitari (art.	200 % x CQ I 300 % x CQ I

2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 3.1)	200 % x CQ I
b: Q I: impiego di concimi supplementari o di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 3.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici op- pure presenza insufficiente o assenza di strutture favore- voli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 3.2)	II solo per superfici con presenza di un
d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II
2.4.9 Pascoli boschivi	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4 n. 4.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate senza autorizzazione o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 4.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici op- pure presenza insufficiente o assenza di strutture favore- voli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 4.2)	II solo per superfici con presenza di un
d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5)	
2.4.10 Terreni da strame	Riduzione
2.4.10 Terreni da strame Lacuna per il punto di controllo a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni	
2.4.10 Terreni da strame Lacuna per il punto di controllo a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio	200 % x CQ I
2.4.10 Terreni da strame Lacuna per il punto di controllo a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1; art. 21 OTerm) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fito-	200 % x CQ I 300 % x CQ I
2.4.10 Terreni da strame Lacuna per il punto di controllo a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1; art. 21 OTerm) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 5.1) c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante	200 % x CQ I 300 % x CQ I Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un
2.4.10 Terreni da strame Lacuna per il punto di controllo a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1; art. 21 OTerm) b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 5.1) c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 5.2)	200 % x CQ I 300 % x CQ I Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
almeno ogni 8 anni; sfalcio della fascia inerbita non effettuato almeno ogni 3 anni; sfalcio più precoce rispetto alla data di sfalcio, pascolo su prati da sfalcio con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché pascolo su prati da sfalcio al di fuori del periodo autorizzato; pascolo su pascoli perenni prima della data di sfalcio (art. 57, 58, all. 4 n. 6.1)	
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 6.1)	300 % x CQ I
c. Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi; meno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni 10 m; meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di arbusti o nessun albero tipico del paesaggio ogni 30 m; larghezza, fascia inerbita esclusa, inferiore a 2 m	CQ II solo per le siepi che adempiono
d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita; il secondo sfalcio è effettuato meno di 6 settimane dopo il primo sfalcio, pascolo prima del 1° settembre (all. 4 n. 6.2 e 6.2.5) oppure uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio della fascia inerbita (art. 59 cpv. 5)	200 % x CQ II
2.4.12 Prati rivieraschi	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 7.1)	300 % x CQ I
2.4.13 Maggesi fioriti	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 8.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8.1)	300 % x CQ I
2.4.14 Maggesi da rotazione	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 9.1)	300 % x CQ I

2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, lotta alle 200 % x CQ I malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie (art. 57, 58, all. 4 n. 10.1) % x CQ I 300 b. Q I: superfici concimate con azoto o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 10.1) 2.4.16 Striscia su superficie coltiva Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. O I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfal-200 % x CO I cio alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1) % x CQ I b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosani- ³⁰⁰ tari (art. 58, all. 4 n. 11.1) 2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, 200 % x CQ I all. 4 n. 12.1)

- b. OI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di 300 % x CO I erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore a 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)
- c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che Nessuna riduzione: versamento del promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, CQ II solo per alberi da frutto ad alto meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi fusto nei campi che adempiono le esiper ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno genze sfalcio a regola d'arte, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)

d. O II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 Per albero mancante: n. 12.2.7) 200 % CQ II

2.4.18 Alberi indigeni isolati adatti al luogo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

- a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 58, all. 4 n. 200 fr. *13.1)*
- b. Concimazione ai piedi degli alberi per un raggio infe- 200 fr. riore a 3 m (all. 4 n. 13.1)
- 2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione Ogni lacuna: 500 fr. del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)

- b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego Ogni lacuna: 1000 fr. di prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi (art. 57, all. 4 n. 14.1)
- c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppureNessuna riduzione; versamento del presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli CQ II solo per superfici con presenza alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 14.2) di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture

2.4.20 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche (art. 58, all. 4 n. 16.1)

200 fr.

2.4.21 Abrogato

2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri; larghezza della fascia tampone inferiore a 6 m; impiego di concimi o prodotti fitosanitari; non appartenente alla superficie dell'azienda (all. 1 n. 3.1 e 3.2.1) Ogni lacuna: 200 fr.

2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri;

Ogni lacuna: 200 fr.

larghezza della fascia tampone inferiore a 3 m, cura non effettuata ogni 2–3 anni, cura effettuata durante il pe-

riodo di vegetazione;

impiego di concimi o prodotti fitosanitari

(all. 1 n. 3.1 e 3.2.2)

2.4.24 Muri a secco

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri;

Ogni lacuna: 200 fr.

larghezza della fascia tampone inferiore a 50 cm;

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
impiego di concimi o prodotti fitosanitari		
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.3)		

2.4.25 Cereali in file distanziate	
Abrogato	Riduzione
Lacuna per il punto di controllo	
Q I: Inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all	.200 % × CQ I

2.4a Contributi per la biodiversità: contributo per l'interconnessione

- 2.4a.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro dei progetti d'interconnessione regionali. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.4a.2 e 2.4a.3.
- 2.4a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri del progetto d'interconnessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.4a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.4a.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano i contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.
- 2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.
- 2.4a.6 Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l'interconnessione.

2.5 Contributo per la qualità del paesaggio

- 2.5.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.
- 2.5.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.5.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
- 2.5.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.

2.5a Contributi per l'agricoltura biologica

- **N. 2.5a:** Per le riduzioni sono determinanti i risultati dei controlli dei controllori nel giorno del controllo (rapporto di ispezione).
- 2.5a.1Le riduzioni avvengono:
 - a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2-2.5a.5; e
 - b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10.

I punti per lacune di cui ai numeri 2. .5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.

Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA e contributo per il pascolo (n. 2.9.4 e 2.9.5 n. 2.9.10 - 2.9.14) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.

In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.

Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.

2.5a.2 Aspetti generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Insieme dell'azienda non gestito biologicamente (art. 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricol- tura biologica [RS 910.18; O sull'agricoltura biologica])	110 punti
b. Scambio di superfici con aziende non biologiche (art. 6 O sull'agricoltura biologica)	Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti
c. Unità di produzione non riconosciuta (art. 7 cpv. 5 e 6 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
d. Autorizzazione per una riconversione graduale non dispo nibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produ- zione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull'agricoltura biologica)	-110 punti
e. Attività sottoposta a procedura di controllo non delimitato dalle altre attività attraverso un flusso delle merci sepa- rato/una contabilità separata (art. 5 cpv. 2, all. 1 n. 8.6 O sull'agricoltura biologica)	a 30 punti

2.5a.3 Produzione vegetale

1 n. 1.1.6 O sull'agricoltura biologica)

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

 $SAU (= punti) \times 1,5, min. 5 punti$

- a. Inadempimento della PER da parte del fornitore di concime aziendale (art. 12 cpv. 6 O sull'agricoltura biologica)
 - Apporto < 2 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)
 - Apporto > 2 UBGF

30 punti

10 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Quantità massima di sostanze nutritive sparse non rispet- tata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile (art. 12 cpv. 4 C	
sull'agricoltura biologica)	110 punti se superiore a 3 UBGF
c. Impiego di concimi azotati non autorizzati: applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
d. Impiego di concimi non autorizzati (diversi da quelli azo- tati): applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	-
e. Immagazzinamento di concimi non autorizzati, tuttavia comprovatamente non impiegati (all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica)	30 punti
f. Impiego di concime autorizzato in maniera non conforme alle prescrizioni d'applicazione (art. 12 cpv. 2 O sull'agri- coltura biologica e all. 2 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica [RS 910.181; O DEFR sull'agricoltura biologica])	
g. Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione non conforme alle disposizioni d'ordinanza (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica)	-
h. Impiego di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (art. 12 cpv. 2 e 5 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
i. Immagazzinamento di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (all. 1 n. 8.6.2 O sull'agricoltura biologica)	15 punti)
j. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricol- tura biologica; applicazione da parte del personale dell'azienda o su suo incarico (art. 11 cpv. 2 O sull'agri- coltura biologica)	10 punti/ara, min. 60 punti -
k. Applicazione errata dei prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricol- tura biologica (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	-
Indicazione mancante, concentrazione troppo alta	
Inadempimento del termine d'attesa	5 punti
Superamento della concentrazione massima di Cu	30 punti 30 punti
l. Immagazzinamento di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 11 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 1 n. 8.6.2 O DEFR sull'agricoltura biologica)	30 punti
m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4 O sull'agricol- tura biologica)	110 punti

Lacuna per il punto di controllo Riduzione n. Indicazioni sul metodo di applicazione del prodotto fitosa-2 . per documento nitario e inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari mancanti o incompleti (all. 1 n. 2.2 O sull'agricoltura biologica) 2.5a.4 Sementi e materiale vegetale Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. Registro di sementi e materiale vegetale incompleto, man- 50 fr. per documento cante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.2 O sull'agricol-Riduzione applicata soltanto se la tura biologica) lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di mate- 10 punti riale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un'offerta biologica (art. 13 O sull'agricoltura biologica) 30 punti Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberiseme non biologici, conciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica) Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate o 15 punti di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica) Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltiva-30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi) zione a titolo lucrativo (art. 13 O sull'agricoltura biologica) nti Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull'agricoltura biologica) 2.5a.5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Vegetali coltivati in idrocoltura (art. 10 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
b. Sterilizzazione del suolo tramite vapore al di fuori de ticoltura protetta e della produzione di piantine (art. cpv. 1 lett. d O sull'agricoltura biologica)	

c. Funghi; composizione iniziale del substrato non corretta e 10 punti flusso delle merci non rintracciabile, impiego di elementi del substrato non autorizzati (art. 12 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 2 n. 2 O DEFR sull'agricoltura biologica)

d. Raccolta di piante selvatiche: esigenze non adempiute 10 punti (art. 14 O sull'agricoltura biologica)

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Elenco dell'effettivo di animali o giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull'agricoltura biologica)	50 fr. per documento
b. Attuazione di provvedimenti zootecnici non am- messi (art. 16e O sull'agricoltura biologica)	fr. e
	1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti
c. Somministrazione profilattica di medicamenti;	UBG animali interessati x 100 fr., e
iniezione di ferro (art. 16d cpv. 3 lett. c e d O sull'agricoltura biologica)	10 punti
d. Abrogata	
e. Termini d'attesa raddoppiati non rispettati (art. 16d cpv. 8 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
	10 punti
f. Periodi di riconversione dopo l'uso di medica- menti non rispettati (art. 16d cpv. 9 O sull'agri-	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
coltura biologica)	15 punti
g. Impiego di sostanze ausiliarie non ammesse	100 fr. e
(art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 8 O DEFR sull'agricoltura biologica)	10 punti
h. Termini d'attesa dopo l'acquisto dell'animale non rispettati (art. 16 cpv. 2 O sull'agricoltura	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
biologica)	15 punti
i. Trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 3 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
j. Acquisto di animali ottenuti da trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 4 O sull'agricoltura biolo- gica)	
	30 punti
k. Sincronizzazione ormonale del calore (art. 16d cpv. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e
	30 punti
l. Provenienza degli animali non conforme all'or- dinanza sull'agricoltura biologica (art. 16f O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e

Nessun contratto per animali non da allevamento	10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti
biologico	200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti
m. Impiego di alimenti per animali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv 1 O sull'agricoltura bio- logica e art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti (minerali 10 punti); max. 5000 fr. lettere m—o
n. Immagazzinamento di alimenti per animali e/o minerali non conformi alle disposizioni dell'ordi- nanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4abis e 4b, all 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	
o. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da coltivazione non bio-	Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione
logica (art. 16a cpv. 4 e 6 O sull'agricoltura biologica)	Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti;
	max. 5000 fr. lettere m-o
p. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da un'azienda in conver- sione	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
(art. 16a cpv. 5 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
q. Quota di foraggio grezzo per i ruminanti inferiore al 60 % (art. 16b cpv. 1 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e
tura biologica)	30 punti
r. Durata di foraggiamento minima con latte non alterato non rispettata (art. 16b cpv. 2 O	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
sull'agricoltura biologica, art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 C DEFR sull'agricoltura biologica)	5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
s. Quota di cereali e leguminose a granelli negli alimenti per pollame inferiore al 65 % (art. 16b cpv. 3 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
	5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
t. Impiego di alimenti per animali contenenti OGM (art. 3 lett. c O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e
	5 punti per UBG, min. 30 punti
Manca la prova che nell'intera azienda non sono stati impiegati organismi geneticamente modificati	30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

e rispettivi prodotti derivati		
u. Animali tenuti in stabulazione fissa (ar sull'agricoltura biologica)	t. 15a O	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
		5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
dividuali (art. 15 cpv. 2 O sull'agricolti	ura	- UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e
biologica e all. 5 Ô DEFR sull'agricoltura biologica)		5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
2.5a.7 Detenzione di animali: es	igenze sp	ecifiche dei suini
Lacuna per il punto di controllo	Riduzion	e
a. Verri non tenuti in gruppo (art. 15 cpv 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 C DEFR sull'agricoltura biologica)	.UBG and 5 punti p	imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
b. Suinetti tenuti in flat-deck o in gabbie apposite (art. 15 cpv. 2 O sull'agricol- tura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)		imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e ver UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
c. Suini non alimentati con foraggio grezzo (art. 15 cpv. 2 O sull'agricolturo biologica e all. 5 O DEFR sull'agricol- tura biologica)	a 5 munti r	imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
d. Superficie totale (stalla e area d'uscita) non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 6 O DEFR sull'agricoltura biologica)		imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
2.5a.8 Detenzione di animali: es	igenze sp	ecifiche del pollame
Lacuna per il punto di controllo	Riduzion	e
a. Esigenze specifiche del pollame non adempiute (art. 15 cpv. 2 O sull'agri- coltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)		imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e ver UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
b. Densità d'occupazione non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biolo- gica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)		imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e ver UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
c. Superficie pascolativa non rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biolo- gica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)		imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e ver UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
d. Età minima di macellazione non ri- spettata (art. 16g O sull'agricoltura biologica)		imali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e ver UBG, min. 15 punti, max. 30 punti

2.5a.9 Detenzione di animali: e	sigenze specifiche di altre specie animali
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Altre specie animali: esigenze non adempiute (art. 39c O sull'agricoltura biologica, all. 5 O DEFR sull'agricol- tura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti
b. Esigenze URA capretti/agnelli d'età inferiore a 1 anno non adempiute (art. 15 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti
c. Allevamento all'aperto di daini, cervi di bisonti	eUBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti
d. Api: ordinanza sull'agricoltura biolo- gica non adempiuta (art. 16h O sull'agricoltura biologica)	100 fr. e 5 punti
e. Animali per hobby: esigenze non adempiute (art. 6 O sull'agricoltura biologica)	UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti
2.5a.10 Detenzione di animali: es	stivazione biologica, transumanza
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Estivazione su alpe non biologico (art. 15b O sull'agricoltura biologica) o articoli 26–34 OPD non adempiuti	. 0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti
b. Pascoli comunitari: nessun pascolo biologico separato o nessun contratto per l'impiego di sostanze ausiliarie disponibile (art. 15b O sull'agricoltura biologica)	0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti

2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Se durante la durata d'impegno di quattro anni viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all'ulteriore partecipazione per una superficie di cui all'articolo 100 capoverso 3, non vengono versati contributi nell'anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione nella durata d'impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.

2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68)	200 % dei contributi
2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaria	cidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69)	200 % dei contributi
•	idi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture per
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70)	200 % dei contributi
2.6.5 Contributo per la gestione di superfici con colt biologica	ure perenni con mezzi ausiliari conformi all'agr
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)	200 % dei contributi
2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campio	coltura e nelle colture speciali
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a)	200 % dei contributi

- **N. 2.6:** Nel caso di analisi di laboratorio che presentano una lacuna in merito alla protezione dei vegetali, occorre applicare una riduzione secondo il numero 2.2.3 lettera c a causa della registrazione incompleta dei trattamenti di protezione dei vegetali.
- **N. 2.6.2, 2.6.6 (art. 68, 71a cpv. 1 lett. a e c):** Le superfici di una coltura principale sulle quali sono state constatate lacune in relazione all'impiego di prodotti fitosanitari sono considerate superfici interessate. La riduzione ammonta al 200 per cento dei contributi. Per le superfici rimanenti della coltura principale non vengono versati contributi sia alla prima infrazione sia in caso di recidiva.

2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b)	200 % dei contributi

2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili

2.7a.2	Contributo	novima	concetuea	adamiata	dal guala
2./u.z	Communit	per unu	copertura	aaegaaia	aei suoio

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c)	200 % dei contributi

2.7a.3 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d)	200 % dei contributi

- **N. 2.7a.2:** Se in seguito a un controllo in relazione al programma per una copertura adeguata del suolo risulta che non sono raggiunte le quote minime di copertura per l'orticoltura o i vigneti (70% ciasc.) o per colture principali sulla superficie coltiva aperta (80% nel caso di un raccolto avvenuto prima del 1° ottobre), come superficie interessata si considera l'intera superficie che dà diritto a contributi meno la superficie su cui sono state rispettate le disposizioni. Per le superfici rimanenti, sulle quali sono state rispettate le disposizioni, non vengono versati contributi in caso sia di prima infrazione sia di recidiva poiché non è stata raggiunta la quota minima rispettivamente del 70 e dell'80 per cento che è una delle condizioni del programma. Non si tratta delle superfici interessate.
- **N. 2.7a.3:** Se dai controlli risulta che le superfici notificate per il programma per la lavorazione rispettosa del suolo non sono gestite secondo l'articolo 71*d*, queste vengono considerate come superfici interessate ai fini del calcolo della riduzione. Se, di conseguenza, la soglia del 60 per cento della superficie coltiva aperta (art. 71*d* cpv. 2 lett. c) non è più raggiunta, per le superfici rimanenti non vengono versati contributi in caso sia di prima infrazione sia di recidiva. Sulle superfici è stata effettuata una lavorazione rispettosa del suolo, tuttavia non è stata più conseguita la superficie minima del 60 per cento. Di conseguenza non possono essere versati contributi. Non si tratta delle superfici interessate. Un caso di recidiva non è dettato dalla coltura interessata (p.es. 2023: colza e 2024: frumento), bensì dal fatto che non è stata eseguita una lavorazione rispettosa del suolo come notificato.

2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e)	200 % dei contributi

N. 2.7b: Nell'anno di contribuzione, ad esempio nel 2025, la prova viene fornita sulla base di un bilancio delle sostanze nutritive con i dati dell'anno precedente l'anno di contribuzione, ad esempio del 2024. Se è la prima volta che si effettua la notifica, il primo anno si segue la stessa procedura, ovvero è rilevante il bilancio dell'anno precedente. Laddove non viene effettuata una nuova notifica o si notifica la rinuncia all'ulteriore partecipazione non vengono più svolti controlli. Al più tardi nell'anno di contribuzione 2027 non è più consentito discostarsi dal periodo di riferimento prescritto all'allegato 1 numero 2.1.2.

2.7c Contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita sull'intera superficie inerbita dell'azienda o mediante un importo forfettario.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo

200 fr. a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG, lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2-4); superfici permanentemente inerbite, prati temporanei e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2–4); rese delle superfici im-piegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1.1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71g cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)

Riduzione

Se la lacuna permane dopo il

termine suppletivo: 120% dei contributi

120 dei contributi

b. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1) o

Quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)

2.8

Abrogato

2.9 Contributi per il benessere degli animali

- 2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:
 - somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contri-buti URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
 - Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
- 2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la-cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati dalla seconda in poi.
- 2.9.2a Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.4 lettera d o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.

- 2.9.2b Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.3 lettera r o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessati sono calcolati 60 punti per la riduzione.
- 2.9.2c Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.4 lettera d non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.4 lettera e.
- 2.9.2d Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.3 lettera r non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.3 lettera p.
- 2.9.2e Se manca la documentazione dell'uscita di cui al numero 2.9.5 lettera d o se secondo la documentazione l'uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
- 2.9.2f Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.5 lettera d non risulta l'uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.5 lettera e.
- **N. 2.9.2:** Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore (cfr. n 1.2 all. 8). Con l'espressione «per il medesimo punto di controllo» si intende lo stesso punto di controllo formulato in maniera identica all'interno della stessa specie animale (p.es. bovini con bufali e yak).

2.9.3 SSRA:

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. a, all. 6 lett. A n. 1.4)	(all. 6 lett. A n. 4.4)	animali: 60 punti a a10 % degli animali o oltre: 110 punti
	Animali della specie suin (all. 6 lett. A n. 5.3)	a
	Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7))
b. Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2)	Tutti gli animali	Intensità della luce diurna naturale piutto- sto ridotta: 10 punti
		Intensità della luce diurna naturale note- volmente ridotta: 110 punti
c. Area di abbeveraggio o di fo- raggiamento non provvista di un	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3)	110 punti
rivestimento o gli animali della specie suina hanno accesso al foraggio durante la notte se l'area di foraggiamento è utilizzata anche come area di riposo (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2)	
	Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2)	
	Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2)	
d. Gli animali non hanno in per- manenza accesso a due diverse	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4)	Meno del 10 % degli animali: 60 punti

aree conformi alle prescrizioni SSRA, deroghe alle esigenze non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.1 e 1.2)	Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4)	10 % degli animali o oltre: 110 punti	
	Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3)		
	Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3)		
	Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1)		
	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)		
e. Presenza di lettiera scarsa o let- tiera inesistente, lettiera inade- guata (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6	Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2)	Presenza di lettiera confor-me alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti	
lett. A n. 1.3)	Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1)	Presenza di lettiera confor-me alle esigenze	
	Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1)	SSRA troppo scarsa: 40 punti.	
	Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3)	Lettiera con-forme alle esigenze SSRA inesi- stente: 110 punti	
	Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1)	sieme. 110 pumi	
	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n.7.1 e 7.8)		
f. Il giaciglio disponibile o la stuoia non è conforme alle esi-	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2)	Meno del 10 % del gia- ciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti	
genze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1)		
	Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5)	10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti	
g. Durante il foraggiamento gli ani-mali sono disturbati dai loro si-mili (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3)	110 punti	
h. Area di riposo perforata (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1)	110 punti	
i. La conigliera non è conforme alle esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5)	110 punti	

j. I polli da ingrasso e i tacchini dal 10° giorno di vita non hanno a disposizione un numero suffi- ciente di posatoi sopraelevati conformi alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4);	60 punti
k. Possibilità di ritirarsi insufficien-ti per i tacchini (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Pollame da reddito, solo tac- chini (all. 6 lett. A n. 7.4)	10 punti
l. Non tutti gli animali sono in- gras-sati almeno per 30 giorni	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3)	60 punti
m. La superficie del suolo, quella laterale o la larghezza delle	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	Differenza inferiore al 10 %: 60 punti
aperture dell'ACE non sono con- formi alle esigenze		Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
n. L'ubicazione delle aperture dell'ACE non è conforme alle esigenze	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9)	110 punti
o. ACE non coperta	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	60 punti
p. Accesso giornaliero all'ACE non comprovato	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)	4 punti per giorno man- can-te
q. Gli animali non hanno accesso durante tutto il giorno all'ACE	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6)	60 punti
r. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6)	200 fr.
2.9.4 URA		
Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3)	110 punti
b. Punti fangosi non recintati o aree di foraggiamento e di abbe-	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2)	10 punti
veraggio non provviste di un ri- vestimento	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4)	
c. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio.	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5)	10 punti
d. La documentazione delle uscite	Tutte le categorie di animali	200 fr.
non è conforme alle esigenze	(all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3)	Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ri- dotti in relazione al

		registro delle uscite per la protezione degli ani- mali
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6)	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante
		1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
	Animali della specie suina (all 6 lett. B n. 3.1 e 3.2)	4 punti per giorno man- can-te
	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)	
f. Superficie di uscita non accessi- bile in permanenza o nessuna de- tenzione permanente all'aperto	Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso fem-minile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2)	110 punti
	Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1)	
	Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1)	
g. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali delle specie ovina e caprina coprono meno del 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali del-la specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo	Tutte le categorie di animali escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 53 e 6.2)	60 punti
h. Superficie di uscita troppo pic- cola	Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7)	Differenza inferiore al 10 %: 60 punti
	Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8)	Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
	Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9)	
	Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10)	
	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3)	
i. Gli animali al pascolo dispongo- no di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5)	Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti
j. Gli animali sono ingrassati per meno di 56 giorni	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4)	60 punti

k. La superficie del suolo e quella laterale o la larghezza delle aperture dell'ACE non sono con- formi alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	Differenza inferiore al 10 %: 60 punti
		Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
l. Superficie del suolo nell'ACE (intera superficie) non sufficien- temente ricoperta da una lettiera adeguata	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n.7.8)	Presenza di lettiera scarsa: 10 punti
		Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti
		Lettiera inesi-stente: 110 punti
m. Gli animali hanno accesso all'ACE non durante tutto il giorno o non ricevono il numero minimo di ore di pascolo al gior- no oppure l'ACE non è ricoperta	Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1)	60 punti

2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, non adempiono le esigenze di cui all'articolo 75 capoverso 1 o nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (riduzione di 110 punti)	Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4)	60 punti
b. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5)	10 punti
c. La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3)	110 punti
d. La documentazione delle uscite	Animali della specie bovina e	200 fr.
non è conforme alle esigenze	bufali (all. 6 lett. B n. 1.6)	Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante
	specie equina, caprina e ovi-na (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1)	1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante

f. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali coprono meno dell'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli		Meno dell'80 %:
		60 punti
		Meno del 25 %:
		110 punti
g. Superficie di uscita troppo pic- cola	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7)	Differenza inferiore al 10 %: 60 punti
		Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

N. 2.9.5 lett. a: Qualora in occasione di un controllo si constati che animali di una categoria non notificata si trovano nell'azienda, si applica quanto segue: se tali animali non adempiono i requisiti di cui all'articolo 75 capoverso 1 OPD, si effettua una riduzione del contributo per il pascolo in virtù dell'allegato 8 numero 2.9.5 lettera a OPD.

2.9.6 Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento dei requisiti per i contributi per il benessere degli animali o delle deroghe autorizzate dall'UFAG (art. 76a)	Riduzione analoga ai n. 2.9.1-2.9.4

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impiegato per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3,)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacu-	200 fr.
nose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nu-tritive dei moduli complementari 6 «Correzione li-neare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli	Riduzione del 120 % del totale dei contributi per il foraggiamento sca- glionato di suini a tenore ridotto di

alimenti» e 7 «Bilancio import/export» nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)

azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo

b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5) 200% dei contributi

Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbi-sogno degli animali (art. 82c cpv. 1)

Mancato utilizzo, nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso (art. 82c cpv. 2)

2.11 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio

- 2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell'autorità esecutiva competente. Se si tratta di un'infrazione nell'ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie.
- 2.11.2Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all'articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell'agricoltura e, su richiesta, all'UFAG e all'UFAM.
- 2.11.3La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
- 2.11.4Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.

Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari

3.1 Aspetti generali

3.1.1 I contributi d'estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2–3.6. I contributi d'estivazione per ovini, eccetto pecore lattifere, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d'estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.

3.2 Indicazioni non veritiere

3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)

Eversioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. 0–5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna
b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.
3.2.2 Indicazioni non veritiere concernent	i le superfici (art. 38 e 98)
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. 0–10 %	Nessuna
b. Oltre il 10–30 %	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre il 30 %	50 %, max. 6000 fr.
3.2.3 Indicazioni non veritiere concernent	i la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Fino a 3 giorni	Nessuna
b. 4–6 giorni	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva	50 , max. 6000 fr.

3.2.4 Il Cantone può diminuire in maniera adeguata la riduzione di cui al numero 3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l'intero effettivo di ani-mali estivato.

3.3 Intralcio ai controlli

- 3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
- 3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.

3.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione o provvedimento
a. Inoltro tardivo della do-manda:	Prima constatazione	200 fr.
il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	Prima e seconda recidiva	400 fr.
	Dalla terza recidiva	100 % dei contributi in- teressati
b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effet- tuato regolarmente (art. 98–100)		100 % dei contributi in- teressati
c. Domanda incompleta o lacu- nosa (art. 98–100)		Termine per completa- mento o correzione

3.5 Documenti e registrazioni

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30) Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)	noso oppure per registrazione man- cante o lacunosa, max, 3000 fr
Diama di anni anno anno anno (ant 22) an à atata allocita	

Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione

Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)

Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)

Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)

Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)

Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)

Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)

Il gestore deve conservare i documenti e le registrazioni dell'anno in corso e dell'anno precedente e presentarli in caso di controllo. I documenti e le registrazioni dell'anno precedente sono fondamentali poiché determinate disposizioni relative alla gestione possono essere valutate soltanto alla chiusura dell'anno. Per i controlli nelle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari si applicano per analogia i numeri 1.3 e 1.4 dell'allegato 8.

3.6 Condizioni di gestione

- 3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
- 3.6.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione del 5 per cento.
- 3.6.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26)	10 %
b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27)	10 %
c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati al- meno una volta alla settimana (art. 28)	10 %
d. Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono (art. 29 cpv. 1)	10 %

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2)	010%
f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)	10 %
g. Apporto di concimi non prodotti sull'alpe senza autorizzazione (art. 30 cpv. 1)	15 %
h. Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi non prodotti sull'alpe (art. 30 cpv. 2)	15 %
i. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1)	10 %
j. Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche da latte, capre lattifere o pecore lattifere (art. 31 cpv. 2)	10 %
k. Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vac- che da latte, capre lattifere o pecore lattifere (art. 31 cpv. 2)	10 %
l. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini (art. 31 cpv. 3)	10 %
m. Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1)	10 %
n. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2)	15 %
o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano 15 % di gestione (art. 33)	15%
p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1, all 2 n. 4.1.3 e 4.2.2)	.10 %
q. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2)	10 %
r. Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4)	- 10 %
s. Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inosservanza degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5-8)	15 %

3.7 Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione

- 3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.
- 3.7.2 Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione del 5 per cento.
- 3.7.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
- 3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Gregge non condotto da un pastore con cani (all. 2 n. 4.1.1)	15 %
o. Gregge non condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore (all. 2 n. 4.1.1)	15 %
e. Pascolo non suddiviso in settori (all. 2 n. 4.1.2)	10 %
l. Abrogato	
e. Abrogato	
C. Abrogato	
g. Permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pa- scolo superiore a due settimane (all. 2 n. 4.1.4)	10 %
a. Stessa superficie riutilizzata per il pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.1.4)	10 %
. Abrogati	15 %
. Scelta e utilizzazione dei rifugi per la notte non effettuate in maniera da evitare danni ecologici (all. 2 n. 4.1.6)	10 %
z. Abrogato	
. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 4.1.8)	10 %
n. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 1.1.9)	10 %
3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rota	azione degli ovini
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Pascolo non effettuato, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi o chiaramente delimitati da elementi naturali (all. 2 n. 4.2.1)	cintati 15 %
o. Abrogato	
e. Abrogato	
e. Abrogato l. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parc carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3)	chi, del 10 %
l. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parc	
l. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parc carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3)	
l. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei paro carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3) c. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2 C. Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane	.4) 10 %
d. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei paro carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3) e. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2) G. Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.2.4)	.4) 10 %
d. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei paro carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3) e. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2.3) Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane (all. 2 n. 4.2.4) g. Abrogato	.4) 10 %

3.7.6 Abrogati

3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame

3.7a.1In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

3.7a.2Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	60 % del contributo supplementare
b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	120 % del contributo supplementare

3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

3.8.1

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q II: Inadempimento delle condizioni e degli oneri (art. 57 all. 4 n. 15.1)	200% x CQ II
b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio	Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici

3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.

3.9 Contributo per la qualità del paesaggio

Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.

3.10 Prescrizioni rilevanti per l'agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla protezione degli animali

- 3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.
- 3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d'estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.
- 3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione
- 3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.